

XVII LEGISLATURA



Camera
dei
deputati

SERVIZIO STUDI

MANUALE ELETTORALE



Norme per le elezioni politiche

Gennaio 2018



MANUALE ELETTORALE

Norme per le elezioni politiche

Gennaio 2018

Avvertenza

Il Manuale elettorale raccoglie le norme fondamentali riguardanti la disciplina delle elezioni del Senato e della Camera.

La prima parte del volume è dedicata ad una esposizione degli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere e della disciplina della campagna elettorale. Conclude la sezione un calendario dei principali adempimenti del procedimento elettorale.

Il testo della normativa è riportato nella seconda parte del volume.

La versione on-line del Manuale è disponibile nel sito della Camera dei deputati, www.camera.it, nella sezione Conoscere la Camera, Norme essenziali, Il sistema elettorale.

PARTE I - IL SISTEMA ELETTORALE

<i>I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere</i>	<i>5</i>
1. Elettorato attivo e passivo	5
<i>1.1. Elettorato attivo</i>	<i>5</i>
<i>1.2. Elettorato passivo</i>	<i>6</i>
<i>1.3. Ineleggibilità</i>	<i>6</i>
<i>1.4. Incandidabilità</i>	<i>8</i>
<i>1.5. Incompatibilità</i>	<i>13</i>
2. Procedimento elettorale preparatorio	15
<i>2.1. Convocazione dei comizi elettorali</i>	<i>15</i>
<i>2.2. Deposito del contrassegno e dello statuto; dichiarazione dei collegamenti in coalizione; deposito del programma elettorale e indicazione del capo della forza politica</i>	<i>16</i>
<i>2.3. Presentazione delle candidature</i>	<i>18</i>
3. Modalità di espressione del voto	24
4. Operazioni di voto e di scrutinio	26
5. Il voto nella circoscrizione Estero	27
<i>5.1. Elettorato attivo</i>	<i>28</i>
<i>5.2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni</i>	<i>30</i>
<i>5.3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature</i>	<i>34</i>
<i>5.4. Modalità di espressione del voto</i>	<i>36</i>
<i>5.5. Attribuzione dei seggi</i>	<i>37</i>
<i>5.6. Vacanza dei seggi</i>	<i>37</i>

II – Il sistema per l'elezione della Camera **38**

1. Caratteristiche del sistema	38
2. Circoscrizioni elettorali	39
3. Attribuzione dei seggi con metodo maggioritario e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali	46
4. Attribuzione dei seggi con metodo proporzionale e proclamazione degli eletti nei collegi plurinominali	46
4.1. Cifre elettorali di coalizioni e liste	46
4.2. Soglie di sbarramento	47
4.3. Ripartizione fra coalizioni e liste singole in ambito nazionale	48
4.4. Assegnazione alle liste ammesse dei seggi spettanti alle coalizioni	49
4.5. Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni	49
4.6. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali	51
4.7. Proclamazione degli eletti ed eventuale incapacienza delle liste	52
5. Vacanza dei seggi	53

III – Il sistema per l'elezione del Senato **55**

1. Caratteristiche del sistema	55
2. Circoscrizioni elettorali	56
3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti	62
4. Vacanza dei seggi	65

IV – Il voto nella Regione Valle d’Aosta 66

V – La disciplina della campagna elettorale 69

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali 61

- 1.1 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati
ai singoli candidati. Il mandatario elettorale* 69
- 1.2 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati ai partiti* 70
- 1.3 Limiti alle spese elettorali* 71
- 1.4 Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali
dei candidati* 74
- 1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali
dei partiti* 75
- 1.6. Controlli sui rendiconti presentati dai candidati
e relative sanzioni* 76
- 1.7. Controlli sui consuntivi elettorali dei partiti
e relative sanzioni* 80

2. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione 82

- 2.1. Termini di applicazione e principi della disciplina* 82
- 2.2. Comunicazione politica radiotelevisiva* 84
- 2.3. Messaggi politici autogestiti* 85
- 2.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni* 86
- 2.5. Emittenti locali* 86
- 2.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici
in periodo elettorale* 88
- 2.7. Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa
dei partiti* 88
- 2.8. Sondaggi politici ed elettorali* 89
- 2.9. Comunicazione istituzionale* 90
- 2.10. Obblighi di comunicazione* 90
- 2.11. Sanzioni* 90

2.12. <i>Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero</i>	91
3. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms, Mms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate, etc.)	92
4. Utilizzazione di dati personali	94
5. Agevolazioni fiscali	96
6. Adempimenti dei comuni	97
<i>VI – Glossario del procedimento elettorale</i>	99
Calendario dei principali adempimenti elettorali	105

PARTE II - RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme fondamentali sulle elezioni della Camera e del Senato 127

Costituzione 127
(artt. 48-49, 51, 55-58, 60-61, 65-66, 84, 87-88, 104, 122, 135)

Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1 135
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 136
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 207
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14 229
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati

L. 27 dicembre 2001, n. 459 234
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Altre disposizioni sulle elezioni della Camera e del Senato

L. 13 febbraio 1953, n. 60 <i>Incompatibilità parlamentari</i>	254
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 <i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (artt. 1 e 2)</i>	258
L. 23 aprile 1976, n. 136 <i>Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale (artt. 10 e 17)</i>	260
D.L. 3 maggio 1976, n. 161 conv. L. 14 maggio 1976, n. 240; <i>Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (artt. 2 e 6)</i>	263
L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (artt. 1-6)</i>	266

L. 21 marzo 1990, n. 53	271
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (artt. 1-2, 5, 9, 14, 19)</i>	
L. 30 dicembre 1991, n. 422	276
<i>Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina</i>	
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	279
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 62 e 248)</i>	
L. 27 maggio 2002, n. 104	282
<i>Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470 (art. 1)</i>	
L. 21 dicembre 2005, n. 270	284
<i>Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 2)</i>	
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 conv. L. 27 gennaio 2006, n. 22	288
<i>Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche (art. 1)</i>	
D.L. 1 aprile 2008, n. 49 conv. L. 30 maggio 2008, n. 96	290
<i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie</i>	

L. 13 ottobre 2010, n. 175 <i>Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione</i>	290
D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. L. 15 luglio 2011, n. 111 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (art. 7)</i>	292
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. L. 14 settembre 2011, n. 148 <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (art. 13)</i>	293
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (artt. 1-3, 13, 15, 16 e 18)</i>	295
L. 27 dicembre 2013, n. 147 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (art. 1, comma 399)</i>	300
L. 6 maggio 2015, n. 52 <i>Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (art. 2, comma 36)</i>	301
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 <i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (art. 1, commi 1123 e 1124)</i>	302

Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

L. 4 aprile 1956, n. 212	303
<i>Norme per la disciplina della propaganda elettorale</i>	
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639	310
<i>Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 20)</i>	
L. 2 maggio 1974, n. 195	312
<i>Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (artt. 4-7)</i>	
L. 14 aprile 1975, n. 103	314
<i>Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (art. 4)</i>	
L. 24 aprile 1975, n. 130	315
<i>Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali</i>	
L. 18 novembre 1981, n. 659	317
<i>Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (art. 4)</i>	
L. 5 luglio 1982, n. 441	319
<i>Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti</i>	

D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 conv. L. 4 febbraio 1985, n. 10 <i>Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive (art. 9-bis)</i>	325
L. 10 dicembre 1993, n. 515 <i>Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i>	326
L. 2 gennaio 1997, n. 2 <i>Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (artt. 6, 8,9)</i>	347
L. 31 luglio 1997, n. 249 <i>Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo (art. 1)</i>	358
L. 3 giugno 1999, n. 157 <i>Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici</i>	364
L. 22 febbraio 2000, n. 28 <i>Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica</i>	372
Legge 6 novembre 2003, n. 313 <i>Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali</i>	390

Ministro delle comunicazioni,	392
<i>Decreto 8 aprile 2004 Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313</i>	
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177	399
<i>Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (artt. 3 e 7)</i>	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Deliberazione 15 novembre 2010	402
<i>Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP)</i>	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Deliberazione 9 dicembre 2010	407
<i>Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256/10/CSP)</i>	
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	420
<i>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 67 e 76)</i>	
L. 6 luglio 2012, n. 96	425
<i>Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure</i>	

per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento 10 gennaio 2013 448

Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa

D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 454

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

Garante per la protezione dei dati personali 480

Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale - 6 marzo 2014

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Provvedimento 9 gennaio 2018 503

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 520

Delibera 9 gennaio 2018 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del Senato della repubblica fissate per il 4 marzo 2018. (Delibera n. 1/18/CONS)

ALLEGATI

D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 208 <i>Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati</i>	547
D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 209 <i>Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica</i>	548
D.P.R. 28 dicembre 2017 <i>Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati</i>	550
D.P.R. 28 dicembre 2017 <i>Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica</i>	559

PARTE I

IL SISTEMA ELETTORALE

I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere

1. Elettorato attivo e passivo

1.1. Elettorato attivo

Votano per l'elezione delle due Camere¹ i cittadini italiani che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici: la maggiore età (diciotto anni) per l'elezione dei deputati (Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1); il compimento del 25° anno di età per l'elezione dei senatori (Costituzione, art. 58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, quarto comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali², finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

¹ L'art. 4, co. 1, del D.P.R. 361/1957, nel testo modificato dalla L. 270/2005, riprende la dizione costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un "dovere civico".

² Sono misure di prevenzione personali (D.Lgs. 159/2011, art. 6):

- la sorveglianza speciale;
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più province;
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

1.2. Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma, e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

1.3. Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dal D.P.R. 361/1957, recante il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera, che si applica anche alla elezione del Senato in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Sono ineleggibili alla carica di deputato e senatore: i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i Commissari del Governo presso le regioni³, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate

³ La riforma del titolo V della Costituzione ha abrogato gli articoli della Costituzione che prevedevano, nelle regioni a statuto ordinario, la figura del Commissario del Governo. L'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attribuisce, in tutte le Regioni a statuto ordinario, al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie le funzioni già esercitate dal Commissario del Governo, con l'eccezione di alcune di esse, sopprese con la riforma costituzionale ricordata.

dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale⁴ (D.P.R. 361/1957, art. 7, primo comma)⁵.

Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura⁶ (D.P.R. 361/1957, art. 7, terzo comma). In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* (D.P.R. 361/1957, art. 7, u.c.).

L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i presidenti delle province e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (D.P.R. 361/1957, art. 7, quinto comma; D.Lgs. 267/2000, art. 62).

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono esclusi i magistrati delle giurisdizioni superiori. L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di 5 anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. (D.P.R. 361/1957, art. 8).

Un secondo gruppo di cause di ineleggibilità riguarda coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli, ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza

⁴ Quest'ultima causa di ineleggibilità, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), del D.Lgs. 66/2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*, e il cui contenuto era confluito nell'art. 1485 del medesimo D.Lgs. 66/2010 come modificato dal D.Lgs. 248/2012 (art. 4, co. 1, lett. *ddd*), ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. *s*), del D.Lgs. 248/2012, che ha soppresso il citato n. 429).

⁵ Tali cause di ineleggibilità sono riferite anche alle analoghe cariche rivestite presso Stati esteri.

⁶ I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

italiana, abbiano un impiego da Governi stranieri (D.P.R. 361/1957, art. 9).

Un terzo gruppo di cause di ineleggibilità concerne coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato: i soggetti titolari o legali rappresentanti di società o di imprese private titolari di contratti di opere o di somministrazioni, di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese private sussidiate dallo Stato in modo continuativo; i relativi consulenti legali e amministrativi (D.P.R. 361/1957, art. 10).

Non sono, infine, eleggibili i giudici costituzionali (L. 87/1953, art. 7, comma quinto).

La legge 175/2010 ha introdotto una nuova fattispecie di ineleggibilità connessa alla violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

In primo luogo, la legge interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, introducendo il delitto di violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale, nelle forme previste dalla legge 212/1956 (affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda, propaganda elettorale luminosa o figurativa, lancio di volantini) per le persone sottoposte alle misure di prevenzione. Il delitto è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la pena si applica anche al candidato che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e se ne avvale concretamente (L. 575/1965, art. 10, commi 5-*bis* 1 e 5-*bis* 2, introdotti dalla L. 175/2010, art. 1, poi confluiti nel D.Lgs. 159/2011, *Codice antimafia*, artt. 67, comma 7 e 76, comma 8).

La condanna comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (L. 175/2010, art. 2).

1.4. Incandidabilità

L'ordinamento prevede alcune cause di incandidabilità alla carica di parlamentare.

La Corte costituzionale ha evidenziato che le cause di incandidabilità costi-

tuiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sent. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

In particolare, la gran parte delle cause di incandidabilità sono previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi*.

Il provvedimento è stato adottato dal Governo in base alla delega disposta dall'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che, tra i principi e i criteri direttivi, prevede la temporanea incandidabilità a parlamentare di chi abbia riportato condanne definitive per alcuni delitti, ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il testo unico prevede che non possa essere candidato alla Camera e al Senato, e che, comunque non possa ricoprire la carica di deputato e di senatore, chi è stato condannato, in via definitiva, o chi ha patteggiato una pena (ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale) per un delitto, consumato o tentato, ricompreso in una delle seguenti tre categorie.

La prima categoria riguarda le condanne a pena superiore a 2 anni di reclusione per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. a).

Il comma 3-*bis*, richiama i seguenti delitti a carattere associativo:

- art. 416, comma 6, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti di tratta o di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi, nonché ipotesi aggravate del delitto di traffico di immigrati clandestini);
- art. 416, comma 7, c.p. (associazione a delinquere diretta a commettere delitti a sfondo sessuale in danno di minori ovvero diretta a compiere delitti di violenza sessuale in danno di minori, atti sessuali con minorenne o violenza sessuale di gruppo in danno di minori, ovvero diretta a commettere delitti di adescamento di minorenne);
- art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 (associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di contraffazione e di commercializzazione di prodotti con segni falsi);
- art. 416-*bis* c.p. (associazione mafiosa) nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 74 TU stupefacenti (associazione finalizzata al traffico illecito di so-

stanze stupefacenti o psicotrope);

- art. 291-*quater* TU dogane (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

A tali delitti il comma 3-*bis* aggiunge inoltre quelli di tratta di esseri umani, di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù o di acquisto e vendita di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (previsto dall'art. 260 del codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006).

Il comma 3-*quater* riguarda i delitti, non elencati dal codice, aventi finalità di terrorismo. La formula normativa comprende sia le fattispecie associative tipiche (es. associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, ex art. 207-*bis* c.p.) sia ogni delitto comune aggravato dalla finalità di terrorismo, definita dall'art. 270-*sexies* c.p.

La seconda categoria è costituita dalle condanne a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, agli articoli da 314 a 335-*bis* (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. *b*).

Premesso che, in base all'art. 317-*bis* del codice penale, la condanna per i delitti di cui agli articoli 314 (peculato), 317 (concussione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, qualsiasi sia l'entità della pena concretamente irrogata, non è candidabile chi abbia riportato una condanna definitiva alla reclusione superiore a 2 anni per uno dei seguenti delitti:

- Art. 314 (Peculato)
- Art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- Art. 316-*bis* (Malversazione a danno dello Stato)
- Art. 316-*ter* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- Art. 317 (Concussione)
- Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- Art. 319-*ter* (Corruzione in atti giudiziari)
- Art. 319-*quater* (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- Art. 321 (Pene per il corruttore)
- Art. 322 (Istigazione alla corruzione).
- Art. 322-*bis* (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- Art. 323 (Abuso d'ufficio)
- Art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)
- Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

- Art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- Art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- Art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- Art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

La terza categoria riguarda le condanne a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione, per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, come determinata, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 278 del codice di procedura penale (D.Lgs. 235/2012, art. 1, comma 1, lett. c).

Da tale disposizione del codice di rito si ricava che la pena è quella stabilita dalla legge per ciascun delitto non tenendo conto:

- della continuazione;
- della recidiva;
- in generale, delle circostanze del reato.

Le uniche circostanze del reato di cui si deve tener conto nella determinazione della pena sono le seguenti:

- l'aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 c.p., ovvero «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»;
- l'attenuante prevista al n. 4 dell'art. 62 c.p., ovvero l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- le circostanze ad effetto speciale, ovvero circostanze quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

Il codice penale non fornisce un elenco esaustivo di tali delitti in quanto sono numerosissime le leggi speciali che prevedono fattispecie penali.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione. Esso è svolto dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della

condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di documentazione amministrativa.

Gli stessi uffici elettorali accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo (D.Lgs. 235/2012, art. 2, comma 2).

Per i ricorsi contro le decisioni relativi all'accertamento dell'incandidabilità, si applica l'articolo 23 del testo unico per l'elezione della Camera (vedi oltre il paragrafo 2.3).

In caso di incandidabilità sopravvenuta o accertata successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio elettorale competente (Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato e l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, per i deputati e i senatori da eleggere all'estero) procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile (D.Lgs. 235/2012, art. 2, comma 4).

Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia comunque accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera in sede di verifica dei poteri, a norma dell'art. 66 Cost., il quale prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. A tal fine le sentenze definitive di condanna che comportano l'incandidabilità, emesse nei confronti di parlamentari in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice competente per l'esecuzione (art. 665 c.p.p.), alla Camera di appartenenza (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 1).

Se l'accertamento dell'incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more di conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 2).

Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità (D.Lgs. 235/2012, art. 3, comma 3).

Quanto alla durata dell'incandidabilità alla carica di parlamentare, essa decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria del-

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità ha una durata minima di sei anni (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 1). La durata dell'incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l'incandidabilità sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo (D.Lgs. 235/2012, art. 13, comma 3).

La sentenza di riabilitazione del condannato costituisce causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità mentre l'eventuale revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo. L'incandidabilità si estingue, inoltre, nel caso della riabilitazione "antimafia" di cui all'art. 70 del D.Lgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia (D.Lgs. 235/2012, art. 15, commi 3 e 4).

Si ricorda una ulteriore causa di incandidabilità che riguarda i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili del dissesto finanziario dell'ente locale: costoro non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (D.Lgs. 267/2000, art. 248, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 149/2011, art. 6, comma 1, e dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012, art. 3, comma 1, lett. s).

La corte costituzionale (sent. 219/2013) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva che il presidente di regione rimosso a seguito di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario fosse incandidabile alle cariche di deputato e senatore, nonché alle cariche elettive a livello locale, regionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni (d.Lgs. 149/2011, art. 2, comma 3).

Una speciale causa di incandidabilità è prevista per la circoscrizione Estero e riguarda coloro che ricoprono o hanno ricoperto determinate cariche in uno Stato estero (vedi oltre paragrafo 5.1).

1.5. Incompatibilità

Un complesso di cause d'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare ed altre cariche sono definite direttamente dalla Costituzione o da leggi costituzionali: l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore (Cost., art.

65, secondo comma), tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Cost., art. 84, secondo comma), tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Cost., art. 104, ultimo comma), tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (Cost., art. 122, secondo comma), tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Cost., art. 135, sesto comma).

L'art. 65, primo comma, Cost. demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria. Specifiche disposizioni legislative hanno successivamente esplicitato e confermato per alcune singole cariche tali criteri generali di incompatibilità.

Inoltre, l'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (L. 60/1953, art. 1-*bis*, aggiunto dall'art. 10, L. 459/2001).

Divieti di cumulo del mandato parlamentare con altre cariche sono inoltre previsti da specifiche disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie, tra le quali, si ricordano la legge 27 marzo 2004, n. 78, che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l'ufficio di deputato o di senatore e il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. L. 14 settembre 2011, n. 148), art. 13, comma 3, che ha stabilito l'incompatibilità tra le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti⁷.

Infine, un gruppo di cause di incompatibilità è stato introdotto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione di una delle deleghe

⁷ Tale soglia demografica, originariamente fissata a 5.000 abitanti, è stata così aumentata dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni*.

recate dalla citata legge n. 190 del 2012.

In particolare, si prevede la incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e la titolarità dei seguenti incarichi⁸:

- incarichi amministrativi di vertice (segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari) nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale (art. 11, comma 1);
- incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 12, comma 2);
- presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (art. 13, comma 1);
- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali (art. 14, comma 1).

I parlamentari hanno l'obbligo di comunicare al Presidente della Camera di appartenenza gli incarichi ricoperti ai fini dell'accertamento di eventuali cause di incompatibilità. In caso di incompatibilità il parlamentare deve optare tra il mandato parlamentare e l'incarico incompatibile.

2. Procedimento elettorale preparatorio

2.1. Convocazione dei comizi elettorali

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti (Cost., art. 61, primo comma).

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella

⁸ Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità (D.Lgs. 39/2013, art. 19, co. 2).

Gazzetta Ufficiale non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione (D.P.R. 361/1957, art. 11; D.Lgs. 533/1993, art. 4).

2.2. Deposito del contrassegno e dello statuto; dichiarazione dei collegamenti in coalizione; deposito del programma elettorale e indicazione del capo della forza politica

Tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati (per l'elezione alla Camera o al Senato) depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste nei singoli collegi plurinominali e i candidati nei singoli collegi uninominali (D.P.R. 361/1957, artt. 14-17; D.Lgs. 533/1993, art. 8).

La stessa persona non può depositare più di un contrassegno (D.P.R. 14/1994, art. 1, comma 1). È vietato il deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri. I partiti sono tenuti a presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso (D.P.R. 361/1957, art. 14).

All'atto del deposito del contrassegno deve essere depositato anche lo statuto del partito politico, qualora questo sia iscritto al registro nazionale dei partiti politici di cui all'articolo 4 del D.L. 149/2013, o in mancanza di iscrizione, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni (D.P.R. 361/1957, art. 14, primo comma).

I partiti politici che intendono usufruire dei benefici previsti dalla legge (detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società e destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF) devono dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico (art. 2, comma 1, D.L. 149/2013, art. 3, comma 1).

Lo statuto deve, inoltre, riportare i seguenti elementi necessari (D.L. 149/2013, art. 3, comma 2):

- l'indirizzo della sede legale del partito;
- l'indicazione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo (numero, composizione, attribuzioni, modalità di elezione, durata degli incarichi);
- la rappresentanza legale;
- la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
- le procedure deliberative;
- le procedure per lo scioglimento e per le altre cause che incidano sull'attività delle eventuali articolazioni territoriali del partito, nonché i criteri con i quali assicurare a queste le risorse;
- le misure e i procedimenti disciplinari;
- le modalità di selezione delle candidature per le competizioni elettorali;
- le procedure per la modificazione dello statuto, del simbolo e della denominazione;
- l'indicazione del responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e dell'organo deputato ad approvare il rendiconto di esercizio;
- le regole per assicurare la trasparenza, in particolare della gestione economico-finanziaria del partito, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

L'indicazione di tali elementi costituisce una condizione di democrazia interna del partito, così come, sotto un profilo ancor più sostanziale, la predeterminazione di ulteriori elementi, quali:

- l'indicazione dei diritti e i doveri degli iscritti con i relativi istituti ed organi di garanzia;
- le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
- la promozione delle minoranze interne, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;
- le modalità per promuovere la parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive.

Una volta approvato lo statuto, il rappresentante legale del partito deve inviarne una copia autentica alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici istituita presso la Camera dei deputati che ne verifica la presenza degli elementi necessari sopra indicati e che provvede ad iscrivere il partito al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 4).

Entro un mese dalla data di iscrizione nel registro, gli statuti dei partiti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a cura della Commissione.

Inoltre, insieme al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. I collegamenti in coalizione hanno rilievo ai fini del riparto dei seggi.

Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese

in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

L'elenco dei collegamenti, una volta accertata la regolarità delle dichiarazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20° giorno antecedente la votazione (D.P.R. 361/1957, art. 14-*bis*).

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica (D.P.R. 361/1957, art. 14-*bis*, comma 3).

Il deposito del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, del programma elettorale e dell'eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, che provvede, inoltre, a designare, con atto autenticato dal notaio, per ciascuna circoscrizione (al Senato, per ciascuna circoscrizione regionale), un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei relativi documenti (D.P.R. 361/1957, artt. 15 e 17).

Entro 10 giorni dal termine per il deposito dei contrassegni, il Ministero dell'interno pubblica, in una apposita sezione del proprio sito *internet*, denominata *Elezioni trasparenti*, per ciascun partito: il contrassegno depositato (con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito); lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale con il nome del capo della forza politica (L. 165/2017, art. 4, comma 1).

2.3. *Presentazione delle candidature*

La presentazione delle candidature è effettuata, nell'ambito di ciascun collegio plurinominali (sia alla Camera, sia al Senato) per liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali. Le liste recano anche l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel medesimo collegio plurinominali (D.P.R. 361/1957, artt. 18-*bis*-24; D.Lgs. 533/1993, artt. 9-11).

La presentazione delle liste è effettuata, per ciascuna circoscrizione, presso la cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo di regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione (D.P.R. 361/1957, art. 20; D.Lgs. 533/1992, art. 9, comma 5).

A pena di inammissibilità, ciascuna lista deve presentare candidature almeno in due terzi dei collegi plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

Ciascuna lista in ogni collegio plurinominali, sia alla Camera, sia al Senato, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, in numero non inferiore alla metà e non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

Alla lista è allegato un elenco di 4 candidati supplenti, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3-*bis*).

Inoltre, ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con l'atto di sottoscrizione della stessa (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2-*bis*).

Nel caso di liste collegate tra loro queste presentano il medesimo candidato in ciascun collegio uninominali. L'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione da ciascun rappresentante del partito delle liste tra loro collegate che presentano il candidato⁹. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominali in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali (ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2) queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti di tutte

⁹ In alternativa la dichiarazione di accettazione può essere firmata dal presidente o segretario del partito (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, gennaio 2018, p. 62).

le liste tra loro collegate (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1-*bis*).

Per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato - a livello nazionale, alla Camera, a livello regionale, al Senato - in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 3.1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4-*bis*).

Tali prescrizioni si intendono riferite al numero delle candidature e non a quello delle persone fisiche; di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando più volte le candidature multiple. Ad esempio, chi si candida in 5 collegi plurinominali esprime tante candidature quanti sono i collegi medesimi e non, trattandosi di una stessa persona, una sola candidatura. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti, comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste. A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e candidature, anche l'elenco dei candidati supplenti (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, gennaio 2018, pp. 77-78).

A pena di nullità, nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, né può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 1 e 6). Ciascun candidato può invece presentarsi in più collegi plurinominali, fino al massimo di cinque (candidatura plurima), in liste aventi il medesimo contrassegno (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 2) e qualora venga eletto in più collegi, è proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lett. *e*) (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 17-*bis*, comma 3).

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma può essere contestualmente candidato, con il medesimo contrassegno, anche fino al massimo di cinque collegi plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 3 e 4) e qualora venga eletto sia nel collegio uninominale, sia in uno o più

collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1-*bis*; D.Lgs. 533/1993, art. 17-*bis*, comma 3).

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominali, né uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5).

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali – con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali ivi compresi – deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

Un diverso regime delle sottoscrizioni è previsto per la presentazione delle candidature nella circoscrizione Estero e nella regione Valle d'Aosta (si vedano, rispettivamente il paragrafo 5.3 e il capitolo IV).

Sia per la Camera, sia per il Senato, in caso di scioglimento che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale¹⁰, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2018, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per l'elezione della Camera e del Senato è ridotto a un quarto, (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1123)¹¹.

La riduzione delle sottoscrizioni si riferisce esclusivamente al numero minimo (pari a 375 firme), in considerazione della *ratio* della norma che mira a facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto (Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994).

¹⁰ I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma).

¹¹ La legge di modifica del sistema elettorale aveva previsto, unicamente per le elezioni politiche del 2018, la riduzione della metà del numero delle sottoscrizioni (L. 165/2017, art. 6, commi 3-5). Per le elezioni politiche del 2013, e nel caso in cui il decreto di scioglimento della Camera e del Senato avesse anticipato di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura (come poi si verificò), l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 18 dicembre 2012, n. 223 (convertito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232) aveva ridotto ad un quarto il numero delle sottoscrizioni necessarie ai fini della presentazione delle candidature alle elezioni politiche, previsto dalle disposizioni allora vigenti (comma 1 dell'art. 18-*bis* del D.P.R. 361/1957 per la Camera, nonché art. 9, comma 2, del D.Lgs. 533/1993 per il Senato).

Nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Limitatamente alle elezioni politiche del 2018 sono esonerati dalla raccolta delle firme anche i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera alla data del 15 aprile 2017 (L. 52/2015, art. 2, comma 36, come modificato dalla L. 165/2017, art. 6, comma 1)¹²;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Nei casi in cui non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale o dal presidente del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autentificato da un notaio. La sottoscrizione può anche essere effettuata dai rappresentanti incaricati di depositare le liste di candidati ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 361/1957, a condizione che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, oppure essi esibiscano, all'atto della presentazione delle candidature, un apposito mandato autentificato da un notaio (D.L. 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 6).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (D.P.R. 361/1957, art. 20, 6° comma). La raccolta delle firme, che devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 53/1990 (notai, giudici di pace, presidenti di provincia, sindaci, assessori comunali e provinciali, sindaci metropolitani ecc.), deve avvenire su moduli appositi che riportano il contrassegno di lista e le generalità dei candidati; la dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni che compongono la circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 20).

¹² Una disposizione analoga era prevista, limitatamente alle elezioni politiche del 2008, dall'art. 4 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24 (conv. L. 27 febbraio 2008, n. 30) che stabiliva che nessuna sottoscrizione fosse richiesta per le liste rappresentative di partiti che al 16 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fossero presenti nel Parlamento con almeno due componenti, oppure che avessero almeno due rappresentanti al Parlamento europeo. Tale rappresentatività doveva essere attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei partiti o gruppi politici interessati, ovvero dei loro legali rappresentanti.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2018 possono autenticare le sottoscrizioni anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale (L. 165/2017, art. 6, comma 7).

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere apposte su appositi moduli, riportanti:

- il contrassegno di lista;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali;
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominali.

(Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica* 4 marzo 2018, *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, gennaio 2018, p. 46).

La raccolta delle firme può avvenire esclusivamente nei 180 giorni antecedenti il termine finale fissato per la presentazione delle candidature; non si considerano valide le sottoscrizioni raccolte precedentemente a questa data (L. 53/1990, art. 14, comma 3).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 23).

Il Ministero dell'interno, entro il 45° giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti (D.P.R. 361/1957, art. 20, 9° comma).

Entro 10 giorni dal termine per il deposito delle liste, il Ministero dell'interno pubblica - nella stessa sezione del proprio *internet* denominata *Elezioni traspa-*

renti nella quale pubblica i contrassegni, gli statuti e i programmi elettorali (vedi sopra paragrafo 2.2) - le liste dei candidati (L. 165/2017, art. 4, comma 2).

3. Modalità di espressione del voto

Il sistema per l'elezione della Camera e quello per l'elezione del Senato prevedono disposizioni analoghe con riguardo all'espressione del voto e alle caratteristiche della scheda elettorale (D.P.R. 361/1957, artt. 4, comma 2, 31 e 58; D.Lgs. 533/1993, artt. 11, comma 3 e 14).

L'elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto, il contrassegno della lista a lui collegata, con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni delle liste collegate in una coalizione, con a fianco i candidati al collegio plurinominale, sono riprodotti sotto il nome del candidato al collegio uninominale cui sono collegate, su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste sono stabiliti mediante sorteggio. Ogni contrassegno è riprodotto con il diametro di tre centimetri (D.P.R. 361/1957, art. 31, commi 1, 2, 3 e 4).

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata. Il voto è valido anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata. Se l'elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Non è prevista l'espressione di preferenze¹³ (D.P.R. 361/1957, artt. 4, 58 e 59-*bis*; D.Lgs. 533/1993, art. 14).

¹³ Diversamente da quanto previsto per l'elezione nella circoscrizione Estero (vedi *infra*).

Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto è nullo (D.P.R. 361/1957, art. 59-*bis*, comma 3).

Le indicazioni sulle modalità di voto sono riportate in un apposito rettangolo nella parte esterna della scheda elettorale: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio" (D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 5).

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intransportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, possono, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, richiedere al sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall'elettore provvede alla raccolta domiciliare del voto (D.L. 1/2006, conv. L. 22/2006, art. 1).

A partire dalle elezioni politiche del 2018, i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche sono ammessi ad esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero (sia alla Camera, sia al Senato) con modalità analoghe a quelle per i cittadini residenti all'estero (vedi oltre il paragrafo 5).

Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. All'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, le apparecchiature sono prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale e

sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. La violazione del divieto di cui sopra è punita con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro (D.L. 49/2008, conv. L. 96/2008).

Inoltre, ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, recante un codice progressivo alfanumerico, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Prima di consegnare la scheda all'elettore, il presidente del seggio annota il codice progressivo e al momento della restituzione della scheda stacca il tagliando antifrode e controlla che il codice progressivo sia lo stesso di quello annotato (D.P.R. 361/1957, artt. 31, comma 5, e 58).

4. Operazioni di voto e di scrutinio

Gli elettori possono votare dalle ore 7 alle ore 23 nella sola giornata della domenica stabilita per la convocazione dei comizi elettorali (L. 147/2013, art. 1, comma 399¹⁴).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono proseguire senza interruzione ed essere completate entro le ore 14 del giorno successivo (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73; D.Lgs. 533/1993, art. 22).

Si procede, in primo luogo, alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera (D.Lgs. 533/1993, art. 22, comma 6).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 2, 3° comma). Lo scrutinio per le elezioni

¹⁴ La L. 147/2013 ha stabilito lo svolgimento delle operazioni di votazione in una unica giornata, per tutti i tipi di elezione e per le consultazioni referendarie, a decorrere dal 2014. In precedenza le operazioni di voto si svolgevano dalle 8 alle 22 della domenica e dalla 7 alle 15 del lunedì successivo.

regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali (D.L. 161/1976, art. 2, 4° comma).

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (L. 205/2017, art. 1, comma 1124).

5. Il voto nella circoscrizione Estero

Due leggi di revisione costituzionale hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una "circoscrizione Estero"¹⁵.

La disciplina conseguente lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali - detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero - è dunque pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

L'art. 3 della L. Cost. n. 1 del 2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l'attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale. La legge 459/2001¹⁶ (seguita, nel 2003, dal regolamento di attuazione¹⁷) ha attuato questa previsione costituzionale.

¹⁵ L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.

¹⁶ L. 27 dicembre 2001, n. 459, *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*.

¹⁷ D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, *Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*.

Successivamente, la L. 52/2015¹⁸ ha esteso anche agli elettori temporaneamente all'estero la possibilità di votare per corrispondenza per la circoscrizione Estero.

5.1. Elettorato attivo

Votano per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le liste sono predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Governo realizza unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenuti dai comuni, e quelli degli schedari consolari, anch'essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all'estero (L. 459/2001, art. 5, comma 1).

Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge (D.P.R. 104/2003, art. 5, comma 8).

La legge consente, tuttavia, agli elettori residenti all'estero di esercitare, in occasione di ogni consultazione per l'elezione della Camera e del Senato, l'opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, comma 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all'estero.

I residenti all'estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell'anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l'ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all'estero è il comune di Roma Capitale (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la

¹⁸ L. 6 maggio 2015, n. 52, *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*.

scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il 10° giorno successivo all'indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all'estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art. 1, comma 2). Essi possono presentarsi, entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni, all'ufficio consolare chiedendo di essere riscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

La legge 52/2015 ha introdotto la possibilità anche per gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per lavoro, studio o cure mediche di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all'AIRE, e residenti in un altro Paese estero. (L. 459/2001, art. 4-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 37, della L. 52/2015).

In occasione delle elezioni politiche del 2013 ai cittadini temporaneamente all'Estero per motivi di servizio o per missioni internazionali è stata concessa la possibilità di votare per corrispondenza, all'Estero, per le circoscrizioni del territorio nazionale (Camera e Senato) in cui è compreso il comune di Roma Capitale, e non per la circoscrizione Estero (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, conv. L. 31 dicembre 2012, n. 232).

Disposizioni analoghe (ma non del tutto coincidenti) furono adottate anche in occasione delle elezioni politiche e del *referendum* costituzionale del 2006 (art. 1, co. 3-*sexies*, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22), delle elezioni politiche del 2008 (art. 2 del D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, conv. dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30), nonché delle consultazioni referendarie del 2011 (art. 2 del D.L. 11 aprile 2011, n. 37, conv. dalla L. 1° giugno 2011, n. 78). Nelle elezioni politiche del 2006 e del 2008, i cittadini temporaneamente all'Estero votarono per la circoscrizione Estero.

Per esercitare il diritto di voto, l'interessato deve trovarsi temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni e deve presentare una apposita richiesta, valida per un'unica consultazione elettorale, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il 32° giorno prima della data delle elezioni. Anche i familiari

conviventi con i cittadini temporaneamente all'estero possono votare per corrispondenza con le medesime modalità (L. 459/2001, art. 4-*bis*, commi 1 e 2).

Una volta ricevute le richieste di opzione, i comuni sono tenuti a trasmettere immediatamente al Ministero dell'interio l'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che hanno scelto di votare nel Paese in cui si trovano, previa annotazione nelle liste sezionali elettorali. Il Ministero dell'interio entro il 28° giorno antecedente la data delle elezioni, comunica l'elenco degli optanti al Ministero degli affari esteri, che a sua volta trasmette i loro nominativi agli uffici consolari competenti. Gli uffici consolari inseriscono tali nominativi in elenchi speciali (L. 459/2001, art. 4-*bis*, comma 3).

Una disciplina speciale è prevista per l'espressione del diritto di voto da parte degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali. Per tali elettori, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, previa intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interio, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto delle Forze armate e di Polizia anche negli Stati con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica non garantisce lo svolgimento regolare dell'esercizio dei voto; in tali Stati il voto per corrispondenza non è ammesso, ad eccezione appunto del personale militare in missione (L. 459/2001, artt. 4-*bis*, comma 5 e 20, comma 1-*bis*).

5.2. Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell'ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti

tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

Si riportano di seguito le tabelle, **relative alle elezioni politiche del 4 marzo 2018**, di assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione rispettivamente della Camera e del Senato, approvate con due distinti decreti del Presidente della Repubblica emanati in data 28 dicembre 2017.

**ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

(D.P.R. 28 dicembre 2017)

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	4	198.847	5
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	2	315.584 (*)	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	6		12

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alle relative ripartizioni di un seggio in più.

**ASSEGNAZIONE ALLE RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
DEL NUMERO DEI SEGGI SPETTANTI PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

(D.P.R. 28 dicembre 2017)

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	1	198.844	2
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	0	1.559.068 (*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	1		6

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

5.3. Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Possono candidarsi in una sola ripartizione della circoscrizione Estero sia gli elettori residenti in Italia, sia quelli residenti all'estero; gli elettori residenti all'estero possono candidarsi esclusivamente nella ripartizione in cui sono residenti (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. b)¹⁹.

In ogni caso, un candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominali, né uninominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5, introdotto dalla L. 165/2017, art. 1, comma 11).

Gli elettori residenti all'Estero possono candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale a condizione che abbiano esercitato l'opzione del voto in Italia (L. 459/2001, artt. 8, comma 4 e 4, comma 1).

Per le cause di ineleggibilità e di incandidabilità si applica la disciplina vigente per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale (vedi sopra paragrafo 1).

Inoltre, non possono essere candidati nella circoscrizione Estero, gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero (L. 459/2001, art. 8, comma 4-bis, introdotto dalla L. 165/2017, art. 6, comma 2, lett. b).

La presentazione delle candidature sia per i senatori, sia per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. a) e c).

In occasione delle elezioni politiche del 2018, non si applicano alla circoscrizione Estero le riduzioni delle firme previste transitoriamente per le circoscrizioni e regioni del territorio nazionale (Ministero dell'interno, *Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero*

¹⁹ Disposizione così modificata dall'art. 6, comma 2, lett. b), della L. 165/2017. Fino alle elezioni del 2013 potevano candidarsi nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani residenti ed elettori in una delle ripartizioni della circoscrizione.

4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, gennaio 2018, p. 44).

Analogamente a quanto previsto per la presentazione delle liste per le elezioni della Camera, nessuna sottoscrizione è richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 2; L. 459/2001, art. 8, comma 1; L. 270/2005, art. 2):

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura che è in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Limitatamente alle elezioni politiche del 2018 sono esonerati dalla raccolta delle firme anche i partiti costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera alla data del 15 aprile 2017 (L. 52/2015, art. 2, comma 36, come modificato dalla L. 165/2017, art. 6, comma 1);
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Si applicano, inoltre, le disposizioni che prevedono la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato (D.P.R. 361/1957, art. 18-*bis*, comma 1).

Le liste devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. *d*).

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, comma 3).

Più partiti o gruppi possono presentare liste comuni, contrassegnate da un simbolo composito (L. 459/2001, art. 8, comma 2).

Per la presentazione delle liste e dei contrassegni si osservano le norme stabilite in materia dal D.P.R. 361/1957 (artt. 14-26), in quanto compatibili (L. 459/2001, art. 8, comma 1).

5.4. Modalità di espressione del voto

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, comma 2).

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori ammessi al voto per corrispondenza (ossia gli elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia e quelli temporaneamente all'estero che abbiano esercitato l'opzione per il voto all'estero), un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, comma 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, comma 6).

Gli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste pervenute entro il giovedì antecedente la data delle elezioni, insieme agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (L. 459/2001, art. 12, comma 7).

Le operazioni di scrutinio sono effettuate nei seggi elettorali speciali costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero contestualmente allo scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (L. 459/2001, artt. 13, comma 1 e 14, comma 1).

5.5. Attribuzione dei seggi

L'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. Essa segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. In secondo luogo l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L'Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall'operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L'Ufficio proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

5.6. Vacanza dei seggi

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

II – Il sistema per l'elezione della Camera

1. Caratteristiche del sistema

Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (Cost., art. 56, secondo comma).

Per l'elezione dei 618 deputati nel territorio nazionale, il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), a seguito della riforma introdotta dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

- il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infraregionale;
- 231 seggi sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
- il sistema prevede la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni nei collegi uninominali;
- i restanti 386 seggi sono innanzitutto ripartiti a livello nazionale con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi – per ciascuna coalizione – tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo – analogamente a quanto avviene a livello nazionale – prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei 63 collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi;
- per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; men-

tre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);

- non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi;
- in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
- fa eccezione la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale;
- l'elettore dispone di un unico voto, valido ad eleggere il candidato uninominale e, insieme, a formare la cifra elettorale della lista;
- sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali.

Si analizzano di seguito i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero e quella concernente la Valle d'Aosta sono illustrate in apposite schede.

2. Circoscrizioni elettorali

Il territorio nazionale è suddiviso in 27 circoscrizioni (oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce una circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti) corrispondenti al territorio delle Regioni o, per le sei Regioni più popolate, a quello di una o più province. Solo la Lombardia è ripartita in quattro circoscrizioni; le altre cinque Regioni italiane più popolate (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) in due (D.P.R. 361/1957, Tabella A).

Nelle circoscrizioni sono costituiti 231 collegi uninominali (oltre al collegio uninominale della Valle d'Aosta). I collegi uninominali sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione, ad eccezione della circoscrizione Trentino – Alto Adige, ripartita in 6 collegi uninominali, e della circoscrizione Molise, ripartita in 2 collegi uninominali.

I confini dei collegi uninominali sono definiti dal decreto legislativo 12

dicembre 2017, n. 189, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

I collegi uninominali di Trentino - Alto Adige e Molise, sono definiti direttamente dalla legge elettorale (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 2, e Tabella A.1).

Per l'assegnazione degli altri 386 seggi, ciascuna circoscrizione è ripartita in 63 collegi plurinominali. Anche i confini dei collegi uninominali sono stati determinati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189; essi – sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 165/2017 – sono costituiti di norma dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8 (D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 3). A ciascuna circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento²⁰, fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero (Cost., art. 56, quarto comma; D.P.R. 361/1957, art. 3, commi 1 e 2).

Si riportano le tabelle, **relative alle elezioni della Camera del 4 marzo 2018**, di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione, approvate con il D.P.R. 28 dicembre 2017.

²⁰ Il D.P.R. 6 novembre 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012) ha determinato la popolazione legale sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente del 2011. La ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine provvede un D.P.R., proposto dal Ministro dell'interno, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali. Con il medesimo D.P.R. viene determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018

Tabella di assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale
(D.P.R. 28 dicembre 2017)

CIRCOSCRIZIONI		POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
II	Piemonte 2	2.116.136	22	374	22
III	Lombardia 1	3.805.895	39	55.226(*)	40
IV	Lombardia 2	2.088.579	21	68.988(*)	22
V	Lombardia 3	2.175.099	22	59.337(*)	23
VI	Lombardia 4	1.634.578	16	95.842(*)	17
VII	Veneto 1	1.932.447	20	9.027	20
VIII	Veneto 2	2.923.457	30	38.327	30
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	12	66.239(*)	13
X	Liguria	1.570.694	16	31.958	16
XI	Emilia-Romagna	4.342.135	45	14.440	45
XII	Toscana	3.672.202	38	17.704	38
XIII	Umbria	884.268	9	18.729	9
XIV	Marche	1.541.319	16	2.583	16
XV	Lazio 1	3.622.611	37	64.284(*)	38
XVI	Lazio 2	1.880.275	19	53.026(*)	20
XVII	Abruzzo	1.307.309	13	57.086(*)	14
XVIII	Molise	313.660	3	25.147	3
XIX	Campania 1	3.054.956	31	73.655(*)	32
XX	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
XXI	Puglia	4.052.566	42	13.384	42
XXII	Basilicata	578.036	6	1.010	6
XXIII	Calabria	1.959.050	20	35.630	20
XXIV	Sicilia 1	2.365.463	24	57.359(*)	25
XXV	Sicilia 2	2.637.441	27	40.824	27
XXVI	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
XXVII	Valle d'Aosta	126.806	1	30.635	1
XXVIII	Trentino-Alto Adige	1.029.475	10	67.765(*)	11
TOTALE		59.433.744	607		618

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4 MARZO 2018

Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

(D.P.R. 28 dicembre 2017)

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
1	Piemonte 1			Quoziente:	97.729			
	Piemonte 1 - 01	1.148.880		11	73.861(*)	12	5	7
	Piemonte 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
	Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2	Piemonte 2			Quoziente:	96.188			
	Piemonte 2 - 01	1.115.105		11	57.037(*)	12	4	8
	Piemonte 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
	Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3	Lombardia 1			Quoziente:	95.147			
	Lombardia 1 - 01	839.843		8	78.667(*)	9	3	6
	Lombardia 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
	Lombardia 1 - 03	1.125.385		11	78.768(*)	12	5	7
	Lombardia 1 - 04	849.013		8	87.837(*)	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4	Lombardia 2			Quoziente:	94.935			
	Lombardia 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
	Lombardia 2 - 02	1.216.693		12	77.473(*)	13	5	8
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5	Lombardia 3			Quoziente:	94.569			
	Lombardia 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
	Lombardia 3 - 02	1.112.109		11	71.850(*)	12	4	8
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6	Lombardia 4			Quoziente:	96.151			
	Lombardia 4 - 01	832.231		8	63.023(*)	9	3	6
	Lombardia 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7	Veneto 1			Quoziente:	96.622			
	Veneto 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
	Veneto 1 - 02	944.333		9	74.735(*)	10	4	6
	Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8	Veneto 2			Quoziente:	97.448			
	Veneto 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
	Veneto 2 - 02	859.205		8	79.621(*)	9	3	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Veneto 2 - 03	1.142.891		11	70.963(*)	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9	Friuli Venezia Giulia			Quoziente:	93.868			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10	Liguria			Quoziente:	98.168			
	Liguria - 01	782.132		7	94.956(*)	8	3	5
	Liguria - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
11	Emilia Romagna			Quoziente:	96.491			
	Emilia-Romagna 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	Emilia-Romagna 02	1.039.258		10	74.348(*)	11	4	7
	Emilia-Romagna 03	976.243		10	11.333	10	4	6
	Emilia-Romagna 04	1.229.366		12	71.474(*)	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12	Toscana			Quoziente:	96.636			
	Toscana - 01	1.096.381		11	33.385	11	4	7
	Toscana - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	Toscana - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	Toscana - 04	818.510		8	45.422(*)	9	3	6
	Totale	3.672.202	38	37		38	14	24
13	Umbria			Quoziente:	98.252			
	Umbria - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14	Marche			Quoziente:	96.332			
	Marche - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	Marche - 02	761.657		7	87.333(*)	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15	Lazio 1			Quoziente:	95.331			
	Lazio 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Lazio 1 - 02	1.232.144		12	68.172(*)	13	5	8
	Lazio 1 - 03	1.116.973		11	68.332(*)	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24
16 Lazio 2				Quoziente:	94.013			
	Lazio 2 - 01	842.882		8	90.776(*)	9	3	6
	Lazio 2 - 02	1.037.393		11	3.250	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17 Abruzzo				Quoziente:	93.379			
	Abruzzo - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	Abruzzo - 02	555.774		5	88.879(*)	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18 Molise				Quoziente:	104.553			
	Molise - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19 Campania 1				Quoziente:	95.467			
	Campania 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	Campania 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	Campania 1 - 03	936.419		9	77.216(*)	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20 Campania 2				Quoziente:	96.851			
	Campania 2 - 01	729.301		7	51.344(*)	8	3	5
	Campania 2 - 02	904.921		9	33.262	9	3	6
	Campania 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21 Puglia				Quoziente:	96.489			
	Puglia - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	Puglia - 02	1.039.285		10	74.395(*)	11	4	7
	Puglia - 03	1.044.467		10	79.577(*)	11	4	7
	Puglia - 04	947.029		9	78.628(*)	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22 Basilicata				Quoziente:	96.339			
	Basilicata - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23 Calabria				Quoziente:	97.952			
	Calabria - 01	941.190		9	59.622(*)	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Calabria - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24	Sicilia 1			Quoziente:	94.618			
	Sicilia 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	Sicilia 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	Sicilia 1 - 03	809.918		8	52.974(*)	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25	Sicilia 2			Quoziente:	97.683			
	Sicilia 2 - 01	823.275		8	41.811(*)	9	3	6
	Sicilia 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	Sicilia 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26	Sardegna			Quoziente:	96.433			
	Sardegna - 01	890.256		9	22.359	9	3	6
	Sardegna - 02	749.106		7	74.075(*)	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28	Trentino- Alto Adige			Quoziente:	93.588			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

3. Attribuzione dei seggi con metodo maggioritario e proclamazione degli eletti nei collegi uninominali

Ciascun ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti i verbali dalle sezioni elettorali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *a*) e *b*):

- determina la “cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale”, sommando i voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
- proclama eletto, in ciascuno dei collegi uninominali, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età.

4. Attribuzione dei seggi con metodo proporzionale e proclamazione degli eletti nei collegi plurinominali

4.1. Cifre elettorali di coalizioni e liste

Una volta effettuate le proclamazioni dei candidati nei collegi uninominali, gli uffici centrali circoscrizionali procedono, quindi, ad una serie di ulteriori operazioni preliminari all’attribuzione dei restanti seggi (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *c*)-*i*).

In particolare ciascun ufficio determina:

- la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista: tale cifra è data dalla somma dei voti espressi in favore della lista stessa, inclusi i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali; nel caso di coalizioni i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono ripartiti proporzionalmente tra le liste della coalizioni;
- la cifra elettorale (assoluta e percentuale) di collegio plurinominale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista (tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa);
- la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale;
- la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell’ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre indivi-

duali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

- il totale dei voti validi della circoscrizione, dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste.

Ricevuti i verbali delle operazioni compiute dagli uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale determina (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. *a*)-*d*):

- la “cifra elettorale nazionale di ciascuna lista”: essa è costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali²¹ della lista; è questo il totale dei voti validi conseguiti dalla lista nel territorio nazionale;
- il totale nazionale dei voti validi, costituito dalla somma delle cifre elettorali delle liste;
- la “cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione”: è costituita dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che hanno reso reciproche dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*; è cioè il totale dei voti validi conseguiti dalla coalizione nel territorio nazionale. Non vengono sommati i voti delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale meno dell'1 per cento dei voti validi, fatto salvo quanto previsto per le liste delle minoranze linguistiche (vedi paragrafo 4.2);
- la “cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste”, calcolata analogamente a quella nazionale.

4.2. Soglie di sbarramento

Sono ammesse alla assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali soltanto:

- le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste partecipanti almeno una lista che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi oppure che sia rappresentativa di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. *e*), n. 1);

²¹ La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista e il “totale circoscrizionale dei voti validi” della circoscrizione sono determinati e comunicati da ciascuno degli uffici centrali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 77, comma 1, lett. *f*).

- all'interno di ciascuna coalizione ammessa al riparto le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento del totale nazionale dei voti validi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. g);
- le liste che non fanno parte di alcuna coalizione ovvero facciano parte di una coalizione che non ottiene almeno il 10 per cento del totale nazionale dei voti validi, le c.d. "liste singole", che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi o siano rappresentative di minoranze linguistiche (vedi oltre) (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. e), n. 2).

Ai fini dell'applicazione delle diverse soglie di sbarramento, sono ammesse le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

4.3. Ripartizione fra coalizioni e liste singole in ambito nazionale

La prima ripartizione dei 386 seggi da assegnare nei collegi plurinominali è effettuata in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste singole, ammesse alla ripartizione dei seggi in base alla disciplina delle soglie di sbarramento sopra illustrata. Il metodo di ripartizione proporzionale applicato è quello detto dei quozienti interi e dei maggiori resti (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. f).

Il quoziente di ripartizione (quoziente naturale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo per 386 (totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale, esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta) la somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle liste ammesse al riparto. A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale nazionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti,

a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

4.4. Assegnazione alle liste ammesse dei seggi spettanti alle coalizioni

Prima di procedere alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni, l'Ufficio elettorale nazionale ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione fra le liste ammesse al riparto²² che la compongono. Queste operazioni non concernono, ovviamente, le liste singole che hanno partecipato alla assegnazione dei seggi visto sopra (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. g).

La ripartizione fra le liste dei seggi assegnati a ciascuna coalizione è proporzionale, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Il quoziente è determinato dividendo per il numero di seggi assegnati alla coalizione la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse. Come sempre, il quoziente è costituito dalla parte intera del risultato di questa divisione e si applicano le disposizioni viste sopra in caso di seggi che rimangono ancora da attribuire.

4.5. Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

I seggi da attribuire con metodo proporzionale a ciascuna circoscrizione - ossia quelli calcolati in base alla rispettiva popolazione, ai sensi dell'art. 56 Cost., da cui sono sottratti il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione - sono dapprima ripartiti fra le coalizioni di liste e le liste singole e successivamente, all'interno di questa prima assegnazione, fra le liste ammesse che compongono le coalizioni.

Entrambe le ripartizioni sono effettuate, dall'Ufficio centrale nazionale, in proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente circoscrizionale.

²² Come si è detto, si tratta delle liste che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi e delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che hanno conseguito almeno il 20 per cento del totale dei voti validi nella regione o 2 candidati eletti nei collegi uninominali.

A ciascuna coalizione e lista singola sono prioritariamente assegnati un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste e coalizioni secondo l'ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Il sistema è volto a far sì che ciascuna coalizione o lista singola ottenga – dalla somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla assegnazione effettuata in ambito nazionale e, nello stesso tempo, tende a far sì che ciascuna circoscrizione ottenga al termine – come somma di tutti i seggi in essa assegnati a tutte le liste – il totale dei seggi ad essa spettanti in base alla popolazione censita.

Ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste singole e le coalizioni, l'Ufficio centrale nazionale, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le coalizioni di liste e le singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a livello nazionale.

Terminate queste operazioni l'Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste cosiddette 'eccedentarie' (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette 'deficitarie' (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista 'eccedentaria' cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. b).

La fase ulteriore (assegnazione dei seggi a ciascuna lista) riguarda soltanto le liste facenti parte di coalizioni: le liste singole ottengono già dalle operazioni precedenti la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi ad esse assegnati.

Alla ripartizione partecipano soltanto le liste ammesse in base ai sopra detti parametri di soglia.

La procedura è del tutto analoga a quella sopra descritta per la ripartizione dei seggi tra coalizioni e liste singole (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. i).

4.6. Ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali

L'ultima fase consiste nella ripartizione nei collegi plurinominali dei seggi attribuiti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione a seguito delle operazioni sopra descritte.

Tale operazione è effettuata per ciascuna circoscrizione dagli uffici centrali circoscrizionali.

Si segue lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominali, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponde al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste 'eccedentarie' e liste 'deficitarie'.

La procedura di compensazione tra liste 'eccedentarie' e liste 'deficitarie' per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è basata sul principio in base al quale la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominali può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione (D.P.R. 361/1957, art. 83-*bis*, comma 1).

Nel dettaglio, l'Ufficio centrale circoscrizionale divide la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominali delle liste e delle singole liste che (dai calcoli precedenti) ottengono seggi in quella circoscrizione, per il numero di seggi da

attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio, senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Sono escluse dall'attribuzione sulla base delle maggiori parti decimali le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione.

Terminate queste operazioni, l'Ufficio verifica che a ciascuna lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale) il numero di seggi attribuito a livello circoscrizionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra liste cosiddette 'eccedentarie' e liste cosiddette 'deficitarie' secondo la procedura sopra descritta.

4.7. Proclamazione degli eletti ed eventuale incapacienza delle liste

Alla proclamazione degli eletti (D.P.R. 361/1957, art. 84) provvede l'ufficio elettorale circoscrizionale in base alle assegnazioni di seggio effettuate con le modalità viste nel paragrafo precedente.

L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale i candidati secondo l'ordine di successione nel quale sono posti nella lista, sino a concorrenza del numero di seggi assegnati nei medesimi collegi a ciascuna lista.

Se l'ufficio elettorale circoscrizionale non può procedere a tutte le proclamazioni perché è esaurito il numero di candidati presenti in una lista, provvede alla assegnazione del seggio alla medesima lista in altro collegio o circoscrizione, ovvero, alla assegnazione del seggio ad altra lista della stessa coalizione (D.P.R. 361/1957, art. 84).

Si applicano i seguenti criteri:

- sono proclamati dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, prima in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente non utilizzata per una precedente assegnazione di seggio e, in caso di ulteriori seggi da assegnare, in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente già utilizzata secondo l'ordine decrescente (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 2);

- esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i c.d. "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale), e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 3, e art. 77, comma 1, lett. h);
- qualora sia esaurita questa prima graduatoria, l'assegnazione è fatta alla medesima lista in altra circoscrizione, prima nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, poi in quelle che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggio secondo l'ordine decrescente delle parti decimali (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 4);
- in caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 5);
- nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 84, commi 6 e 7).

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata dagli uffici elettorali circoscrizionali (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1, e art. 77, comma 1, lettera e).

Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 2).

5. Vacanza dei seggi

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 1). In caso di esaurimento della lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'ufficio elettorale circoscrizionale (D.P.R. 361/1957, art. 84, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5: si veda il paragrafo precedente).

Quando, invece, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema mag-

gioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni (D.P.R. 361/1957, art. 86, comma 3 e 4; D.Lgs. 533/1993, art. 21-*ter*, commi da 1 a 6).

III – Il sistema per l'elezione del Senato

1. Caratteristiche del sistema

Il numero dei senatori elettivi è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (Cost., art. 57, secondo comma).

Per l'elezione dei 309 senatori nel territorio nazionale, la legge elettorale per il Senato della Repubblica – disciplinata dal Testo unico di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 – prevede un sistema elettorale di tipo misto, parte maggioritario e parte proporzionale, analogo a quello della Camera.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano tale sistema sono i seguenti:

- il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni regionali, ciascuna corrispondente ad una regione;
- 109 seggi sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni regionali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; nella regione Molise è costituito un collegio uninominale;
- a questi si aggiungono un seggio assegnato nella regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale e 6 seggi assegnati in altrettanti collegi uninominali nella regione Trentino - Alto Adige;
- i restanti 193 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell'ambito di 33 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento;
- le soglie per accedere al riparto dei seggi sono calcolate a livello nazionale e regionale: per le liste singole è pari al 3% dei voti validi a livello nazionale o al 20% dei voti validi almeno in una regione, e per le coalizioni al 10% dei voti validi a livello nazionale, a condizione che almeno una lista della coalizione abbia conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale o il 20% dei voti validi almeno in una regione (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- in ciascun collegio plurinominali sono proclamati eletti, nei limiti dei

seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;

- sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere, sia nelle candidature nei collegi uninominali, sia nei collegi plurinominali.

Si analizzano di seguito in dettaglio i principali aspetti di questa disciplina. La normativa elettorale relativa alla circoscrizione Estero e quella concernente la Valle d'Aosta sono illustrate in apposite schede.

2. Circoscrizioni elettorali

Salvi i 6 seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il Senato è eletto su base regionale (Cost., art. 57, primo comma).

I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente²³, ma nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due (Cost., art. 57, terzo comma).

Ciascuna Regione è costituita in un'unica circoscrizione regionale. Fanno eccezione, come si è accennato, la Regione Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e la Regione Trentino-Alto Adige, per la quale restano fermi i 6 collegi uninominali definiti dalla L. 422/1991²⁴ (D.Lgs. 533/1993, art. 1, commi 3 e 4).

La restante parte del territorio nazionale, è suddivisa in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali, ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione, ad eccezione della Regione Molise dove è

²³ Il D.P.R. 6 novembre 2012 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012) ha determinato la popolazione legale sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente del 2011. Come per la Camera, la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni regionali è effettuata sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, secondo i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (Cost., art. 57, quarto comma). Si provvede con D.P.R. emanato, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 1). Con il medesimo D.P.R. viene determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2-ter).

²⁴ L. 30 dicembre 1991, n. 422, *Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina*.

costituito un collegio uninominale (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2). I confini dei collegi uninominali sono definiti dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. Come si è detto, i collegi uninominali di Trentino - Alto Adige e Molise, oltre a quello della Valle d'Aosta, sono definiti direttamente dalla legge elettorale.

Per la assegnazione proporzionale degli altri 193 seggi, ciascuna circoscrizione regionale (ad eccezione della Valle d'Aosta) è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2-*bis*). Anche i confini dei collegi uninominali sono stati determinati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.

Si riportano di seguito le tabelle, **relative alle elezioni del Senato del 4 marzo 2018**, per la assegnazione dei seggi alle regioni e ai collegi plurinominali di ciascuna regione, approvate con il D.P.R. 28 dicembre 2017.

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018

Tabella di assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale
(D.P.R. 28 dicembre 2018)

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSE- GNATI Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione	QUOZIENTE: 198.853		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	188.003(*)	22
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.207(*)	49
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7			7
Veneto	4.855.904		24	83.432	24
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.723(*)	8
Emilia-Romagna	4.342.135		21	166.222(*)	22
Toscana	3.672.202		18	92.848	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.348(*)	8
Lazio	5.502.886		27	133.855(*)	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.191(*)	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		29	73	29
Puglia	4.052.566		20	75.506	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.373(*)	10
Sicilia	5.002.904		25	31.479	25
Sardegna	1.639.362		8	48.538	8
ITALIA	59.433.744	31	270		309

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018

Tabella di determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

(D.P.R. 28 dicembre 2017)

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
Piemonte				Quoziente:	198.359			
	Piemonte - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	Piemonte - 02	2.116.136		10	132.546(*)	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia 1 - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia 1 - 02	2.175.099		10	194.669(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia 1 - 04	2.091.136		10	110.706(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 05	1.714.759		8	130.415(*)	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
Trentino-Alto Adige				Quoziente:	147.067			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
Veneto				Quoziente:	202.329			
	Veneto - 01	2.174.796		10	151.506(*)	11	4	7
	Veneto - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
Friuli-Venezia Giulia				Quoziente:	174.327			
	Friuli-Venezia Giu- lia - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
Liguria				Quoziente:	196.336			
	Liguria - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
Emilia-Ro- magna				Quoziente:	197.369			
	Emilia-Romagna 01	2.349.477		11	178.418(*)	12	4	8
	Emilia-Romagna 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
Toscana				Quoziente:	204.011			
	Toscana - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Toscana - 02	1.593.349		7	165.272(*)	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
Umbria				Quoziente:	126.324			
	Umbria - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
Marche				Quoziente:	192.664			
	Marche - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
Lazio				Quoziente:	196.531			
	Lazio 1 - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	Lazio 1 - 02	1.663.766		8	91.518(*)	9	3	6
	Lazio 1 - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
Abruzzo				Quoziente:	186.758			
	Abruzzo - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5
Molise				Quoziente:	156.830			
	Molise - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
Campania				Quoziente:	198.855			
	Campania - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	Campania - 02	2.118.537		10	129.987(*)	11	4	7
	Campania - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
Puglia				Quoziente:	202.628			
	Puglia - 01	1.968.814		9	145.162(*)	10	4	6
	Puglia - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12
Basilicata				Quoziente:	82.576			
	Basilicata - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6
Calabria				Quoziente:	195.905			
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
Sicilia				Quoziente:	200.116			
	Sicilia - 01	2.589.401		12	188.009(*)	13	5	8
	Sicilia - 02	2.413.503		12	12.111	12	4	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Totale	5.002.904	25	24		25	9	16
Sardegna				Quoziente:	204.920			
	Sardegna - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
ITALIA		59.306.938	308			308	115	193

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

3. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

L'attribuzione dei seggi ha luogo in ambito regionale secondo quanto stabilito dagli articoli 16, 16-*bis* e 17 del Testo unico per l'elezione del Senato.

L'ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali, sommando a tal fine i voti conseguiti dai candidati nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama, quindi, eletto, in ciascun collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il candidato più giovane²⁵.

Successivamente, l'ufficio elettorale regionale provvede a determinare:

- la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista: tale cifra è data dalla somma dei voti espressi in favore della lista stessa, inclusi i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali; nel caso di coalizioni i voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono ripartiti proporzionalmente tra le liste della coalizioni;
- la cifra elettorale (assoluta e percentuale) di collegio plurinominale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale regionale di ciascuna lista;
- la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale;
- la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
- il totale dei voti validi della regione.

Ricevuti i verbali delle operazioni compiute dagli uffici elettorali regionali, l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, il totale nazionale dei voti validi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione e la cifra elettorale regionale di ciascuna coa-

²⁵ Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 533/1993 nelle Regioni Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige in caso di parità di voti e proclamato eletto il candidato più anziano di età.

lizione di liste. Nel determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione non sono computati i voti delle liste collegate che hanno conseguito meno dell'1 per cento sul piano nazionale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento del totale regionale. Resta fermo, come per la Camera, che non vengono esclusi dal calcolo anche i voti espressi per le liste collegate rappresentative delle minoranze linguistiche che abbiano eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale individua, quindi, le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi.

In particolare, l'Ufficio individua:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che risponda ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - abbia conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
 - abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti in almeno una regione;
 - sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute e sia stata presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze, e i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione regionale;
- all'interno di ciascuna coalizione ammessa al riparto, le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento del totale nazionale dei voti validi, e le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano 2 candidati eletti nei collegi plurinominali della regione;
- le c.d. "liste singole", ossia le liste non collegate, o collegate a coalizioni sotto la soglia, che hanno conseguito una cifra elettorale nazionale pari almeno al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi, le liste che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi almeno in una regione e le liste rappresentative di minoranze linguistiche che abbiano avuto almeno 2 candidati eletti in altrettanti collegi uninominali della regione (D.Lgs. 533/1993, art. 16-*bis*).

L'assegnazione dei seggi tra le coalizioni di liste o liste singole così individuate, è effettuata per ciascuna regione dall'ufficio elettorale regionale. L'ufficio procede al riparto proporzionale dei seggi spettanti alla regione stessa tra le singole liste e coalizioni di liste ammesse al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. a).

Il quoziente di ripartizione (quoziente elettorale regionale) è costituito dalla parte intera del numero ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali regionali delle singole liste e delle coalizioni di liste ammesse al riparto per il numero di seggi da assegnare nella regione (pari al numero di seggi spettanti sulla base della art. 57 Cost. sottratto il numero di collegi uninominali costituiti nella regione). A ciascuna coalizione di liste e lista singola sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente di ripartizione è contenuto nella rispettiva cifra elettorale regionale. I seggi che eventualmente residuano sono assegnati, uno ciascuno, in successione, alle coalizioni di liste e liste singole secondo l'ordine decrescente dei resti e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Quindi, per ciascuna coalizione si procede al riparto dei seggi loro spettanti tra le liste che ne fanno parte e che ne hanno diritto. Anche in questo caso, le assegnazioni sono effettuate secondo il metodo cosiddetto del quoziente intero e dei maggiori resti (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. b).

Successivamente, l'ufficio procede, nelle regioni ripartite in più di un collegio plurinominale, alla distribuzione nei singoli collegi dei seggi assegnati alle liste, attraverso il medesimo metodo proporzionale basato sul quoziente elettorale di collegio e la medesima procedura (D.Lgs. 533/1993, art. 17, comma 1, lett. c) applicata alla Camera (si veda il capitolo II, paragrafo 4.6).

L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio medesima, secondo il loro ordine di presentazione.

Qualora i seggi spettanti ad una lista siano superiori al numero dei candidati in essa compresi, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi residui, nella medesima circoscrizione regionale. Si applica l'articolo 84 del D.P.R. 361/1957 ad eccezione dei commi 4, 6 e 7.

Nell'ordine:

- ai candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali;
- ai "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominal e, successivamente, ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione regionale;
- ai candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominal originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione regionale.

4. Vacanza dei seggi

Qualora rimanga vacante, per qualsiasi causa, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive, mentre nel caso di vacanza di un seggio in un collegio plurinominal si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 86 del D.P.R. 361/1957 (si veda il capitolo II, paragrafo 5).

IV – Il voto nella Regione Valle d'Aosta

Sia la disciplina per l'elezione della Camera sia quella per l'elezione del Senato recano disposizioni speciali concernenti la Regione Valle d'Aosta alla quale spetta un deputato e un senatore eletti, ciascuno, con metodo maggioritario.

Il territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 47 del suo statuto di autonomia²⁶, forma una circoscrizione elettorale agli effetti delle elezioni per la Camera e per il Senato.

Secondo entrambi i testi unici, il territorio della Regione costituisce un unico collegio uninominale e l'assegnazione del relativo seggio è effettuata, come detto, con metodo maggioritario (D.P.R. 361/1957, artt. 2, 92 e 93; D.Lgs. 533/1993, artt. 1, commi 2 e 3, e da 20 a 21-ter – Titolo VII).

Nella Regione non si presentano liste di candidati nei collegi plurinominali ai fini dell'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale. Non trovano applicazione le disposizioni sul collegamento nazionale delle liste effettuato presso il Ministero dell'interno (art. 14-bis D.P.R. 361/1957). I collegamenti effettuati a livello nazionale tra i partiti o gruppi politici non hanno dunque effetto sui contrassegni presentati nei collegi della Valle d'Aosta: detti contrassegni, quindi, non devono considerarsi in alcun modo collegati tra di loro né le disposizioni speciali per la suddetta Regione prevedono la possibilità di dichiarare collegamenti in sede di presentazione delle candidature uninominali.

I voti espressi nella Regione non concorrono dunque al riparto dei seggi con metodo proporzionale.

Le candidature sono individuali e devono essere sottoscritte da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

Come precisato nelle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno (elezioni 2018)*, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 92 del D.P.R. 361/1957 deve considerarsi vigente, anche per i collegi della Valle d'Aosta di Camera e Senato, l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico di cui al D.P.R. n. 361/1957 (richiamato anche per il Senato dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 533/1993), nonché quanto previsto dall'articolo 2,

²⁶ L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, *Statuto speciale per la Valle d'Aosta*.

comma 36, della legge n. 52/2015 come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 165/2017.

Pertanto, la presentazione della candidatura per i collegi uninominali della Valle d'Aosta, in caso di esonero dalle sottoscrizioni, deve essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

Per la Valle d'Aosta la dichiarazione di presentazione della candidatura uninominale sia per la Camera che per il Senato deve essere depositata presso la cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

Unitamente alla dichiarazione di presentazione della candidatura, presso la cancelleria del predetto tribunale deve essere depositato anche il contrassegno del candidato.

Non trovando applicazione per la Valle d'Aosta quanto disposto sui collegamenti nazionali tra le liste (articoli 14, primo comma, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 361/1957) e sulla presentazione di liste di candidati nei collegi plurinominali non deve essere depositato il contrassegno presso il Ministero dell'interno e non è possibile effettuare collegamenti né è richiesta, nemmeno in sede di presentazione della candidatura, la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica, né quella dello statuto/dichiarazione di trasparenza.

Il Tribunale di Aosta, costituito con l'intervento di tre magistrati, svolge le funzioni di Ufficio centrale elettorale (alla Camera) e di Ufficio elettorale regionale (al Senato).

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza della cancelleria del Tribunale di Aosta sono analoghi a quelli delle cancellerie in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali per le altre circoscrizioni, fatta salva l'inapplicabilità di una serie di disposizioni tra cui, in particolare, quelle sull'equilibrio di genere, sulle liste nei collegi plurinominali, sui candidati supplenti.

La scheda elettorale nel collegio della Valle d'Aosta è stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (tabelle F e G).

La scheda elettorale deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese e reca, in appositi rettangoli, i contrassegni dei candidati.

L'elettore, per votare, traccia un segno sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Nel collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità: alla Camera è proclamato eletto il candidato più giovane di età (art. 93, comma 3, D.P.R. 361/1957), al Senato, il candidato più anziano di età (art. 21, comma 2, D.Lgs. 533/1993).

In caso di vacanza del seggio, si procede ad elezioni suppletive, secondo la disciplina generale (art. 86, comma 3, D.P.R. 361/1957; art. 21-*ter* D.Lgs. 533/1993).

V – La disciplina della campagna elettorale

1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati ai singoli candidati. Il mandatario elettorale

- Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale²⁷ (L. 515/1993, art. 7, comma 3);
- il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche in unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4);
- possono versare contributi ai candidati le persone fisiche, enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 659/1981, art. 4, comma 1, e L. 195/1974, art. 7);
- sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore

²⁷ Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (L. 515/1993, art. 13).

- al 20 per cento o di società controllate da queste ultime. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 659/1981, art. 4, comma 1, e L. 195/1974, art. 7²⁸);
- per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro 5.000²⁹, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4, terzo comma³⁰);
 - i contributi ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale devono essere dichiarati al Collegio regionale di garanzia elettorale e, in caso di elezione, anche all'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Alla dichiarazione devono essere allegate inoltre le dichiarazioni congiunte previste dalla legge n. 659 del 1981 (L. 515/1993, art. 7, commi 6 e 7).

1.2 Sintesi della disciplina dei finanziamenti privati ai partiti

- Possono versare contributi per la campagna elettorale dei partiti le persone fisiche, gli enti ed associazioni, le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (L. 195/1974, art. 7);
- come per i singoli candidati, anche per i partiti sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento, o anche pari o inferiore al 20 per cento, qualora tale partecipazione assicuri co-

²⁸ Come modificato dall'art. 9, comma 28, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

²⁹ L'importo, in precedenza pari a 50.000 euro, è stato così ridotto dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

³⁰ L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-*quaterdecies*, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

munque al soggetto pubblico il controllo della società, e di società controllate (L. 195/1974, art. 7);

- per i finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi euro 5.000³¹, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, vi è l'obbligo di effettuare una dichiarazione congiunta con il soggetto donatore al Presidente della Camera (L. 659/1981, art. 4, terzo comma³²); per i partiti iscritti nel registro, per i finanziamenti e i contributi erogati attraverso mezzi di pagamento tracciabili è prevista invece la trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti e contributi di importo superiore nell'anno a 5.000 euro (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3);
- i partiti hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale alla Corte dei conti e di indicare le spese per le campagne elettorali nella relazione allegata al rendiconto annuale (vedi paragrafo 1.5);
- a decorrere dal 2014, i contributi (erogazioni liberali) versati ai partiti iscritti alla prima sezione del registro nazionale dei partiti politici (vedi capitolo I, paragrafo 2.3) da parte delle persone fisiche o delle società e degli enti commerciali (ad esclusione delle società quotate in borsa e delle società ed enti a partecipazione pubblica) possono essere detratti dall'imposta lorda per un importo pari al 26 per cento e per importi compresi tra i 30 e i 30 mila euro annui (D.L. 149/2013, art. 11).

1.3 Limiti alle spese elettorali

La legge n. 515/1993 fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati, sia dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

³¹ L'importo, in precedenza pari a 50.000 euro, è stato così ridotto dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

³² L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-*quaterdecies*, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, la legge n. 515/1993 prevede che esse non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, che devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti, movimenti politici o liste che partecipano alle elezioni per il rinnovo delle Camere, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1 euro per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/1993, art. 10).

I limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti che concorrono per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione Estero si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni in cui sono presentate le liste (D.P.R. 104/2003, art. 8).

Limiti di spesa per la campagna elettorale (*)

candidato in una circoscrizione o in un collegio elettorale per la elezione della Camera o del Senato

euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio + **euro 0,01** per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/93, art. 7, co. 1)

partito, movimento o lista che partecipa alla competizione elettorale

prodotto dell'importo di **1 euro** per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi in cui il partito o movimento o lista presenta candidature, a tal fine sommando le iscrizioni nelle liste elettorali per la Camera e quelle per il Senato (L. 515/93, art. 10)

(*) Gli importi qui indicati sono quelli fissati dall'art. 7, comma 1, della L. 515/93 e dall'art. 10, comma 1, della L. 515/93, nel testo modificato dagli artt. 3-ter e 3-quater del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

L'art. 11 della legge n. 515/1993 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

- produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);
- organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste elettorali (stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, etc.);
- personale e prestazioni e servizi impiegati nella campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

1.4 Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati

I membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio regionale di garanzia elettorale³³, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982³⁴, art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6). I candidati non eletti sono tenuti a presentare la dichiarazione al Collegio di garanzia elettorale, entro tre mesi dall'ultima proclamazione (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti - anche al di fuori della campagna elettorale - che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 5.000 euro (L. 659/1981, art. 4, terzo comma³⁵; L. 441/1982, art. 2, primo comma; D.L. 149/2013, art. 5, comma 2-*bis*).

L'obbligo di dichiarazione sussiste a carico sia di chi riceve, sia di chi eroga il finanziamento e può essere assolto, soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, anche mediante la autocertificazione dei candidati (L. 659/1981, art. 4).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione sulle spese sostenute deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 5.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6³⁶).

³³ L'obbligo di presentare anche al Collegio di garanzia elettorale la dichiarazione prevista dall'art. 2, primo comma, della L. 441/81, è stata introdotto dall'art. 7, co. 6, della L. 515/93.

³⁴ L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.

³⁵ L'importo, in precedenza pari a 50.000 euro, è stato così ridotto dall'art. dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

³⁶ L'importo, in precedenza pari a 20.000 euro, è stato equiparato a quello di cui all'art.4, terzo comma, della L. 659/1981, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 6 luglio 2012, n. 96.

Le verifiche sull'osservanza della legge sono effettuate dal Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 14). Per le sanzioni relative alle violazioni di questa disciplina, si veda il paragrafo 1.6.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che concorrono per le elezioni politiche, entro 45 giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, devono presentare alla Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento. A tali fini, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione. I controlli su tali rendiconti sono effettuati da un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati della Corte dei conti estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito (L. 515/1993, art. 12³⁷).

I legali rappresentanti o i tesoreri dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi alla Camera o che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera o al Senato o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale, devono trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (vedi sopra capitolo I, paragrafo 2.2), entro il 15 giugno di ogni anno³⁸, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Il rendiconto deve riportare tutti i contributi ricevuti da persone fisiche e persone giuridiche. Nella relazione, tra l'altro, devono essere indicate le spese sostenute per le campagne elettorali e l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del mo-

³⁷ Come modificato dal D.L. 149/2013. In precedenza il consuntivo era trasmesso ai Presidenti delle Camere, che a loro volta lo trasmettevano alla Corte dei conti.

³⁸ Tale termine è stato prorogato da ultimo, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, al 31 dicembre 2017, dal D.L. 244/2016, art. 5, comma 11-*bis*.

vimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Inoltre, alla Commissione sono trasmessi: la relazione sul rendiconto a cura di una società di revisione esterna e il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte dell'organo competente del partito (L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997, art. 8 e allegati A e B).

Come per i candidati, anche ai partiti si applica l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione congiunta in caso di finanziamenti superiori a 5.000 euro (L. 659/1981, art. 4, terzo comma, vedi sopra paragrafo 1.4). Per i partiti politici iscritti nel relativo registro, in caso di pagamento con mezzi diversi dal contante che consentono di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore, è invece prevista la trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a 5.000 euro, e la relativa documentazione contabile (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3).

1.6. Controlli sui rendiconti presentati dai candidati e relative sanzioni

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti è verificata dal competente Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito a tale scopo presso la Corte d'appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione (L. 515/1993, art. 13).

Il Collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il Collegio non ne contesta la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il Collegio le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il Collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è com-

misurato all'entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti al Parlamento è prevista anche la decadenza dalla carica.

Nei casi in cui è prevista la predetta decadenza, il Collegio comunica l'accertamento definitivo delle violazioni alla Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (L. 515/1993, art. 15, comma 10).

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili dal Collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993:

- in caso di mancato deposito presso il Collegio di garanzia della dichiarazione delle spese elettorali nel termine previsto, il Collegio diffida il soggetto interessato a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni; il mancato deposito comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro e, per gli eletti, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, commi 5 e 8);
- le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
- in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali, il Collegio applica una sanzione non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
- il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 9).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla legge n. 441 del 1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell'inadempimento da parte del Presidente della Camera di appartenenza, previa diffida, all'Assemblea, ferme restando le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai regolamenti (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3 e secondo comma; art. 7).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o con-

tributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superiore nell'anno la cifra di 5.000 euro³⁹ sono punite con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici⁴⁰ (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma⁴¹).

L'art. 7 della legge n. 195 del 1974, come integrato dalla legge n. 659 del 1981, vieta inoltre qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tali disposizioni è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7; L. 659/1981, art. 4).

Sanzioni applicabili a seguito dei controlli sui rendiconti dei candidati

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
MEMBRO DELLE CAMERE E CANDIDATO NON ELETTO	mancata presentazione al Collegio di garanzia elettorale entro 3 mesi dalla proclamazione, nonostante la diffida ad adempiere, della dichiarazione sulle spese per la propaganda elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (da 50 a 200 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 5); per i candidati proclamati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 8)

³⁹ La somma originaria di 5 milioni, più volte aggiornata, è stata così sostituita dall'art. 11, co. 1, della L. 96/2012.

⁴⁰ Per quanto riguarda la sanzione penale prevista dalla L. 659, va peraltro rilevato che la giurisprudenza prevalente ritiene che essa sia stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa già a partire dal 1981, sulla base dei criteri generali dettati dalla L. 689/1981, Modifiche al sistema penale, in materia di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.

⁴¹ L'art. 4, terzo comma, della L. 659/1981 è stato modificato dall'art. 39-*quaterdecies*, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

⁴² Per i candidati non eletti il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (L. 515/19, art. 7, co. 7, secondo periodo).

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
MEMBRO DELLE CAMERE E CANDIDATO NON ELETTO	violazione dei limiti previsti per le spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/93, art. 15, co. 6); per i candidati proclamati eletti, che superano i limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito, è prevista anche la decadenza dalla carica (L. 515/93, art. 15, co. 9)
	irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (da 10 a 100 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 11, primo periodo)
	mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 5.000 euro	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ⁴⁴ (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)

⁴³ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa.

1.7. Controlli sui consuntivi elettorali dei partiti e relative sanzioni

I controlli sui consuntivi delle spese elettorali e sui contributi ricevuti per la campagna elettorale dai partiti e dalle formazioni politiche sono effettuati dal Collegio di controllo delle spese elettorali istituito presso la Corte dei conti e consistono nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta; i controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il collegio non stabilisca un termine ulteriore, non superiore a tre mesi (L. 515/1993, art. 12, commi 2 e 3).

In caso di mancato deposito dei consuntivi, o di accertato superamento dei limiti di spesa, o di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale sono previste sanzioni pecuniarie amministrative direttamente applicate dal Collegio della Corte dei conti (L. 515/1993, art. 15, commi 14, 15 e 16).

Sanzioni applicabili a seguito dei controlli sui consuntivi elettorali dei partiti

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
PARTITO O MOVIMENTO POLITICO, LISTA O GRUPPO DI CANDIDATI	mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali	sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (da 100 milioni a 1 miliardo di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 14)
	accertato superamento dei limiti di spesa	sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, co. 16)
	mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (da 10 a 100 milioni di lire) (L. 515/93, art. 15, co. 15)

SOGGETTO	VIOLAZIONE	SANZIONE
PARTITO O SUA ARTICOLAZIONE INTERNA; GRUPPO PARLAMENTARE	mancata o inferiore al vero o tardiva dichiarazione dei contributi che superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 5.000 euro ⁴⁵	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ⁴⁶ (L. 659/81, art. 4, sesto comma)
	finanziamenti da parte di organi della P.A.; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall'organo sociale e non iscritti in bilancio	reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/74, art. 7, terzo comma)
PARTITO ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI POLITICI	Mancata trasmissione alla Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti superiori a 5.000 euro annui	sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l'ammontare non dichiarato (L. 659/81, art. 4, sesto comma)

Si ricorda che il sistema di contribuzione pubblica a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per le elezioni politiche, europee e regionali, già disciplinato dalla legge n. 157 del 1999, è stato abolito dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) e sostituito con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini. Si tratta in particolare di:

- detrazioni per le erogazioni liberali da parte delle persone fisiche e delle società pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui;
- destinazione volontaria del 2 per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore di un partito politico.

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato all'iscrizione al registro nazionale dei partiti politici.

Fermo restando il limite dei 30.000 euro per le erogazioni liberali il cui ammontare può essere posto in detrazione, ciascuna persona fisica o giuridica non può effettuare erogazioni liberali in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui.

⁴⁴ La somma originaria di 5 milioni, più volte aggiornata, è stata così sostituita dall'art. 11, co. 1, della L. 96/2012.

⁴⁵ La sanzione penale originaria (multa, più pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici) è stata sostituita con sanzione pecuniaria amministrativa.

2. Disciplina della campagna elettorale nei mezzi di informazione

2.1. *Termini di applicazione e principi della disciplina*

L'arco temporale di regolamentazione della propaganda per i periodi elettorali ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (L. 28/2000, art. 4).

A partire da questa data la trasmissione di programmi che trattino contenuti di carattere politico o che prevedano la partecipazione di esponenti politici è ammessa solo in una delle seguenti forme:

- trasmissioni di comunicazione politica che consentono il confronto, a parità di condizioni, tra diversi candidati e posizioni politiche;
- programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

Per le emittenti locali vige una disciplina diversa, illustrata al paragrafo 2.5, in ordine ai messaggi politici autogestiti (che tali emittenti possono trasmettere anche a pagamento) e alla presenza di soggetti politici e di candidati in trasmissioni diverse da quelle menzionate (che è ammessa).

Le imprese radiofoniche e gli organi ufficiali di stampa dei partiti politici sono assoggettati ad una disciplina specifica (vedi paragrafo 2.7).

La legge n. 28 del 2000 non indica espressamente quale sia il termine di chiusura della campagna elettorale nei mezzi di informazione. Sono peraltro presenti nell'ordinamento alcune disposizioni, che di seguito si richiamano, le quali fanno riferimento a tale termine in relazione a diverse forme o strumenti di propaganda elettorale, fissandolo nelle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni.

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda⁴⁶ (L. 212/1956, art. 9, comma 1).

⁴⁶ La legge pone un ulteriore e più stringente divieto nei giorni della votazione, nei quali è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale (D.L. 807/1984, conv. L. 10/1985, art. 9-*bis*).

Il divieto si applica anche alle emittenti del servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esse, operata in via di prassi, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956. Tale estensione è confermata dai provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adottati per regolare la propaganda elettorale nelle emittenti pubbliche in prossimità delle elezioni⁴⁷.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro (L. 28/2000, art. 7, comma 1).

Nello stesso periodo (che va dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale), le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, approvato con il D.M. 8 aprile 2004, art. 6, comma 2).

Ai fini della presentazione alla Corte di conti del consuntivo delle spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento sostenute dai partiti che partecipano alle elezioni politiche, il periodo di campagna elettorale è quello compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-*bis*⁴⁸).

Si illustra qui di seguito la disciplina riguardante i diversi tipi di trasmissione.

⁴⁷ Si veda il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, adottato il 9 gennaio 2018, in cui si fa riferimento (art. 3, comma 4) al periodo compreso "tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni" per indicare il periodo entro il quale gli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica devono essere garantiti alle liste aventi i requisiti ivi indicati.

⁴⁸ Comma introdotto dalla L. 96/2012, art. 11, co. 3.

2.2. Comunicazione politica radiotelevisiva

La legge definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti “opinioni e valutazioni politiche”, ad esclusione della diffusione di notizie nei programmi di informazione (L. 28/2000, art. 2, comma 2).

A partire dall'indizione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva può svolgersi soltanto in forme predefinite: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi elettorali, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione (L. 28/2000, art. 4, comma 1). L'offerta di trasmissioni di comunicazione politica è obbligatoria per le emittenti radiotelevisive nazionali. La partecipazione a tali trasmissioni è in ogni caso gratuita (L. 28/2000, art. 2, comma 4).

Il riparto degli spazi tra i soggetti politici è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, ossia, rispettivamente, per il concessionario pubblico e per le emittenti private (L. 28/2000, art. 4).

La legge distingue, a tal fine, due periodi (L. 28/2000, art. 4, comma 2):

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature, con spazi ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo;
- dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in circoscrizioni o collegi nei quali siano compresi almeno il 25% degli elettori interessati alla consultazione elettorale, garantendo l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e tendendo conto del sistema elettorale da applicare.

Per le elezioni politiche del 2018, la Commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha adottato il 9 gennaio 2018, un provvedimento volto a disciplinare la propaganda elettorale nelle emittenti del

servizio pubblico. In modo analogo e con riferimento alle televisioni e radio private l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proceduto approvando il provvedimento del 10 gennaio 2018.

2.3. Messaggi politici autogestiti

Nel secondo periodo della campagna elettorale (decorrente dalla data di presentazione delle candidature), oltre ai programmi di comunicazione politica, possono essere trasmessi messaggi autogestiti da parte delle emittenti nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall'Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge. L'offerta di spazi per messaggi autogestiti deve essere in ogni caso gratuita. (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

Per la concessionaria del servizio pubblico sussiste l'obbligo di trasmettere tali messaggi e di rendere disponibili le strutture tecniche per la loro realizzazione (L. 28/2000, art. 4, comma 4).

Mentre le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti, le emittenti locali possono diffondere anche messaggi politici a pagamento (per queste emittenti, si veda il paragrafo 2.5).

I messaggi sono organizzati in modo autogestito e sono volti alla presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi.

Gli spazi per i messaggi devono essere offerti in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici. I messaggi devono essere inseriti in appositi contenitori - separati dalla restante programmazione - e recare l'indicazione "messaggio autogestito" e il nome del soggetto committente. Possono essere previsti fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione.

I messaggi devono avere una durata sufficiente per la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica. La durata deve essere comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche. I messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione (L. 28/2000, art. 4, comma 3).

2.4. Programmi di informazione e altre trasmissioni

A partire dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica è ammessa solo nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica e deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La presenza dei soggetti sopra menzionati nelle altre trasmissioni è invece vietata (L. 515/1993, art. 1, comma 5). Il divieto in questione non sussiste per le trasmissioni messe in onda dalle emittenti locali (L. 313/2003, art. 3, comma 1).

La Commissione di indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nella comunicazione stabiliscono i criteri generali per la realizzazione dei programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi durante il periodo elettorale. Tali criteri devono essere informati agli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza dell'informazione. È espressamente previsto il divieto di fornire indicazioni di voto, anche in forma indiretta, dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto (L. 28/2000, art. 5).

2.5. Emittenti locali

La legge n. 313 del 2003⁴⁹ ha novellato in misura rilevante la legge n. 28 del 2000 prevedendo, con l'introduzione del nuovo capo II (artt. da 11-*bis* a 11-*septies*), una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali ed escludendo per queste ultime l'applicazione delle disposizioni dettate dal capo I della legge n. 28 (artt. da 1 a 11), che rimangono efficaci soltanto per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione di quelle relative alla trasmissione di messaggi politici autogestiti (art. 4, commi 3 e 5) e alla diffusione dei sondaggi (art. 8).

⁴⁹ L. 6 novembre 2003, n. 313, *Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*.

Le emittenti locali devono garantire nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica, i principi fondamentali del pluralismo – che deve esplicitarsi attraverso la parità di trattamento – dell’obiettività, dell’imparzialità e dell’equità (L. 28/2000, art. 11-*quater*)⁵⁰.

Sono programmi d’informazione: il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca. Sono considerati programmi di comunicazione politica quelli in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni (L. 28/2000, art. 11-*ter*).

Per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, in attuazione dell’art. 11-*quater* della legge 28/2000.

Il codice di autoregolamentazione ha efficacia *erga omnes*, nei confronti cioè di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali, aderiscano o meno alle organizzazioni rappresentative che l’hanno sottoscritto (L. 28/2000, art. 11-*quater*, comma 5).

Dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento, sia a titolo gratuito (Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali, artt. 5-6).

Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, con cui informano i soggetti politici dell’avvenuto deposito, presso la propria sede, di un documento recante le modalità di pre-

⁵⁰ Si vedano gli artt. 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali dell’8 aprile 2004.

notazione degli spazi e le relative tariffe (art. 6, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali).

Alle emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito si applica la disciplina di cui all'art. 4, commi 3 e 5, della L. 28/2000 (si veda, in proposito, il paragrafo 2.3).

Le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del Ministro delle comunicazioni (L. 28/2000, art. 4, comma 5).

Le emittenti locali devono attenersi alla disciplina in materia di sondaggi dettata dall'art. 8 della legge n. 28 del 2000, per la quale si rinvia al paragrafo 2.8.

La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).

2.6. Comunicazione politica su quotidiani e periodici in periodo elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la diffusione della comunicazione politica elettorale su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; presentazione di programmi elettorali; confronto fra più candidati. Devono essere consentite ai candidati ed alle liste condizioni di parità di accesso, mediante comunicazione degli spazi disponibili, secondo modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie (L. 28/2000, art. 7).

2.7. Imprese radiofoniche e organi ufficiali di stampa dei partiti

Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento non si applicano le dispo-

sizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e per la comunicazione politica contenute negli articoli da 1 a 5 della L. 28/2000. Esse non possono cedere, né gratuitamente, né a pagamento, spazi per la trasmissione di messaggi politici autogestiti (L. 28/2000, art. 6).

Gli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni sulla diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi (L. 28/2000, art. 7, comma 3).

Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Delibera 10 gennaio 2018, art. 24, comma 2).

2.8. Sondaggi politici ed elettorali

Nei quindici giorni precedenti il voto, è vietata la pubblicizzazione – con qualsiasi mezzo – dei sondaggi sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti politici degli elettori; il divieto sussiste anche per la pubblicazione di sondaggi effettuati in periodi precedenti. I criteri secondo i quali devono realizzarsi i sondaggi vengono definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (L. 28/2000, art. 8, commi 1 e 2).

Anche i sondaggi effettuati al di fuori del periodo elettorale sono assoggettati ad una specifica normativa: essi possono essere diffusi soltanto se recano precise indicazioni (autore del sondaggio, committente e acquirente, criteri seguiti per la formazione del campione, metodo di raccolta dei dati, numero di persone interpellate, domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto, data del sondaggio) e se siano stati pubblicati su un apposito sito informatico, curato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio (L. 28/2000, art. 8, comma 3; Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*, 9 dicembre 2010).

2.9. Comunicazione istituzionale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la legge vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi (L. 28/2000, art. 9).

2.10. Obblighi di comunicazione

I titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i trenta giorni successivi alla consultazione elettorale, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia elettorale, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati. La disposizione è esplicitamente riferita alle consultazioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (L. 28/2000, art. 11).

2.11. Sanzioni

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la competenza ad intervenire per le violazioni alla disciplina introdotta dalla legge n. 28 e dalle altre disposizioni emanate dalla stessa Autorità o dalla Commissione di indirizzo e vigilanza.

L'Autorità inizia il procedimento d'ufficio, ovvero su denuncia dell'interessato (L. 28/2000, art. 10, comma 1).

L'Autorità procede, dopo un'istruttoria sommaria, alla contestazione dei fatti, in merito ai quali possono essere presentate, entro 24 ore, le relative controdeduzioni, e provvede, entro 48 ore dall'accertamento della violazione o dalla presentazione della denuncia, all'emanazione della sanzione.

Le sanzioni sono individuate in relazione alle varie fattispecie e consistono,

tra l'altro, nell'obbligo di trasmettere programmi con prevalente partecipazione dei soggetti che siano stati danneggiati; nella sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della legge; nella messa a disposizione di spazi per la trasmissione di messaggi autogestiti in favore dei soggetti politici danneggiati o esclusi; nell'eventuale ripristino dell'equilibrio fra spazi destinati ai messaggi e spazi destinati alla comunicazione gratuita, ecc. (L. 28/2000, art. 10, commi 3 – 8).

I provvedimenti emessi dall'Autorità possono essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio (D.Lgs. 104/2010, art. 135, comma 1, lett. b).

Per quanto riguarda le emittenti locali, la legge n. 28 prevede uno specifico apparato sanzionatorio: spettano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di vigilanza sul rispetto dei principi indicati nel capo II della legge n. 28, delle disposizioni del codice di autoregolamentazione, nonché delle norme regolamentari o attuative emanate dalla stessa Autorità (L. 28/2000, art. 11-*quinquies*).

Qualora, d'ufficio o su denuncia di soggetti politici interessati o del Consiglio nazionale degli utenti, siano accertate infrazioni, l'Autorità adotta ogni provvedimento, anche in via di urgenza, idoneo ad eliminarne gli effetti anche ordinando, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo o, se ciò non fosse possibile, disponendo la sospensione delle trasmissioni per un massimo di trenta giorni.

In sede di verifica dell'ottemperanza ai propri provvedimenti, l'Autorità, in caso di riscontro negativo, può irrogare nei confronti dell'emittente locale responsabile della violazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

Anche per i provvedimenti dell'Autorità adottati nei confronti di emittenti locali, in caso di ricorsi, la competenza di primo grado è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2.12. Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero

Lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero è regolato da apposite forme di collabo-

razione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione (L. 459/2001, art. 17, commi 1 e 2).

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone specifiche trasmissioni informative e tribune elettorali per i cittadini che votano nella circoscrizione Estero.

3. Altre forme di propaganda elettorale (manifesti, annunci, comizi, messaggi Sms, Mms e di posta elettronica, chiamate telefoniche preregistrate, etc.)

Per quanto riguarda le forme tradizionali di propaganda attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo di megafoni ecc., si richiama in primo luogo la L. n. 212 del 1956 che vieta particolari forme di propaganda (propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile ecc.), regola l'affissione di materiale propagandistico, punisce chi impedisce l'affissione dei manifesti o danneggia quelli già affissi e vieta i comizi, le riunioni elettorali e le altre forme di propaganda nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni (L. 212/1956, artt. 6, 8 e 9) (vedi oltre).

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,3 euro a 1.033 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 17).

Al fine di permettere la chiara individuazione dei responsabili della produzione del materiale di propaganda e della copertura delle relative spese, tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a stampa o con diffusione radiotelevisiva debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radiotelevisive e chiunque altro produca materiale propagandistico debbono inoltre accertarsi che i relativi ordini siano effettuati dai segretari amministrativi dei partiti o da loro delegati o direttamente dai candidati o dai loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Gli strumenti di propaganda relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono essere auto-

rizzati dai candidati o dai loro mandatari. La legge stabilisce il principio secondo cui i costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati tra le spese sostenute dai candidati ai fini della verifica sul rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla legge (L. 515/1993, art. 3, commi 2-4). Un'ulteriore disposizione con finalità analoghe a quelle ora illustrate (relativa agli obblighi di comunicazione dei servizi elettorali effettuati) è contenuta nell'art. 11 della legge n. 28 già richiamato.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nella forma di scritte o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (L. 515/1993, art. 15, commi 3 e 19).

L'art. 6 della legge n. 212 del 1956 determina solo il termine iniziale dei divieti relativi alle forme di propaganda da esso disciplinate (propaganda luminosa o figurativa fissa in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile) ma non specifica quando essi vengono a cessare. In base alla circolare (ancora vigente) n. 1943/V dell'8 aprile 1980, emanata dal Servizio elettorale del Ministero dell'interno, "deve ritenersi che il termine finale [dei divieti in questione] coincide con la chiusura delle operazioni di votazione".

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio in relazione alle diverse forme di propaganda:

- **propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, lancio di volantini, propaganda luminosa mobile:** dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni sono vietate tali forme di propaganda (L. 212/1956, art. 6). "Al contrario – in base alla circolare sopra citata –, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili". Per quanto riguarda il lancio di volantini, la medesima circolare precisa che "dalla formulazione della norma risulta evidente che sono proibiti solamente il getto e il lancio dei volantini, mentre ne è consentita la distribuzione";
- **comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico:** possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (L. 130/1975, art. 7, primo comma) e sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Sono qualificate "come elettorali, agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 18 del T.U. 18 giugno 1931,

n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo". Durante questo periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive (L. 130/1975, art. 7 e Ministero dell'interno, Servizio elettorale, circolare n. 1943/V, 8 aprile 1980);

- **nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda:** sono vietati nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni (L. 212/1956, art. 9, comma 1). Nei giorni destinati alla votazione è comunque vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (L. 212/1956, art. 9, comma 2);
- **propaganda elettorale tramite chiamate telefoniche preregistrate, e-mail, telefax, mms o sms:** chi utilizza queste modalità di comunicazione per la propaganda elettorale ha l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile e gli utilizzatori di schede di traffico prepagato (vedi *infra* il paragrafo 4).

4. Utilizzazione di dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sulle modalità con cui partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e singoli candidati possono utilizzare, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, dati personali dei cittadini per iniziative di propaganda elettorale (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale, 6 marzo 2014⁵¹).

⁵¹ Il provvedimento aggiorna e sostituisce quello del 7 settembre 2005.

Per finalità di propaganda elettorale, i partiti e i singoli candidati possono trattare dati personali estratti da “fonti pubbliche” senza richiedere il consenso degli interessati. In particolare, possono essere utilizzati i dati estratti da:

- liste elettorali detenute presso i comuni;
- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo;
- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo;
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto e quelli aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero.

I partiti sono anche esonerati dall'obbligo di rendere l'informativa preventiva (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003) sul trattamento dei dati personali estratti da tali elenchi durante il periodo a partire dal 60° giorno antecedente la data del voto, fino al 60° giorno successivo.

Possono, inoltre, essere utilizzati senza consenso, ma previa informativa, i dati degli aderenti ai partiti e dei soggetti che hanno con essi contatti regolari.

La disposizione non riguarda i dati dei simpatizzanti, raccolti in occasione di singole iniziative, per i quali è necessario il rilascio del consenso informato.

Analogamente, sono utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato, i dati degli iscritti ad organismi associativi a carattere non politico.

Non sono utilizzabili ai fini di propaganda elettorale i seguenti dati:

- dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali (tra cui le anagrafi della popolazione residente, archivi dello stato civile, liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti, albi e colleghi professionali);
- dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (si tratta dei dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, quali la L. 69/2009 e il D.Lgs. 33/2013, nonché da altre norme di settore);
- dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche;

- dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura;
- dati reperiti sul *web*.

Alcune particolari modalità di contatto (invio di mail, telefax, messaggi tipo sms o mms, chiamate preregistrate) richiedono il consenso specifico di abbonati a servizi di comunicazione elettronica. Il consenso può anche essere acquisito *una tantum* e deve riguardare specificatamente le modalità di contatto.

5. Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 4% i seguenti beni e servizi, utilizzati per la campagna elettorale, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati (L. 515/1993, art. 18):

- il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati;
- l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici e siti web;
- l'affitto dei locali e gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni.

La propaganda elettorale, effettuata in periodo di elezioni nelle forme previste dalla legge n. 212 del 1956 e in conformità con essa, è esente dall'imposta comunale sulla pubblicità (D.P.R. 639/1972, art. 20, comma 1, n. 10).

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA gli addebiti effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati alla raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tali campagne sono disciplinate da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (D.L. 149/2013, art. 13).

6. Adempimenti dei comuni

Alcune disposizioni della legge n. 212 del 1956 disciplinano la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare ai mezzi di propaganda tradizionale, quali affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda e la loro ripartizione fra coloro che partecipano alla competizione elettorale (L. 212/1956, artt. 2, 3 e 5⁵²).

Dalla data di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo delle Camere, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (L. 515/1993, art. 19, comma 1).

Si ricorda, inoltre, che i partiti che hanno propri rappresentanti eletti al Parlamento nazionale o europeo, nei consigli regionali o locali, hanno diritto alle agevolazioni previste dai regolamenti comunali sulle entrate per l'occupazione temporanea (non superiore a 30 giorni) di suolo pubblico per lo svolgimento delle proprie attività e possono utilizzare a titolo gratuito strutture comunali o provinciali per le medesime attività (L. 157/1999, art. 5, commi 5, 6 e 7).

Inoltre, gli enti locali, previa disciplina con apposito regolamento, possono mettere a disposizione di tutti i partiti, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private, locali per lo svolgimento di iniziative politiche, dietro rimborso spese (L. 96/2012, art. 8).

⁵² La legge 147/2013 (art. 1, co. 400, n. 3), lett. *b*), ha soppresso la previsione (L. 212/1956, artt. 1, co. 2, e 4) secondo la quale i comuni allestiscono appositi spazi destinati ai soggetti che, pur non partecipando alla competizione elettorale, intendono affiggere materiale inerente alla campagna elettorale.

VI – Glossario del procedimento elettorale

Si riporta qui di seguito un glossario di alcuni dei termini fondamentali del procedimento elettorale. Per ciascuno dei termini viene data una definizione sintetica; per una esposizione più completa nel testo di ciascuna voce viene segnalato il rinvio ai capitoli della parte I del Manuale che trattano dell'argomento.

Campagna elettorale: è il periodo antecedente le elezioni per il quale la legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica. Contenuto e termini di applicazione della disciplina variano a seconda dei mezzi utilizzati per la comunicazione. Per la comunicazione radiotelevisiva la legge distingue tre periodi: il periodo che giunge sino al giorno di indizione dei comizi elettorali, nel corso del quale valgono le norme generali in tema di disciplina della comunicazione politica; il periodo che va dalla indizione dei comizi alla presentazione delle candidature, nel corso del quale sono ammesse solo determinati tipi di trasmissione avente ad oggetto la comunicazione politica con spazi ripartiti tra le formazioni politiche presenti nel parlamento uscente; il periodo che va dalla presentazione delle candidature al giorno antecedente le elezioni, nel corso del quale per la ripartizione degli spazi di trasmissione si tiene conto delle candidature e delle liste presentate. Competenti alla ripartizione degli spazi sono la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, per il servizio pubblico, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le radiotelevisioni private (cap. IV, par. 2).

Cifra elettorale circoscrizionale: è la somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della medesima lista (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale di collegio plurinominale di lista: è la somma delle cifre elettorali di collegio uninominale conseguite dalla lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale di collegio uninominale di lista: è la somma dei voti conseguiti da una lista nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale: i

voti espressi tracciando un segno sul contrassegno della lista sono validi sia per la lista sia per il candidato uninominale collegato; i voti espressi tracciando un segno sul nome del candidato uninominale sono validi sia per il candidato uninominale sia per la lista; nel caso di coalizioni, i voti espressi tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale sono ripartiti tra le liste della coalizioni in proporzione ai voti ottenuti nel collegio uninominale (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale percentuale del candidato nel collegio uninominale: è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per 100 (cap. II, par. 4.1).

Cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di lista: è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per 100 (vedi cap. II, par. 4.1).

Circoscrizione elettorale: sia alla Camera, sia al Senato è la porzione del territorio nazionale nell'ambito della quale sono definiti i collegi uninominali e plurinominali e vengono effettuate in tutto o in parte le operazioni per l'assegnazione dei seggi. I 618 seggi della Camera e i 309 del Senato sono distribuiti tra le circoscrizioni. Al Senato le circoscrizioni sono 20 e coincidono con le regioni; alla Camera sono 28, di cui 14 coincidenti con le regioni, mentre altre 14 hanno dimensione infraregionale: sono divise in 2 circoscrizioni il Piemonte, il Veneto, il Lazio, la Campania e la Sicilia; la Lombardia è suddivisa in 4 circoscrizioni (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Collegamento: i partiti possono dichiarare, al momento del deposito del contrassegno, il collegamento in coalizione delle liste presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. L'elenco dei collegamenti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (cap. I, par. 2.2).

Collegio di garanzia elettorale: è l'organo istituito presso la Corte d'appello del capoluogo di ciascuna regione competente a ricevere e verificare le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale (cap. V, par. 1.1).

Collegio plurinominali: è la porzione del territorio all'interno della circoscrizione in cui sono eletti, con sistema proporzionale, un certo numero di deputati e senatori: di norma, da 3 a 8 deputati e da 2 a 8 senatori. Nell'ambito delle circoscrizioni sono costituiti 63 collegi plurinominali alla Camera, dove vengono assegnati complessivamente 386 seggi, e 33 collegi plurinominali al Senato, per l'attribuzione di 193 seggi (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Collegio uninominale: è la porzione del territorio all'interno della circoscrizione in cui è eletto un parlamentare con sistema maggioritario a turno unico. Nelle circoscrizioni della Camera sono costituiti 231 collegi uninominali (oltre al collegio uninominale della Valle d'Aosta) e 109 collegi uninominali nelle circoscrizioni del Senato (cui si aggiungono il collegio uninominale della Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali del Trentino Alto - Adige (cap. II, par. 2; cap. III, 2).

Contrassegno: è il simbolo grafico che distingue le liste nei singoli collegi plurinominali, nei singoli collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali. I contrassegni debbono essere depositati dai partiti presso il Ministero dell'interno tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello di votazione (cap. I, par. 2.2).

Convalida delle elezioni: è la verifica che la Camera e il Senato svolgono sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti, sulla base dei poteri conferiti alle due Camere dall'articolo 66 della Costituzione. Le Camere sono competenti a giudicare in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni presentate agli uffici elettorali inerenti il procedimento elettorale.

Convocazione dei comizi elettorali: è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni. Con lo stesso atto viene fissato il giorno della prima riunione delle Camere. La legge prevede che il decreto di convocazione dei comizi debba precedere di almeno 45 giorni la data delle elezioni. La Costituzione prevede che le elezioni delle nuove Camere debbano avere luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Elezioni trasparenti: è così denominata l'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno dove sono pubblicati per ciascun partito: il contrassegno depositato, lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di traspa-

renza, il programma elettorale, con il nome del capo della forza politica, e le liste dei candidati (cap. I, 2.2 e 2.3).

Incandidabilità: sono incandidabili coloro che sono stati condannati, in via definitiva, per alcune categorie di gravi delitti, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione. Mentre le cause di ineleggibilità possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di incandidabilità precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina (cap. I, par. 1.4).

Incompatibilità: la Costituzione dispone l'incompatibilità tra le cariche di deputato e senatore, tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica, tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura, tra parlamentare e consigliere o assessore regionale, tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale. La legge ordinaria dispone diverse altre cause di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare. In caso di incompatibilità il parlamentare deve optare tra il mandato parlamentare e l'incarico incompatibile (cap. I, par. 1.5).

Ineleggibilità: la legge prevede che non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore coloro che ricoprono determinati incarichi, quali i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i Commissari del Governo presso le regioni, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza e gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale. Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura, o in caso di scioglimento anticipato che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Non sono, inoltre, eleggibili i magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte alla giurisdizione degli uffici ai quali sono assegnati, coloro che abbiano rapporti con Governi stranieri, e coloro che siano titolari di particolari rapporti economici o di affari con lo Stato (cap. I, par. 1.3).

Lista: l'elenco dei candidati presentati da un partito o movimento politico per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali con metodo proporzionale. Le liste dei candidati dei collegi

plurinominali devono essere presentate unitamente ai nomi dei candidati nei collegi uninominali alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo di regione tra il 35° e il 34° giorno antecedente quello di votazione. Ciascuna lista deve essere distinta da un contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno. Ciascuna lista è formata da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. In sede di presentazione dalla lista, inoltre, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in almeno 2/3 (con arrotondamento all'unità superiore) dei collegi plurinominali della circoscrizione. E' tenuta altresì a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali; nel caso di liste collegate in coalizione queste devono presentare il medesimo candidato i tutti i collegi uninominali (vedi cap. III, par. 6). I candidati sono eletti seguendo l'ordine di presentazione (sistema della c.d. "lista bloccata", cap. III, par. 7.6). Sono previste disposizioni in materia di formazione delle liste per garantire la parità di genere (cap. I, par. 2.3).

Con il termine di lista si intende altresì l'insieme delle liste di candidati che si presentano nel territorio nazionale con il medesimo contrassegno alle elezioni politiche.

Mandatario elettorale: è il soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati alla Camera e al Senato che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale. La legge prevede che tutti i finanziamenti debbano essere registrati dal mandatario in un unico conto corrente bancario o postale nell'istestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (vedi cap. V, par. 1.1).

Parità di genere: nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima. Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato - a livello nazionale, alla Camera, a livello regionale, al Senato - in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (cap. I, par. 2.3).

Proclamazione: è l'atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di deputato o senatore (vedi cap. II, par. 4.7 e cap. III, par. 3).

Soglia di sbarramento: è la percentuale minima di voti che le liste e le coalizioni di liste debbono raccogliere in ambito nazionale per accedere alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali. La legge per l'elezione della Camera fissa la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi per le liste (sia quelle collegate in coalizione, sia le "liste singole"), mentre per le coalizioni (a condizione che abbiano tra le liste partecipanti almeno una lista con il 3 per cento dei voti) la soglia è del 10 per cento (cap. II, par. 4.2). Le medesime soglie si applicano all'elezione del Senato, dove però sono ammesse anche le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella regione (cap. III, par. 3). Per verificare se le liste hanno superato tali soglie si prendono in considerazione tutti i voti validi effettivamente espressi in favore delle singole liste. Ai fini dell'applicazione delle diverse soglie di sbarramento, sono ammesse le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

Non concorrono, in ogni caso, a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste i voti espressi a favore di liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale (fatto salvo quanto previsto per le minoranze linguistiche riconosciute).

Sottoscrizioni: sia per la Camera, sia per il Senato la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori del collegio plurinominali. In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi di oltre 120 giorni la scadenza naturale, il numero di sottoscrizioni è ridotto alla metà. Per le sole elezioni politiche del 2018 il numero delle sottoscrizioni è ridotto ad un quarto. (vedi cap. I, par. 2.3).

Totale dei voti validi: è la somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste (cap. II, par. 4.1). Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

Uffici elettorali: sono gli organi che presiedono alle operazioni elettorali dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti. Sono costituiti: un Ufficio elettorale centrale nazionale (istituito presso la Corte di cassazione e composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente); per le elezioni della Camera un Ufficio centrale circoscrizionale per ciascuna circoscrizione (questo Ufficio è costituito presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale); per il Senato, presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce un Ufficio elettorale regionale composto da cinque magistrati.

Voto degli italiani all'estero: la legge costituzionale 1/2001, di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, ha previsto che 6 seggi al Senato e 12 seggi alla Camera siano attribuiti alla circoscrizione Estero ove vengono eletti altrettanti parlamentari rappresentanti dei cittadini residenti all'estero. I parlamentari rappresentanti degli italiani all'estero sono eletti per corrispondenza secondo modalità definite dalla legge 459/2001. La legge 52/2015 ha consentito anche agli elettori residenti temporaneamente all'estero di votare per corrispondenza (cap. I, par. 5).

Calendario dei principali adempimenti elettorali

Il calendario che segue elenca le scadenze relative ai principali adempimenti previsti dal procedimento per l'elezione della Camera e del Senato, tenuto conto che il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, recante *Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*, ha fissato la data di svolgimento delle elezioni al **4 marzo 2018** e la data della prima riunione delle Camere al 23 marzo 2018.

Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2017.

Poichè la data di adozione del decreto dell'indizione dei comizi elettorali non coincide con quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il computo dei termini stabiliti con riferimento all'indizione dei comizi elettorali è stato effettuato sulla base della data di pubblicazione.

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE e SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI		
Entro 180 giorni antecedenti la data di scadenza del quinquennio di durata delle Camere 16 settembre 2017	Cessazione dell'esercizio di funzioni costituenti causa di ineleggibilità in caso di scadenza naturale della legislatura : coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni. Il quinquennio decorre dalla data di prima riunione delle Camere. In caso di scioglimento anticipato, coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Ai fini dell'ineleggibilità, lo scioglimento non si considera anticipato ove intervenga nei 120 giorni che precedono la scadenza naturale.	Art. 7, T.U. Camera Art. 5, T.U. Senato
Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali entro il 1° gennaio 2018	Costituzione degli uffici elettorali : viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale. Per la Camera, entro il medesimo termine sono costituiti gli uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione. Per il Senato, la corte di appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione si costituisce in ufficio elettorale regionale.	Artt. 12 e 13, T.U. Camera Art. 7, T.U. Senato

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 18 gennaio 2018</i>	Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno del <i>fac-simile</i> della documentazione: il Ministero dell'interno mette a disposizione nel proprio sito <i>internet</i> il <i>fac-simile</i> dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti.	art. 20, ultimo comma, T.U. Camera
Tra le ore 8 del 44 e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione <i>Tra le ore 8 del 19 gennaio 2018 e le ore 16 del 21 gennaio 2018</i>	Deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione, del programma elettorale, recante anche l'indicazione del capo della forza politica, e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza: devono essere depositati presso il Ministero dell'interno i contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.	Artt. 14 e 15, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
	All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni	
	All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione . Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.	Art. 14- <i>bis</i> , co. 1 e 2, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
	Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale , nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica .	Art. 14- <i>bis</i> , co. 3, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	All'atto del deposito del contrassegno deve essere presentata anche la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico , incaricati di effettuare il deposito presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera, ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, della lista dei candidati e dei relativi documenti.	art. 17, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni <i>22 e 23 gennaio 2018</i>	Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell'interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, T.U. Camera, invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l'invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l'Ufficio centrale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell'interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l'Ufficio centrale nazionale. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.	Art. 16, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 27 gennaio 2018</i>	Comunicazione del Ministero dell'interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti.	Art. 17, co. 1°, T.U. Camera

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 27 gennaio 2018</i>	Analoga comunicazione viene fatta, nello stesso termine, agli Uffici elettorali regionali per quanto concerne i nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato.	Art. 8, T.U. Senato
Dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione <i>Dalle ore 8 del 28 gennaio alle ore 20 del 29 gennaio 2018</i>	Presentazione delle liste e delle candidature: per l'elezione della Camera , le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.	Art. 20, co. 1°-3°, T.U. Camera
	La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali.	Art. 18-bis, co. 1, T.U. Camera
	Per le elezioni politiche del 2018, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto.	Art. 1, comma 1123, L. 205/2017
	Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime.	Art. 18-bis, co. 2, T.U. Camera
	Limitatamente alle elezioni del 2018, sono altresì esonerati i partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.	Art. 1, comma 36, L. 52/2015

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	Per l'elezione del Senato , la presentazione delle liste dei candidati va fatta per ciascuna circoscrizione regionale, nei medesimi termini stabiliti per la Camera e con le stesse modalità.	Art. 9, T.U. Senato
Entro il 33° giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 30 gennaio 2018</i>	Designazione di altri rappresentanti supplenti incaricati di effettuare il deposito delle candidature: con le stesse modalità previste per la designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici da effettuarsi all'atto del deposito dei contrassegni, possono essere indicati altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti, nel caso in cui i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione delle designazioni a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale cui le stesse si riferiscono.	Art. 17, co. 2°, T.U. Camera
	Analogamente si procede per il Senato.	Art. 8, T.U. Senato
Entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste <i>entro il 30 gennaio 2018</i>	Verifica della regolarità delle liste e delle candidature: ciascun Ufficio centrale circoscrizionale verifica la regolarità di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 22, T.U. Camera. Entro la stessa giornata i delegati delle liste possono prendere cognizione delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni da questo apportate alle liste.	Art. 22, co. 2°, T.U. Camera
	Il giorno successivo l'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 per deliberare in merito alla ammissibilità delle liste per l'elezione della Camera, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti.	Art. 22, co. 3°, T.U. Camera
	Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.	Art. 23, co. 1°, T.U. Camera
	Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati.	Art. 10, T.U. Senato
Entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio circoscrizionale	Ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati: i delegati delle liste, presentate per l'elezione della Camera, possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ha	Art. 23, T.U. Camera

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	adottato la decisione contestata, ed è dal predetto Ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.	
	Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi della Camera.	Art. 10, co. 6 e 7, T.U. Senato
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni <i>entro il 31 gennaio 2018</i>	Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno della sezione "Elezioni trasparenti" : in apposita sezione del sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.	Art. 4, co. 1, L. 165/2017
Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 2 febbraio 2018</i>	Comunicazione delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale : gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale.	Art. 14- <i>bis</i> , co. 5, T.U. Camera
Entro il trentesimo giorno precedente la votazione <i>entro il 2 febbraio 2018</i>	Nomina dei presidenti di seggio : i presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge	Artt. 35 e 38, T.U. Camera e art. 1 L. 53/1990
Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati, ovvero, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale	Determinazione del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni, alle liste non collegate, e, per ciascuna coalizione, alle liste della coalizione : per l'elezione della Camera, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico	Art. 24, T.U. Camera

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. L'Ufficio procede quindi immediatamente a trasmettere alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni e provvede, per mezzo della medesima prefettura, alla stampa dei manifesti riproducenti le liste dei candidati con i relativi contrassegni.	
	Analoga procedura si applica per il Senato.	Art. 11, T.U. Senato
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni <i>tra il 7 e il 12 febbraio 2018</i>	Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall'art. 38, T.U. Camera.	Art. 6, L. 95/1989; art. 38, T.U. Camera
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati <i>entro l'8 febbraio 2018</i>	Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'interno nella sezione "Elezioni trasparenti" delle liste dei candidati: sono pubblicate, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio	Art. 4, co. 2, L. 165/2017
Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione <i>entro il 12 febbraio 2018</i>	Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti in una coalizione delle liste: l'Ufficio centrale nazionale, ricevuto l'elenco delle liste ammesse dagli Uffici centrali circoscrizionali ed accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'elenco dei collegamenti ammessi.	Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera
Entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni <i>entro il 17 febbraio 2018</i>	Pubblicazione dei manifesti elettorali: i manifesti riproducenti le liste con i relativi contrassegni sono trasmessi da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per mezzo della prefettura ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.	Art. 24, co. 1°, n. 5), T.U. Camera
	Analoga procedura si applica per il Senato.	Art. 11, co. 1, lett. c), n. 2), T.U. Senato
Entro il venerdì precedente l'elezione ovvero il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni	Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero di-	Art. 25, co. 1°, T.U. Camera

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<i>entro venerdì 2 marzo ovvero il pomeriggio di sabato 3 marzo o la mattina del 4 marzo, prima delle 7</i>	rettamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.	
	Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli Uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.	Art. 41, T.U. Camera
Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni	Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.	Art. 2, L. 53/1990
<i>alle ore 16 del 3 marzo 2018</i>	Come già ricordato, gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite nella stessa legge, nonché dall'art. 38, T.U. Camera.	Art. 6, L. 95/1989; art., 38, T.U. Camera
Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione <i>entro le ore 12 del 4 marzo 2018</i>	Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali circoscrizionali: l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale.	Art. 25, co. 2°, T.U. Camera
Dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione <i>dalle ore 7 alle ore 23 del 4 marzo 2018</i>	Votazione degli elettori: il presidente, dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell'art. 50, T.U. Camera.	Art. 1, comma 399, L. 147/2013
	Gli elettori che all'ora di chiusura delle operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.	Artt. 46, co. 1 e 3, e 64-bis T.U. Camera
Subito dopo la chiusura della votazione ed entro le ore 14 del giorno seguente	Apertura e chiusura delle operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all'articolo 67, T.U. Camera. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le ore 14 del lunedì. Si procede preliminarmente	Art. 73, co. 1°, T.U. Camera

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
<i>dalle ore 23 del 4 marzo 2018 alle ore 14 del 5 marzo 2018</i>	alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere le operazioni e sigillare la cassetta, l'urna ed il plico, che, con il verbale e le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.	
Non oltre il 20° giorno dalle elezioni <i>23 marzo 2018</i>	Prima riunione delle nuove Camere: la prima riunione delle nuove Camere ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni, nel giorno fissato dal DPR recante la convocazione dei comizi elettorali. <i>Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, ha fissato la data della prima riunione delle Camere.</i>	Art. 61, co. 1°, Cost.; art. 11, co. 2°, T.U. Camera
VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO		
Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia <i>entro il 3 gennaio 2018</i>	Comunicazione dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero: il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.	Art. 5, co. 8, D.P.R. 104/2003
Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione della legislatura (in caso di scadenza naturale)	Esercizio dell'opzione per il voto in Italia da parte degli elettori residenti all'estero: gli elettori residenti all'estero possono esercitare l'opzione per votare in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.	Art. 4, co.1 e 2, L. 459/2001
Entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (in caso di scioglimento anticipato) <i>entro l'8 gennaio 2018</i>	In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.	

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni <i>entro l'8 gennaio 2018</i>	Reiscrizione nell'AIRE degli elettori residenti all'estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto in Italia: gli elettori residenti all'estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità, che chiedono di essere reiscritti nell'AIRE, possono anche scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.	Art. 1, co. 2, L. 104/2002; art. 16, co. 4, D.P.R. 104/2003
Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali <i>entro il 18 gennaio 2018</i>	Spedizione agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale: i comuni di iscrizione elettorale inviano una cartolina-avviso, recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, agli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia o che si trovino in Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ovvero in Stati la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.	Art. 6. L. 40/1979; art. 23, D.P.R. 104/2003
<i>tra le ore 8 del 19 gennaio 2018 e le ore 16 del 21 gennaio 2018</i>	Presentazione dei contrassegni di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero: si osservano i termini e le modalità stabilite in materia dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera e le disposizioni specifiche dettate dall'articolo 8 della L. 459/2001.	Art. 8, co. 1, L. 459/2001
Tra le ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione <i>tra le ore 8 del 28 gennaio e le ore 20 del 29 gennaio 2018</i>	Presentazione delle liste per la circoscrizione Estero: le liste sono presentate per ciascuna ripartizione della Circoscrizione Estero.	Art. 8, co. 1, L. 459/2001
Entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale <i>entro il 31 gennaio 2018</i>	Esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero e dei loro familiari conviventi, ossia dei cittadini che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti. L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità,	Art. 4- <i>bis</i> , co. 1 e 2, L. 459/2001

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il termine previsto. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.	
Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale <i>entro il 4 febbraio 2018</i>	Comunicazione del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri dell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero: il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.	Art. 4-bis, co. 3, L. 459/2001
Non oltre 18 giorni prima delle data stabilita per le votazioni in Italia <i>non oltre il 14 febbraio 2018</i>	Invio agli elettori residenti all'estero del plico contenente il certificato e la scheda elettorale: gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche le indicazioni sulle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.	Art. 12, co. 3, L. 459/2001
A 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia <i>18 febbraio 2018</i>	Termine entro cui il plico elettorale deve pervenire agli elettori all'estero: gli elettori residenti all'estero che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare.	Art. 12, co. 5, L. 459/2001
Entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni <i>entro il 21 febbraio 2018</i>	Reiscrizione nell'AIRE degli elettori residenti all'estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto per corrispondenza: gli elettori residenti all'estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono presentarsi all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza. Dopo che l'ufficio consolare, attraverso il comune che ha effettuato la cancellazione, ha accertato entro 48 ore la mancanza di impedimenti al godimento del diritto di elettorato attivo da parte dell'interessato, gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco e ricevono dall'ufficio consolare il plico contenente il certificato, la scheda elettorale e l'ulteriore materiale per l'esercizio del voto per corrispondenza.	Art. 16, D.P.R. 104/2003

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia <i>non oltre il 22 febbraio 2018</i>	Invio all'ufficio consolare, da parte degli elettori residenti all'estero, della busta contenente la scheda e il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto: una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore residente all'estero la spedisce nell'apposita busta, unitamente al tagliando, staccato dal certificato elettorale e comprovante l'esercizio del diritto di voto, all'ufficio consolare.	Art. 12, co. 6, L. 459/2001
Non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia <i>non oltre le ore 16, ora locale, del 1° marzo 2018</i>	Termine entro cui la busta con la scheda elettorale votata deve pervenire all'ufficio consolare: i responsabili degli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza dall'estero. Le buste sono inviate con spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. Dopo l'invio i responsabili degli uffici consolari provvedono all'immediato incenerimento delle schede pervenute oltre la scadenza del termine e di quelle stampate e non utilizzate.	Art. 12, co. 7 e 8, L. 459/2001
<i>dalle ore 23 del 4 marzo 2018</i>	Operazioni di scrutinio dei voti della circoscrizione Estero: le operazioni di scrutinio dei voti inviati per corrispondenza dagli elettori residenti all'estero si svolgono contemporaneamente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale.	Art. 14, co. 1, L. 459/2001
CAMPAGNA ELETTORALE e PAR CONDICIO		
Fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione <i>dal 29 dicembre 2017 al 3 marzo 2018</i>	Periodo di campagna elettorale ai fini delle comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni della Camera o del Senato devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento.	Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale (fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione) <i>dal 29 dicembre 2017 al 2 marzo 2018</i>	Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti nazionali in campagna elettorale: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità e comunicazione politica è consentita solo nelle forme (vedi <i>infra</i>) previste dalla L. 28/2000.	Art. 4, co. 1 e 9, L. 28/2000

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale <i>dal 29 dicembre 2017 al 2 marzo 2018</i>	Applicazione della speciale disciplina per la comunicazione politica radiotelevisiva nelle emittenti locali in campagna elettorale: le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso da trasmettere per tre giorni consecutivi. Per le emittenti locali vige una disciplina diversa da quella prevista per le emittenti nazionali in ordine ai messaggi politici autogestiti (che le emittenti locali possono trasmettere anche a pagamento nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, vedi <i>infra</i>). La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (art. 3, co. 1, L. 313/2003).	Art. 5 e art. 6, co. 2, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione <i>dal 29 dicembre 2017 al 2 marzo 2018</i>	Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici: su quotidiani e periodici sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico elettorale previste dalla L. 28/2000. La disposizione non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste e candidati	Art. 7, L. 28/2000
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto <i>dal 29 dicembre 2017 al 4 marzo 2018</i>	Limitazioni alla comunicazione istituzionale: è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle svolte in forma impersonale indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.	Art. 9, L. 28/2000
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto <i>dal 29 dicembre 2017 al 4 marzo 2018</i>	Presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli degli enti territoriali nelle trasmissioni informative: nelle trasmissioni informative delle emittenti nazionali riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal co. 1 dell'art. 32 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005), la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'in-	Art. 1, co. 5, L. 515/1993

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	formazione. A decorrere dalla medesima data, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni. La legge stabilisce l'inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 5, della legge n. 515 del 1993 illustrate (L. 313/2003, art. 3, co. 1).	
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto <i>dal 2 dicembre 2017 al 4 marzo 2018</i>	Divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto nelle trasmissioni radiotelevisive: in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.	Art. 5, co. 2 e 3, L. 28/2000; art. 4, co. 3, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)
Dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica <i>dal 29 dicembre 2017</i>	Predisposizione da parte dei comuni di locali da adibire ad attività di propaganda elettorale: i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.	Art. 19, L. 515/1993
Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali <i>non oltre il 3 gennaio 2018</i>	Definizione degli indirizzi per il servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private in materia di propaganda e formazione elettorale: la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi, in condizioni di parità tra loro, alle liste e ai candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.	Art. 1, co. 1, L. 515/1993;
	Entro il medesimo termine la Commissione parlamentare e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.	Art. 5, co. 1, L. 28/2000

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dalla data di presentazione delle candidature fino a tutto il penultimo giorno antecedente quello di votazione	Trasmissione di messaggi politici autogestiti: le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.	Art. 3 e art. 4, co. 3 e 5, L. 28/2000
<i>dal 29 gennaio al 2 marzo 2018</i>	Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.	Art. 3, co. 7, L. 28/2000
	La trasmissione di messaggi politici gratuiti è obbligatoria per la concessionaria pubblica .	Art. 4, co. 4, L. 28/2000
	Le emittenti locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito possono diffondere anche messaggi politici a pagamento.	Art. 5, co. 1 e art. 6, Codice di autoregolamentazione delle emittenti locali (D.M. 8 aprile 2004)
Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino alle ore 24 del venerdì precedente la data della votazione <i>dal 2 febbraio fino alle ore 24 del 2 marzo 2018</i>	Comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: possono aver luogo soltanto nel periodo indicato, durante il quale i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esentati dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo.	Art. 7, L. 130/1975
Nei 30 giorni precedenti la data delle votazioni <i>dal 2 febbraio al 3 marzo 2018</i>	Propaganda elettorale a mezzo di manifesti e giornali murali: la propaganda elettorale per il voto a liste o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune).	Art. 3, L. 515/1993
Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni <i>dal 2 febbraio 2018</i>	Altre forme tradizionali di propaganda: sono vietate la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la propaganda luminosa mobile. Deve invece ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.	Art. 6, L. 212/1956

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dal 15° giorno precedente la data delle elezioni <i>dal 17 febbraio 2018</i>	Divieto di pubblicazione o diffusione di sondaggi: è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del rilievo. Tale divieto si applica anche alle emittenti locali.	Art. 8 e 11- <i>septies</i> , L. 28/2000
Dal giorno di chiusura della campagna elettorale, cioè dalle ore 24 del penultimo giorno precedente le elezioni <i>dalle ore 24 del 2 marzo 2018</i>	Divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva: è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e mezzi radiotelevisivi.	Art. 9, L. 212/1956, art. 9- <i>bis</i> , D.L. 807/1984 (L. 10/1985 ¹); art. 7, co.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni <i>dal 3 al 4 marzo 2018</i>	Divieto di svolgere comizi e riunioni di propaganda elettorale e di affiggere manifesti: sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.	Art. 9, co. 1°, L. 212/1956
Entro 30 giorni dalla consultazione elettorale <i>entro il 3 aprile 2018</i>	Comunicazioni inerenti la propaganda elettorale: i titolari di emittenti radiotelevisive nazionali e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere ed al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.	Art. 11 e 11- <i>septies</i> , L. 28/2000
SPESE ELETTORALI e DICHIARAZIONI PATRIMONIALI		
Nei 90 giorni precedenti le elezioni <i>4 dicembre 2017</i>	Applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di beni e servizi per la campagna elettorale: si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% ai seguenti beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati:	Art. 18, L. 515/1993

¹ Il divieto, riferito "anche alle emittenti radiotelevisive private", è applicato al servizio pubblico radiotelevisivo in virtù dell'estensione ad esso del divieto di cui all'art. 9, primo comma, della L. 212/1956, operata in via di prassi e confermata dall'orientamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	• materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati; • acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani, periodici e siti web; • affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.	
Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni <i>dal 30 dicembre 2017</i>	Nomina del mandatario elettorale: coloro che intendano candidarsi, alla Camera o al Senato, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Ciascun candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale (istituito ai sensi dell'art. 13 della L. 515/1993) competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura il nominativo del mandatario designato.	Art. 7, co. 3, L. 515/1993
Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera <i>entro il 22 aprile 2018</i>	Dichiarazione dei deputati relativa alle cariche e agli uffici ricoperti: ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. I deputati devono altresì rendere dichiarazione di ogni altra attività professionale o di lavoro autonomo o di impiego o di lavoro privato,	Art. III del codice di condotta dei deputati
Entro 45 giorni dall'insediamento delle Camere <i>entro il 7 maggio 2018</i>	Comunicazioni dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti: i rappresentanti dei partiti, movimenti politici, liste di candidati che hanno partecipato alle elezioni della Camera o del Senato devono presentare alla Corte dei conti un conto consuntivo delle spese sostenute per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. A tali fini, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (<i>dal 29 dicembre 2017 al 3 marzo 2018</i>).	Art. 12, co. 1 e 1-bis, L. 515/1993
Entro 3 mesi dalla proclamazione per i candidati eletti Entro 3 mesi dall'ul-	Comunicazioni relative alle spese elettorali sostenute dai candidati: i candidati alle elezioni della Camera o del Senato devono trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, al Presidente della Camera di appartenenza, una dichiarazione concer-	Art. 7, co. 6 e 7, L. 515/1993

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
timina proclamazione per i candidati non eletti	nente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, cui deve essere allegato un rendiconto relativo ai servizi ed ai contributi ricevuti. In caso di mancato deposito nel termine previsto dalla legge delle dichiarazioni di spesa e dei relativi rendiconti il Collegio regionale diffida il candidato ad adempiere entro i successivi 15 giorni; in caso di ulteriore inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'art. 15, co. 8, della legge 515/1993.	
Entro 120 giorni dalla data delle elezioni <i>entro il 2 luglio 2018</i>	Controllo sulle spese elettorali sostenute dai candidati: qualsiasi elettore può presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale esposti sulla regolarità delle dichiarazioni di spesa e sui rendiconti presentati dai candidati ai sensi dell'art. 7 della legge 515/93. Le dichiarazioni ed i rendiconti si intendono approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Il Collegio, qualora riscontri delle irregolarità, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i successivi 15 giorni.	Art. 14, L. 515/1993
Entro 6 mesi dalla data di presentazione dei conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati	Controllo da parte delle Corte dei conti sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti: la Corte dei conti deve concludere i controlli sui conti consuntivi delle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti, liste di candidati, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione degli stessi, salva la possibilità di proroga di tre mesi. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. La Corte dei conti deve riferire direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.	Art. 12, co. 3, L. 515/1993
Entro tre mesi dalla proclamazione	Dichiarazione patrimoniale ai Presidenti delle Camere: i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (8); 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;	Art. 2, L. 441/1982

TERMINE	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
	3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.	

PARTE II

RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme fondamentali sulle elezioni della Camera e del Senato

Costituzione

(artt. 48-49, 51, 55-58, 60-61, 65-66, 84, 87-88, 104, 122, 135)

Articolo 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (*).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

() Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

- *“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.*
- *2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.*

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

(...)

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (*).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

() L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.*

(...)

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56 ()*

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

() L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 e, in seguito, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2000, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

- *“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.*
- *2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.*

Articolo 57 ()*

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

() L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.*

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

- *“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.*
- *2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore”.*

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

(...)

Articolo 60 ()*

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

() L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.*

(...)

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

(...)

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e

delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

(...)

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

(...)

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (*).

() Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.*

(...)

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 122 ()*

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata

degli organi elettivi. (**)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente."

(...)

Articolo 135 ()*

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

() L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.*

Legge cost. 23 gennaio 2001, n. 1
***Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti
il numero di deputati e senatori in rappresentanza
degli italiani all'estero***

(...)

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

(...)

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361¹
***Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati***

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, **espresso in un unico turno elettorale**.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, **nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.**

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

¹ Sono riportate in **neretto** le modifiche apportate al Testo unico dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*.

Art. 2

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

[1-*bis*...]²

Art. 3

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero **complessivo** di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, **compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali**.

[3...]³

Art. 4

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda **recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinomiale**.

² Il comma 1-*bis*, dell'art. 2, è stato abrogato dalla L. 3 novembre 2017, n. 165.

³ Il comma 3, dell'art. 3, è stato abrogato dalla L. 3 novembre 2017, n. 165.

TITOLO II ELETTORATO

Capo I *Elettorato attivo*

Art. 5

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Capo II *Eleggibilità*

Art. 6

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

Non sono eleggibili: [a)...]⁴

- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Go-

⁴ Si omette la lettera a) ("i deputati regionali o consiglieri regionali"), della quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sent. 344/1993).

verno per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale⁵.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte,

⁵ La lettera b) del comma 1 dell'art. 7, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 9, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha soppresso il citato n. 429).

alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

Non sono eleggibili inoltre:

- 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
- 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

[...] ⁶

Art. 12

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

⁶ Il 5° comma dell'art. 11 è stato abrogato dalla L. 3 novembre 2017, n. 165.

Art. 14

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali **e nei collegi uninominali**, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali **e nei singoli collegi uninominali**. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato **nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.**

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art.14-bis

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

Art. 15

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 16

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. **Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.**

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. **Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.**

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 17

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del

partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali **e dei candidati nei collegi uninominali** della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce⁷.

Art. 18⁸

[...]

Art. 18-bis

1. **La dichiarazione di** presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi **nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale**, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi **nel medesimo collegio plurinominale** o, in caso di **collegio plurinominale compreso** in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di **tale collegio plurinominale**. **Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità**. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.

⁷ Si veda anche l'art. 6, comma 5, della L. 3 novembre 2017, n. 165.

⁸ L'art. 18 è stato abrogato dalla L. 21 dicembre 2005, n. 270.

53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare⁹.

1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinomiale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.

⁹ Ai sensi dell'art. 1, comma 1123, della L. 205/2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima L. 205/2017, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature è ridotto a un quarto.

3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. **Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore**, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al **limite** massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; **in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro**. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

3.1. Nel complesso delle candidature **presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità **più prossima**. **Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità **più prossima**. **L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).**

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Art. 19

1. Nessun candidato può **presentarsi** con diversi contrassegni **nei collegi plurinominali o uninominali**, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere **incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali**, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

Art. 20

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali **e i nomi dei candidati nei collegi uninominali** devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

Art. 21

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, **dei nomi dei candidati nei collegi uninominali** e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non com-

piano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

6-*bis*) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista **e dei candidati in ciascun collegio uninominale** all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui **agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19** e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

6-*ter*) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-*bis* e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*;

[7) ...]¹⁰

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa

¹⁰ Il n. 7 è stato abrogato dalla L. 21 dicembre 2005, n. 270.

giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 23

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24

24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

[1)...) ¹¹

2) stabilisce, mediante **un unico** sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, **in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate** e ai relativi contrassegni **di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate.** I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, **e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali**, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di cia-

¹¹ Il n. 1 è stato abrogato dalla L. 21 dicembre 2005, n. 270.

scuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

[...] ¹².

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

¹² Il secondo comma dell'art. 25 è stato abrogato dall'art. 1 della L. 21 aprile 1976, n. 136.

Artt. 27 e 28¹³

[...]

Art. 29

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominali **e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali**: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

¹³ Gli articoli 27 e 28 sono stati abrogati dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 31

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni **delle** liste regolarmente presentate, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 24**. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. **La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.**

[2-bis...]¹⁴

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine **delle coalizioni** e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto si esprime

¹⁴ Il comma 2-bis è stato abrogato dalla L. 3 novembre 2017, n. 165.

tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

Art. 32

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico¹⁵.

Art. 33

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle

¹⁵ *In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda il D.M. 1° aprile 2011, Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali.*

schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 34

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 35

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Artt. 36 e 37¹⁶

[...]

Art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio¹⁷;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 39¹⁸

[...]

Art. 40

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presi-

¹⁶ Gli articoli 36 e 37 sono stati abrogati dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, *Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*.

¹⁷ La lettera c) del 1° comma, dell'art. 38, già abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha ripreso vigore ai sensi di quanto disposto dal n. 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 9, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha soppresso il citato n. 429).

¹⁸ L'articolo 39 è stato abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, recante *"Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali"*.

dente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

TITOLO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 42

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può,

con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

[...] ¹⁹

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente

¹⁹ L'ottavo comma dell'art. 45 è stato abrogato dall'art. 6, comma 16, della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

1. Alle ore otto²⁰ antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

²⁰ *A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, co. 399).*

Art. 49

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene

raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 54²¹

[...]

Art. 55

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il

²¹ L'art. 54 è stato abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente.

presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 56

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro

aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, **annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode**, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista **e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.**

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero

scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, **stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando** nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

[...] ²²

Art. 59

1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

Art. 59-bis

1. Se l'elettore traccia un segno sul **rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale**, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno **sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima**, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore **traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un**

²² Il sesto comma dell'art. 58 è stato abrogato dall'art. 1, comma 10, lett. c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

[4. e 5.]²³

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

*Art. 60*²⁴

[...]

*Art. 60-bis*²⁵

[...]

*Art. 61*²⁶

[...]

Art. 62

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

²³ I commi 4 e 5 dell'art. 67-bis sono stati abrogati dall'art. 1, comma 21, lett. b), della L. 3 novembre 2017, n. 165.

²⁴ L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

²⁵ L'art. 60-bis è stato abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

²⁶ L'art. 61 è stato abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, in seguito all'esito del referendum del 9 giugno 1991.

Art. 63

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto²⁷.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

²⁷ *A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, co. 399).*

Art. 64-bis

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto²⁸

*Art. 65*²⁹

[...]

Art. 66

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V DELLO SCRUTINIO

Art. 67

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;

²⁸ A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, co. 399).

²⁹ L'art. 65 è stato abrogato dall'art. 3 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68

[1. e 2...]³⁰

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del **candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale**. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di **ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste**.

³⁰ I commi 1 e 2 dell'art. 68 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 25, lett. a) della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti **di ciascun candidato nel collegio uninominale**. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. [...] ³¹

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli,

³¹ L'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato il comma 5 ed il secondo periodo del comma 6.

il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni **chiaramente riconoscibili**, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far **identificare** il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

Art. 71

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti **di ciascun candidato nel collegio uninominale** contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 72

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla

formazione:

- a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;
- d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

[...]³²

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

³² Il secondo comma dell'art. 72 è stato abrogato dall'art. 6, comma 27, lett. a) della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata,

nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

[...] ³³

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo

³³ I commi settimo, ottavo e nono dell'art. 75 sono stati abrogati dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 77

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato **nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;**

b) **proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;**

c) determina la cifra elettorale di collegio **uninominale** di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio **uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uni-**

nominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio **plurinominale** della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

Art. 78³⁴

[...]

³⁴ L'articolo 78 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 79

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 80³⁵

[...]

Art. 81

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

³⁵ L'articolo 80 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277.

[...] ³⁶

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

[...]

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Art. 82

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) **determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;**

c) **determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate**

³⁶ Il secondo comma dell'art. 81 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 4 agosto 1993, n. 277. Successivamente l'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 ha abrogato i commi secondo e quarto dell'art. 81, quali risultanti dalla rinumerazione dei commi in seguito all'abrogazione disposta dalla legge n. 277 del 1993.

che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, **nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1)**, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima **o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;**

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non

tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale **di ciascuna coalizione di liste o singola** lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così **ottenuto** rappresenta il numero dei seggi da assegnare **a ciascuna coalizione di liste o singola** lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni **abbiano** dato i maggiori resti, **secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi**, e, in caso di parità di resti, a quelle che **abbiano** conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide

poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima cir-

coscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *g)*, primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *h)*. Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *g)*. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *g)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non uti-

lizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 83-bis

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio **elettoriale** centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. **A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.** Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'at-

tribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 84

1. Al termine delle operazioni di cui **agli articoli precedenti**, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio **plurinominale**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista **del collegio, secondo l'ordine di presentazione**.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista **medesima** abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, **procedendo secondo** l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista **medesima** abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata,

procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino an-

cora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione **effettuata ai sensi del presente articolo** il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 85

1. Il deputato eletto in più collegi **plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e*).**

1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Art. 86

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, **in un collegio plurinominale** è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato **primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.**

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito **in un collegio uninominale** si procede ad elezioni suppletive.

3-*bis*. [...] ³⁷

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Art. 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 88

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione

³⁷ Il comma 3-*bis* è stato abrogato dall'art. 1, comma 30, lett. d), della L. 3 novembre 2017, n. 165.

presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

Art. 89

È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 90

Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

Art. 91

Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

Art. 92

L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

1-*bis*) [...] ³⁸

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

2-*bis*) [...] ³⁹

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

³⁸ Il numero 1-*bis*) è stato abrogato dall'art. 1, comma 32, lett. a), della L. 3 novembre 2017, n. 165.

³⁹ Il numero 2-*bis*) è stato abrogato dall'art. 1, comma 32, lett. a), della L. 3 novembre 2017, n. 165.

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello **previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.**

L'elettore, **per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.**

Art. 93

1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale **elettorale**.

2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più **giovane** di età.

Art. 93-bis⁴⁰

[...]

Art. 93-ter⁴¹

[...]

Art. 93-quater⁴²

[...]

⁴⁰ L'articolo 93-bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 34, della L. 3 novembre 2017, n. 165.

⁴¹ L'articolo 93-ter è stato abrogato dall'art. 1, comma 34, della L. 3 novembre 2017, n. 165.

⁴² L'articolo 93-bis è stato abrogato dall'art. 1, comma 34, della L. 3 novembre 2017, n. 165.

TITOLO VII DISPOSIZIONI PENALI

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (266).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro (267).

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro⁴³.

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

⁴³ *La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.*

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

[...] ⁴⁴

⁴⁴ Il secondo comma dell'articolo 110 deve intendersi abrogato. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ("Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale") non è prevista neppure sui modelli di scheda successivamente introdotti.

Art. 111

1 Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115⁴⁵

[...]

Art. 116

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117⁴⁶

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Art. 118

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

⁴⁵ L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534.

⁴⁶ L'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" ha abolito le agevolazioni di viaggio previste dall'art. 117.

Art. 119

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 120

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

TITOLO IX DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 121

Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

Tabella A⁴⁷
(articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE			SEDE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

⁴⁷ La tabella è stata così sostituita dall'art. 1, comma 35, L. 3 novembre 2017, n. 165, che ha sostituito le tabelle A, A-bis e A-ter con le attuali tabelle A, A.1, A-bis e A-ter.

Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL	
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1	Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2	Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3	Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4	Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5	Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6	Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

CIRCOSCRIZIONE MOLISE	
MOLISE CAMERA	Molise 1
MOLISE CAMERA 2	Molise 2

Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)		LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)	
1	2	3	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)		LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)	
4	5	6	7
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)		LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)	
8	9	10	11
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)		LISTA CONSEGNA (elenco dei candidati)	
12	13	14	15
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella A-ters
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SU - CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESELETTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO. SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI IN REGIONE CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGIO UNINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE SELO 18.11.74 9-1873	

D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533
*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica¹*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione

¹ Sono riportate in **neretto** le modifiche apportate al Testo unico dalla L. 3 novembre 2017, n. 165, Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.

Art. 2

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.

Art. 3²

[...]

Art. 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 5

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

TITOLO II DEGLI UFFICI ELETTORALI E REGIONALI

Art. 6³

[...]

Art. 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costitui-

² L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 1, co. 7, della L. 16 aprile 2002, n. 62.

³ L'art. 6 è stato abrogato dall'art. 8, comma 3 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

sce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

TITOLO III DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 8

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 9

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. [...] ⁴

⁴ Il comma 3 dell'art. 6 è stato abrogato dall'art. 2, comma 3 della L. 3 novembre 2017, n. 264.

4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine **numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale.** In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 10

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. [...] ⁵

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

Art. 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante **un unico** sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, **in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale**, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, **unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali**, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste,

⁵ Il comma 3 dell'art. 10 è stato abrogato dall'art. 8, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrasegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. [...] ⁶

3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, **con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.** Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.

Art. 12

1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

⁶ Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti con un unico comma, dal comma 4 dell'art. 4, della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

TITOLO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 13

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

Art. 14

1. **L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto** tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista **e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.**

2. **Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.**

3. **Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.**

TITOLO V
**(Titolo abrogato, ad eccezione dell'art. 16, che è stato incluso
nel titolo VI)**

Art. 15⁷

TITOLO VI
**DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE
REGIONALE E DELL'UFFICIO ELETTORALE CEN-
TRALE NAZIONALE**

Art. 16

1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, **facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:**

a) **determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;**

b) **proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;**

⁷ L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 8, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

L'art. 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (conv., con modificazioni, dalla L. 20 marzo 2006, n. 121) ha così modificato il secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 e ha sostituito la tabella A del D.Lgs. 533/1993 con quella di cui all'allegato 2 al decreto-legge.

c) determina la cifra elettorale **di collegio uninominale di ciascuna lista**. Tale cifra è data dalla somma dei voti **validi** conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del **collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni**: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale di **collegio plurinominale di ciascuna lista**. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di **collegio uninominale di ciascuna lista**;

e) determina la cifra elettorale percentuale di **collegio plurinominale di ciascuna lista**. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di **collegio plurinominale di ciascuna lista** per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale regionale di **ciascuna lista**. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di **collegio plurinominale della lista stessa**;

g) determina la cifra elettorale percentuale di **ciascun candidato nel collegio uninominale**. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di **ciascun candidato** per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per **ciascuna lista**, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento

dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis

1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano **nazionale** almeno il **10 per cento** dei voti validi espressi e che **comprendano** almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano **nazionale** almeno il **3 per cento** dei voti validi espressi **ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;**

2) le singole liste non collegate, **o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),** che abbiano conseguito sul piano **nazionale** almeno il **3 per cento** dei voti validi espressi, **e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),** che abbiano conseguito almeno il **20 per cento** dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, **o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),** rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera *e*), numeri 1) e 2).

Art. 17

1. L'Ufficio elettorale regionale **procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f).** A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali **regionali** delle coalizioni di liste **di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione**, ottenendo così il quoziente elettorale **regionale**. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale **regionale** di ciascuna coalizione di liste o singola lista per **tale** quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste **collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16**. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi **individuato ai sensi della lettera a)**. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale **regionale** di ciascuna lista **ammessa al riparto** per **tale** quoziente. La parte intera **del quoziente così ottenuto** rappresenta il numero dei seggi da **assegnare** a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati **alle liste per le quali** queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, **alle liste** che abbiano conseguito la maggiore

cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominal divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominal, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominal in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

Art. 17-bis

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominal, nei

limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 18

01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 19

1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

TITOLO VII DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

Art. 20

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) [...] ⁸

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

⁸ La lett. b) dell'art. 20 è stata abrogata dall'art. 2, comma 12, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

Art. 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis⁹

[...]

Art. 21-ter

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

⁹ L'art. 21-bis è stato abrogato dall'art. 2, comma 13, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. [...] ¹⁰

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

¹⁰ Il comma 7 dell'art. 21-ter è stato abrogato dall'art. 2, comma 14, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

Art. 23

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione¹¹ (59).

¹¹ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale.

Art. 24

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

Art. 25

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 26

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Art. 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 28

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Tabella A
(articolo 11, comma 3)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

La scheda di votazione è divisa in due colonne verticali. Ogni colonna contiene una serie di rettangoli, ciascuno con un numero e un titolo. I rettangoli sono disposti in modo da essere allineati orizzontalmente tra loro.

Colonna Sinistra:

- 1** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome
- 2** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 3** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome, 5. Nome Cognome
- 4** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome, 5. Nome Cognome
- 5** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome, 5. Nome Cognome
- 6** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 7** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 8** NOME COGNOME (Candidato uninominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome

Colonna Destra:

- 9** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 10** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 11** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 12** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome, 5. Nome Cognome
- 13** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 14** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome
- 15** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome
- 16** NOME COGNOME (Candidato plurinominale): 1. Nome Cognome, 2. Nome Cognome, 3. Nome Cognome, 4. Nome Cognome

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella B
(articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD EESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD EESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del (data di nascita)
REGIONE
COLLEGIO PLURINOMINALE
COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
DOLO
DE LA
NEL 1993

D.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14
Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993,
n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati

Art. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

Art. 2

1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione (1).

(1) L'articolo, così sostituito, da ultimo, dall'art. 2, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

Art. 3

1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) (2).

5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata (2).

6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste (2).

(2) Gli attuali commi 4, 5 e 6 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104.

Art. 4

1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale invita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale collegamento con più liste intendano confermare.

2. L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22. Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite

consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) (3).

(3) Il comma 2, aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trova più applicazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

Art. 5

1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

Art. 6

1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico).

Art. 7 (4)

[1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene].

(4) Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito nella L. 8 luglio 1996, n. 368.

Art. 8

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 9

1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico), si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

Art. 10

1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico.

Art. 11

1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico).

Art. 12

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 13

1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente regolamento (5).

(5) le tabelle A, B, C e D allegate sono state modificate dal D.L. 4 febbraio 1994, n. 88, convertito nella L. 24 febbraio 1994, n. 127 e dal D.L. 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla L. 8 luglio 1996, n. 368.

Art. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si omettono le tabelle A, B, C e D (recanti il modello delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati nei collegi uninominali e per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale) che sono da ritenersi implicitamente abrogate a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Il modello delle schede per l'elezione della Camera dei deputati previsto dal nuovo sistema elettorale introdotto dalla L. 21 dicembre 2005, n. 270 è riportato nelle Tabelle A-bis e A-ter allegate al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, alle quali si rinvia.

L. 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3

1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni¹².

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

¹² L'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (conv., con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30) stabilisce quanto segue: "Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto." La legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2008.

Art. 4-bis

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1 (4).

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi

a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno (5).

(4) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 37, lettera a), L. 6 maggio 2015, n. 52; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016 vedi l'art 2, comma 35 della medesima L. n. 52/2015.

Art. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in

proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da **sei** magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Art. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero (7);

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione (8);

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composto, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso.

Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero (9).

(7) Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 2, lett. b), n. 1), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(8) Per la riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui alla presente lettera, relativamente alle elezioni politiche 2013, vedi l'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 18 dicembre 2012, n. 223, come modificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2012, n. 232.

(9) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. b), n. 2), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

Art. 9

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa”.

Art. 10

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

“Art. 1-*bis*. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri”.

Art. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste

dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente [e uno quelle di segretario]. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia au-

tentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione

per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 15

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

Art. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

Art. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Art. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

Art. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

Art. 20

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

“Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto”.

Art. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Art. 23

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: “di un comune della Repubblica”, sono inserite le seguenti: “o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero”;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente”;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: “elettorali dei comuni medesimi”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.

Art. 24

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del “Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum”, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 “Spese elettorali” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26

1. Con regolamento (1) adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

(1) Il regolamento è stato adottato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TABELLA A
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1		7		13			
2		8		14			
3		9		15			
4		10		16			
5		11		17			
6		12		18			

N.B. – La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo deputato accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 1
(Art. 1, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE..... SCHEDA PER LA VOTAZIONE TIMBRO DELLA SEZIONE

TABELLA C
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI
AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
1		7		13			
2		8		14			
3		9		15			
4		10		16			
5		11		17			
6		12		18			

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

ALLEGATO 2
(Art. 1, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del..... (data dell'elezione) CIRCOSCRIZIONE ESTERO RIPARTIZIONE..... SCHEDA PER LA VOTAZIONE TIMBRO DELLA SEZIONE

Altre disposizioni sulle elezioni della Camera e del Senato

L. 13 febbraio 1953, n. 60 *Incompatibilità parlamentari*

Art. 1

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102 (1).

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria

(1) Recava norme sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento. Si veda, ora, l'art. 3 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 277 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Art. 1-bis

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (3).

(3) Articolo aggiunto dall'art. 10 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 2

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1(4).

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 277 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Art. 3

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede (5).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 277 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Art. 4

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato (6).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 277 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Art. 5

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

Art. 6

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 7

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

Art. 8

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 9

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
***Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali (artt. 1 e 2)***

Art. 1

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 8 marzo 1975, n. 39.

Art. 2 (2)

1. Non sono elettori:

- a) [coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (3)];
- b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

(2) L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 1 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

(3) La lettera a) del primo comma dell'art. 2 è stata abrogata dall'art. 152 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

La Corte costituzionale, con ordinanza 18-29 luglio 1996, n. 327 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), sostituito dall'art. 1 della L. 16 gennaio 1992, n. 15.

(...)

L. 23 aprile 1976, n. 136
Riduzione dei termini e semplificazione
del procedimento elettorale

(artt. 10 e 17)

(...)

Art. 10

Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di deputato o di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, il presidente della rispettiva assemblea legislativa ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per l'interno, perché si proceda ad elezione suppletiva.

I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purché intercorra almeno un anno dalla data della vacanza alla scadenza normale della legislatura.

Le elezioni suppletive sono indette entro sei mesi dalla data della vacanza, dichiarata dalla giunta delle elezioni.

Il deputato o il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause d'ineleggibilità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto d'indizione delle elezioni.

(...)

Art. 17

Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni (1).

Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale (2).

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale (2).

Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a do-

cumentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni (3).

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

(1) *Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 11 della L. 11 agosto 1991, n. 271.*

D.L. 3 maggio 1976, n. 161
conv. L. 14 maggio 1976, n. 240;

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

(artt. 2 e 6)

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 1976, n. 240.

(...)

Art. 2

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) [per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, modificate dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136] (4);

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

... (5);

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali (6);

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune (7).

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

(4) Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

(5) Seguiva una comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240, poi abrogato dall'art. 6, L. 13 marzo 1980, n. 70.

(6) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.L. 10 maggio 2001, n. 166 (Gazz. Uff. 10 maggio 2001, n. 107), convertito in legge dall'art. 1, L. 6 luglio 2001, n. 271 (Gazz. Uff. 10 luglio 2001, n. 158), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi dal comma 9 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62 e, infine, dal comma 399 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002.

(7) Alinea aggiunto dell'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240.

(...)

Art. 6

Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale

del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autentificato da notaio.

La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autentificato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio centrale circoscrizionale e a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

(...)

L. 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(artt. 1-6)

Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3 (5)

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affig-

gere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione (4).

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(5) Articolo prima modificato dall'art. 4 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e poi così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 4 (3)

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio (5/a).

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

(5/a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente (6).

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361(6).

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi (6).

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro

gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia (7).

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo (7-bis).

(6) Comma così modificato dall'art. 5 della L. 21 marzo 1990, n. 53,

(7) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(7-bis) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26.

Art. 5-bis (8)

[...]

(8) Articolo aggiunto dall'art. 6 della L. 21 marzo 1990, n. 53, poi abrogato dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

Art. 6 (9)

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti

la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. (10)

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

(9) Articolo così sostituito una prima volta dall'art. 7 della L. 21 marzo 1990, n. 53, successivamente dall'art. 9 della L. 30 aprile 1999, n. 120 e infine dal comma 4 dell'art. 9 della L. 21 dicembre 2005, n. 270.

(10) Comma così modificato dall'art. 3-quinquies del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(...)

L. 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

(artt. 1-2, 5, 9, 14, 19)

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

- a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957

e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presi-

dente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(...)

Art. 5

1. (1).

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

(1) Modifica l'art. 5 della L. 8 marzo 1989, n. 95.

(...)

Art. 9

(...)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(...)

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (27).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (28).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (29).

(27) Comma modificato dall'art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 120 e dal comma 61-bis dell'art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56, aggiunto dalla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 23, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, lett. a) e b), L. 3 novembre 2017, n. 165, a decorrere dal 12 novembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della medesima Legge n. 165/2017.

(28) Vedi, ora, l'art. 21, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(29) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 aprile 1998, n. 130 (Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104).

(...)

Art. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".

(...)

L. 30 dicembre 1991, n. 422
***Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione
della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina***

Art. 1

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Allegato

**Tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto
Adige per la elezione del senato della repubblica (articolo 1, comma 1)**

1. - COLLEGIO DI TRENTO

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Calavino; Caldes; Campodenno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredo; Croviana; Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Flavon; Fondo; Garniga; Giovo; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Malè; Malosco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico; Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Pejo; Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzone; Roverè della Luna; Ruffrè; Rumo; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz; Smarano; Sover; Spormaggiore; Sporminore; Taio; Tassullo; Terlago; Terres; Terzolas; Ton; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Zambana.

2. - COLLEGIO DI ROVERETO

(Tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Ala; Arco; Avio; Bersone; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Brentonico;

Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei; Condino; Daone; Darè; Dorsino; Drena; Dro; Fivà; Folgaria; Giustino; Isera; Lardaro; Lomaso; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledro; Pinzolo; Pomarolo; Praso; Preore; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone; Ronzo-Chienis; Rovereto; San Lorenzo in Banale; Spiazzi; Stenico; Storo; Strembo; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di Trento; Trambileno; Vallarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena; Volano; Zuclo.

3. - COLLEGIO DI PERGINE VALSUGANA

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Baselga di Pinè; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carzano; Castello-Molina di Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigno; Imer; Ivano-Fracena; Lavarone; Levico Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moena; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa; Predazzo; Roncegno; Ronchi Valsugana; Sagron Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Soraga; Spera; Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. - COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Aldino; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano; Bronzolo; Caldaro sulla strada del vino; Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magrè sulla strada del vino; Montagna; Ora; Salorno; Termeno sulla strada del vino; Trodena; Vadena.

5. - COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Andriano; Avelengo; Caines; Castebello-Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Moso in Passiria; Nalles;

Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale San Felice; Si landro; Sluderno; Stelvio, Terlano; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano.

6. - *COLLEGIO DI BRESSANONE*

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturmo; Villabassa; Villandro; Vipiteno.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(artt. 62 e 248)

(...)

Art. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

(...)

Art. 248

Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente

sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione (1).

(1) Gli attuali commi 5 e 5-bis così sostituiscono l'originario comma 5, ai sensi di quanto disposto dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. In precedenza l'originario comma 5 era stato sostituito dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

L. 27 maggio 2002, n. 104

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470

(art. 1)

Art. 1

Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

1. (1).

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

5. (2).

6. (3).

7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, commi 2 e 3, e l'articolo 15

della citata legge n. 470 del 1988.

(1) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. della L. 27 ottobre 1988, n. 470.

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.

(3) Sostituisce l'art. 14 della L. 27 ottobre 1988, n. 470.

(...)

L. 21 dicembre 2005, n. 270
***Modifiche alle norme per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(art. 2)

(...)

Art. 2
Presentazione delle liste

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

(...)

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1
conv. L. 27 gennaio 2006, n. 22

***Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello
scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE,
in occasione delle prossime elezioni politiche***

(art. 1)

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

Art. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-*bis*. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficio elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

(...)

(3) *Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

(4) *Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

(5) *Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

(6) *Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

(7) *Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

(8) *Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.*

(9) *Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.*

D.L. 1 aprile 2008, n. 49
conv. L. 30 maggio 2008, n. 96
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della
espressione del voto nelle consultazioni elettorali
e referendarie

(1) *Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2008, n. 80.*

(2) *Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 30 maggio 2008, n. 96.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 13 ottobre 2010, n. 175
***Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento
di propaganda elettorale per le persone sottoposte
a misure di prevenzione***

Art. 1

*Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente
il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottopo-
ste a misure di prevenzione*

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-*bis*.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione» (1).

(1) La L. 575/1965 è stata abrogata dal D.Lgs. 159/2011. Le disposizioni contenute nei commi 5-*bis* 1 e 5-*bis* 2 dell'art. 10 della L. 175/2010 sono confluite, rispettivamente negli art. 67, comma 7 e art. 76, comma 8, dello stesso D.Lgs. 159/2011.

Art. 2
Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

D.L. 6 luglio 2011 n. 98
conv. L. 15 luglio 2011, n. 111
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

(art. 7)

Publicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155, convertito in legge dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(...)

Art. 7
Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data (1).

2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste (2).

(...)

(1) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138
conv. L. 14 settembre 2011, n. 148

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(art. 13)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(...)

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1;

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta. (1) (165)

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 139, L. 7 aprile 2014, n. 56. Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del comma, vedi l'art. 29-bis, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
***Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive
di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190***

(artt. 1-3, 13, 15, 16 e 18)

Art. 1

***Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica***

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2

Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione

dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3

Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

(...)

Art. 13

Durata dell'incandidabilità

1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

(...)

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di eletto-

rato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(...)

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno suc-

cessivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 27 dicembre 2013, n. 147
***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(art. 1, comma 399).

(...)

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

(...)

L. 6 maggio 2015, n. 52
Disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati

(art. 2, comma 36).

(...)

36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.

(...)

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

(art. 1, commi 1123 e 1124)

(...)

1123. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto a un quarto.

1124. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.

(...)

Disposizioni sulla campagna elettorale e sui finanziamenti a partiti e candidati

L. 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Art. 1

L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

- metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
- metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia] (4).

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali

quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (5).

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

(4) Comma abrogato dal n. 1) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 2

In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato (6).

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333 (7).

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a de-

limitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti (8).

(6) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(7) Il numero di spazi previsti dal presente comma è stato così rideterminato ai sensi di quanto disposto dal n. 2) della lett. h) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 3

La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (9).

(9) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4

[La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede

altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni] (10).

[Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande] (11).

[Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata] (12).

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (13).

(10) Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(11) Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(12) Comma abrogato dal n. 3) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Così sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 5

Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (14).

(14) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così modificato dal n. 4) della lett. b) del comma 400 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 6

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso

in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (15).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (16).

(15) Così sostituito dall'art. 4, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(16) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'art. 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati (17).

(17) Articolo prima abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dall'art. 58, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e poi così sostituito dall'art. 5, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 8

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (18). Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pub-

bliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1 (19).

[È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] (20).

(18) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(19) Così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(20) Comma aggiunto dal comma 482 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (21) (22).

(21) Così sostituito dall'art. 8, L. 24 aprile 1975, n. 130, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n.

515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 luglio 1998, n. 301 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639
Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

(art. 20)

(...)

Art. 20
Esenzioni

Sono esenti dalla imposta:

1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano, all'attività esercitata nei locali stessi, nonché i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie in un quarto di metro quadrato, nonché gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;

3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;

4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono, allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni

di interesse turistico;

6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attività esercitata dalla azienda, nonché gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonché delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 12;

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e sue successive modificazioni (1);

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente alle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

(...)

(1) Numero così modificato dall'art. 9, primo comma, della L. 24 aprile 1975, n. 130.

L. 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

(artt. 4-7)

(...)

Art. 4

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

Art. 5

I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

Art. 6

[Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo.] I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta (1).

(1) Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 6 sono stati soppressi dal comma 4 dell'art. 39-quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 7

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (2).

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

(2) *Comma così modificato dal comma 28 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(...)

L. 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

(art. 4)

(...)

Art. 4

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» (14).

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti (15).

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 220.

(15) La presente legge è stata abrogata dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la suddetta legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della stessa.

(...)

L. 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

(art. 7 e 9)

Titolo I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

(...)

Art. 7

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1).

(1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 32, secondo comma della stessa legge escludeva la sanzione dalla depenalizzazione. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 17, della L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito

con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

(...)

Art. 9

Al n. 10) dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: “e successive modificazioni”.

L'esenzione prevista dall'art. 20, n. 10) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

(...)

L. 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

(art. 4)

(...)

Art. 4

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (1).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si ap-

plica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (2).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[...] (3).

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1982, n. 22.

(2) Comma modificato dall'art. 7 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 e successivamente dal comma 1 dell'art. 39-quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(3) I commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 sono stati abrogati dall'articolo 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(...)

L. 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 - 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato (3);
 - 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale (4);
 - 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale (5);
 - 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (6);
 - 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (7).

(3) Numero così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(4) Numero così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(5) Numero così modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(6) Numero prima sostituito dall'art. 26, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e poi così modificato dal n. 4) della lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(7) Numero aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di so-

cietà, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (8);

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (9);

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono (10).

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina (11).

(8) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(9) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, L. 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(10) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

(11) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del

primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

Art. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

Art. 8

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

Art. 10

Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-*bis*) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competnte per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica (3).

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

(3) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

Art. 11

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 5-*bis*) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli (4).

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

(4) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Art. 13

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere

trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

Art. 14

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Art. 15

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

Art. 16

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

D.L. 6 dicembre 1984, n. 807
conv. L. 4 febbraio 1985, n. 10
*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive*

(art. 9-bis)

(...)

Art. 9-bis
Divieto di propaganda elettorale

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

L. 10 dicembre 1993, n. 515
***Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. [Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale] (2).

3. [Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale] (3).

4. [I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo] (4).

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (5).

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate (6).

(2) *Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(3) *Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(4) *Comma abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(5) *Comma così modificato dall'art. 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28. Sui limiti di efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 3, L. 6 novembre 2003, n. 313.*

(6) *Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.*

Art. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

[1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale] (7).

(7) *Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire

copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale

[1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche] (8).

(8) *Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

Art. 6

Divieto di sondaggi

[1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i

risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati] (9).

(9) *Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

Art. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati (10).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta (11).

2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6 (12) (13).

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nes-

sun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. [I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire (14)] (15).

5. ... (16).

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (17).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (18).

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

(10) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le cifre di cui al presente comma erano state rivalutate all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, rispettivamente, da L. 80.000.000 a L. 91.624.000, da L. 100 a L. 114,530, da L. 10 a L. 11,453 in virtù del disposto dell'art. 2, D.M.

4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente gli importi erano stati rivalutati, all'anno 1997, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896, dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 95.169.848,800 a L. 100.689.700,030, da L. 118,962 a L. 125,861, da L. 11,896 a L. 12,585, dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(12) Comma così sostituito dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(13) Vedi, anche, la lettera a) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(14) L'importo previsto dall'ultimo periodo del presente comma è stato rivalutato all'anno 1995, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 22.906.000 dall'art. 2, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Successivamente l'importo è stato rivalutato, all'anno 1997, da lire 22.906.000 a lire 23.792.462,200 dall'art. 2, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) e, all'anno 2000, da L. 23.792.462,200 a L. 25.172.425,007 dall'art. 2, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(15) Periodo soppresso dall'art. 3-ter, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16) Modifica il terzo comma dell'art. 4, L. 18 novembre 1981, n. 659.

(17) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672 e poi dal comma 2 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 13 della stessa L. n. 96 del 2012.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.

Art. 8

Obblighi di comunicazione

[1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti] (19).

(19) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 9

Contributo per le spese elettorali.

[1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute

per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si colleghino per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale (20).

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti (21).

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto (22)] (23).

(20) *Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.*

(21) *Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(22) *Comma prima modificato dall'art. 2, L. 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e dal comma 3 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, L. 6 luglio 2012, n. 96. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002 e il comma 4 dell'art. 39-bis del suddetto decreto-legge n. 223 del 2006.*

(23) *Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

Art. 9-bis.

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

[1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla

legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)] (24).

(24) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e poi abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. L'art. 2 della citata legge n. 309/1995 aveva disposto che le norme di cui al presente articolo si applicassero per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.

Art. 10

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati (25).

(25) Comma prima modificato dall'art. 1, L. 3 giugno 1999, n. 157 e dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156 e poi così sostituito dall'art. 3-quater, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 156 del 2002.

Art. 11

Tipologia delle spese elettorali (26).

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

(26) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati (27).

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'in-

sediamiento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (28).

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (29).

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni (30).

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3 (31).

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

(27) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 14, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(28) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Vedi, anche, la lettera c) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(29) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(30) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(31) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale

composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (32).

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge (33).

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.

(33) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati.

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le

dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità (34).

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione (35).

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti (36).

5. [Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni] (37) (38).

(34) *La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.*

(35) *La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.*

(36) *La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.*

(37) *Comma abrogato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(38) *La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.*

Art. 15
Sanzioni (39)

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (40).

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (41).

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1,

commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (42). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (43) (44).

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (45) (46).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza

del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (47).

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

13. [In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo] (48).

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo (49).

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (50).

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (51).

18. ... (52).

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle

sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (53). [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (54).

(39) *Vedi, anche, la lettera f) del comma 6 dell'art. 13, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(40) *Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.*

(41) *Comma così modificato prima dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ai sensi di quanto disposto dalle medesime norme.*

(42) *Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.*

(43) *Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(44) *La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione.*

(45) *Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(46) *La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.*

(47) *Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.*

(48) *Comma abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

(49) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

(50) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

(51) *La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.*

(52) *Sostituisce il comma 5 dell'art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.*

(53) *Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l'art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.*

(54) *Periodo aggiunto dal comma 483 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.*

*Art. 16**Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee.*

[1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (55) è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12] (56).

(55) Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.

(56) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 17 *Agevolazioni postali.*

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali (57).

(57) Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 1 dell'art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 18 *Agevolazioni fiscali*

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento (58).

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

(58) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 8 aprile 2004, n. 90 e poi dal comma 5 dell'art. 7, L. 6 luglio 2012, n. 96. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma vedi l'art. 2-bis, D.L. 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 19

Interventi dei comuni.

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali (59).

(59) *Comma aggiunto dall'art. 1-ter, D.L. 13 maggio 1999, n. 131, nel testo integrato della relativa legge di conversione.*

Art. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (60) e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato (61).

(60) *Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, L. 27 marzo 2004, n. 78.*

(61) *Per la soppressione delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo, vedi l'art. 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 1 dell'art. 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.*

Art. 20-bis
Regolamenti di attuazione.

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge (62).

(62) Aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 1994, n. 448.

L. 2 gennaio 1997, n. 2

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

(artt. 6, 8, 9)

(...)

Art. 6

Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali

1. (8).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* (8/a) del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(8) Il comma 1, non riportato, ha aggiunto al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'art. 91-bis [ora 78] che, a seguito di successive modifiche, così recita: "1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter)".

(8/a) Il riferimento è ora da intendersi all'art. 78 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(...)

Art. 8

Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. [Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha

partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.] (1)

2. Il rendiconto di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B. (2)

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10-*bis*. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante. (3)

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il

tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.

14. [Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile]. (9)(9-bis).

15. [A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria] (10).

16. [Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico] (10).

17. [In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti] (10).

(1) *Comma abrogato dalla lettera a) del comma 23 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(2) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 23 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(3) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 23 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(9) Gli ultimi due periodi del comma 14 così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 130 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

(9-bis) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 23 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(10) Comma abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.

Art. 9

Norma di salvaguardia

1. [L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire] (11).

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

(11) Comma abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.

(...)

Allegato A

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Stato patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni immateriali nette:

- costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
- costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

- terreni e fabbricati;
- impianti e attrezzature tecniche;
- macchine per ufficio;
- mobili e arredi;
- automezzi;
- altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- partecipazioni in imprese;
- crediti finanziari;
- altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- crediti per servizi resi a beni ceduti;
- crediti verso locatari;
- crediti per contributi elettorali;
- crediti per contributi 4 per mille;
- crediti verso imprese partecipate;
- crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:
 depositi bancari e postali;
 denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:

 avanzo patrimoniale;
 disavanzo patrimoniale;
 avanzo dell'esercizio;
 disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

 fondi previdenza integrativa e simili;
 altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

 debiti verso banche;
 debiti verso altri finanziatori;
 debiti verso fornitori;
 debiti rappresentati da titoli di credito;
 debiti verso imprese partecipate;
 debiti tributari;
 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

 beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
 contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
 fideiussione a/da terzi;
 avalli a/da terzi;
 fideiussioni a/da imprese partecipate;
 avalli a/da imprese partecipate;
 garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
 - a) per rimborso spese elettorali;
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.
- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

- B) Oneri della gestione caratteristica.
- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
 - 2) Per servizi.
 - 3) Per godimento di beni di terzi.
 - 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
 - 5) Ammortamenti e svalutazioni.
 - 6) Accantonamenti per rischi.
 - 7) Altri accantonamenti.
 - 8) Oneri diversi di gestione.
 - 9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

- C) Proventi e oneri finanziari.
- 1) Proventi da partecipazioni.
 - 2) Altri proventi finanziari.
 - 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie;
- c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

- plusvalenza da alienazioni;
- varie.

2) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni;
- varie.

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E).

Allegato B

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Allegato C

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi editoriali, di informazione e comunicazione”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla

composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

L. 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

(art. 1)

Art. 1
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

(...)

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

(...)

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
(...)

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-*bis*) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (1);

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente,

che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto (2);

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla

veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare (3);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (4);

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

(...)

26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (5).

(...)

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

(1) Numero aggiunto dall'art. 11 della L. 18 agosto 2000, n. 248.

(2) Numero così modificato dall'art. 10, comma 4, della L. 3 maggio 2004, n. 112.

(3) Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP.

(4) Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-quater, del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, conv. con modificazioni dalla L. 29 marzo 1999, n. 78. Peraltro il citato comma 5-quater è stato abrogato dall'art. 54 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(5) Comma così sostituito dal comma 8 dell'art. 3 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

(...)

L. 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici

Art. 1

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

[1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (3)] (4).

1-bis. [Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere] (5).

2. [Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze] (6).

3. [Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti

o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1] (7).

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (8).

5. [L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000] (9).

5-bis. [Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515] (10).

6. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria (11).

7. [Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione] (12).

8. [In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repub-

blica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione (13)] (14).

9. [All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali»] (15).

10. [In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge] (16) (17).

(3) *Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.*

(4) *Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

(5) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 39-bis, D.L. n. 223/2006.*

(6) *Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 3, L. 6 luglio 2012, n. 96 e poi abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 96/2012.*

(7) *Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.*

(8) *Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.*

(9) *Comma prima modificato dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, dal comma 4 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dal comma 1 dell'art. 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, poi così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, L. 6 luglio 2012, n. 96, con la decorrenza indicata dal comma 5 dello stesso articolo 1 e, infine, abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2, legge n. 156 del 2002 e il comma 2 dell'art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43, come modificato dal comma 3 dell'art. 1, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(10) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 39-bis, D.L. n. 223/2006.*

(11) *Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 2 dell'art. 6, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla relativa legge di conversione, dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e, infine, dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149. Il comma 4 dell'art. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 aveva disposto l'abrogazione del quarto periodo del presente comma a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 78 del 2010. Vedi,*

anche, il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 4 dell'articolo 39-bis del citato D.L. n. 223/2006.

(12) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(13) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 27 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.

(14) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(15) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(16) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(17) Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

[1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (18).

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento»] (19).

(18) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(19) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 3

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

[1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una ap-

posita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1] (20).

(20) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 4 *Erogazioni liberali*

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

Art. 5 *Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni*

1. ... (21).
2. ... (22).
3. ... (23).
4. ... (24).

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movi-

menti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

(21) *Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.*

(22) *Aggiunge l'art. 27-ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.*

(23) *Aggiunge l'art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.*

(24) *Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.*

Art. 6

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 .

1. ... (25).

(25) *Aggiunge i commi 1-quinquies e 1-sexies all'art. 4, L. 2 gennaio 1997, n. 2.*

Art. 6-bis

Garanzia patrimoniale

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. [Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze] (26) (27).

(26) *Comma abrogato dal comma 24 dell'art. 9, L. 6 luglio 2012, n. 96.*

(27) *Articolo aggiunto dall'art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies. Con D.M. 22 febbraio 2007, n. 31 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72) sono state stabilite le modalità di gestione e finanziamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici.*

Art. 7

Disposizioni transitorie.

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8

Testo unico.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni (28) dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

- a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, al-

meno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

(28) Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della L. 24 novembre 2000, n. 340, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della stessa.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 (29).

(29) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 7 e i commi 4 e 5 dell'art. 15, L. 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

- a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
- b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 11

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum (5).
- 2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (6).

(5) *La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 155 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della Costituzione.*

(6) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, L. 23 novembre 2012, n. 215.*

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici

con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (4).

(4) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati "messaggi" (5).

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e ob-

bligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente] (6).

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca [la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e] l'indicazione del soggetto committente (7).

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. [Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie] (8).

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive com-

petenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo (9).

(5) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(6) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(8) il secondo periodo è stato soppreso dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(9) Le regole di cui al presente articolo sono state stabilite con Deliberazione della Commissione di vigilanza Rai del 21 giugno 2000 (integralmente sostituita dalla Deliberazione del 18 dicembre 2002, integrata a sua volta dalla Del. 29 ottobre 2003) e con Deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP e del 1 febbraio 2006, n. 22/06/CSP.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competi-

zione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. [Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi] (11).

7. [Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'arti-

colo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito] (12).

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo (13).

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

(11) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(12) Comma abrogato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(13) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione,

al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti (13/a).

(13/a) Si riporta il comma 2 dell'art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67:

"2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

- a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;*
- b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;*
- c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;*

viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 (17), per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi".

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1 (13/b).

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

(13/b) Si veda il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

- a) all'Autorità;
- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il

predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge (14):

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche (15);

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione

che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato] (16).

(14) Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(15) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 2 della L. 6 novembre 2003, n. 313, con la decorrenza ivi indicata (dal 16 aprile 2004).

(16) Comma abrogato dal numero 22) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di ele-

zioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (15/b).

(15/b) In merito all'efficacia delle disposizioni del presente articolo e di tutto il Capo I, l'art. 11-septies della presente legge, inserito dall'articolo 1 della legge n. 313 del 2003, ha stabilito che esse cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (cioè dal 16 aprile 2004) del codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali (contenuto nel Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88).

Capo II

Disposizioni particolari per le emittenti locali (16)

Art. 11-bis

Âmbito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

(16) Il Capo II, comprendente gli artt. da 11-bis a 11-septies è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 11-ter *Definizioni*

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-quater *Tutela del pluralismo*

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque

uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni (19).

(19) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quater è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Art. 11-quinquies
Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-sexies
Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-septies

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* (22), cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.

(22) Il codice di autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive locali previsto dal comma 5 dell'articolo 11-*quater* è stato adottato con Decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, pubblicato nella G.U. 15 aprile 2004, n. 88.

Capo III

Disposizioni finali (23)

Art. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(23) L'intitolazione "Capo III" e la relativa rubrica sono state aggiunte dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Legge 6 novembre 2003, n. 313
***Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche
e televisive locali***

Art. 1

- 1 (2).
2. (3).
3. (4).

(2) *Inserisce la rubrica del Capo I alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(3) *Aggiunge il Capo II, comprendente gli articoli da 11-bis a 11-septies, alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

(4) *Inserisce la rubrica del Capo III alla L. 22 febbraio 2000, n. 28.*

Art. 2

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;
- b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;
- c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e»;
- d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;
- e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
- f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;
- g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: «3 e 4»;
- h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento».

Art. 3

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

Ministro delle comunicazioni, Decreto 8 aprile 2004

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", ed, in particolare, l'art. 11-quater, comma 5, che prevede che il codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall'Ordine nazionale dei giornalisti;

Visto il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Visto il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Visto il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004, con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

Preso atto della avvenuta sottoscrizione in data 8 aprile 2004 del codice di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali;

Con il presente atto

Emana

ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con atto n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004 e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, n. 313

Art. 1

Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende:

a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per “messaggio politico autogestito a pagamento”, ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per “periodo elettorale o referendario”, il periodo dalla data di convo-

cazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

Art. 3

Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di referendum.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

Art. 4

Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radio-televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Art. 5

Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le modalità di prenotazione degli spazi;
- c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale/referendario a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 7

Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a paga-

mento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio politico a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio politico a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 8

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9

Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177

Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

(artt. 3 e 7)

(...)

(0) Titolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20 dello stesso provvedimento.

Art. 3

Principi fondamentali

1. Sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

(1) Articolo così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20 dello stesso provvedimento.

(...)

Art. 7

Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti, anche analogiche e per le emittenti radiofoniche, diverse da quelle operanti in ambito locale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda (2).

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche ve-

rifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

(2) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20 dello stesso provvedimento. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 1° febbraio 2006, n. 22/06/CSP, la Del.Aut.gar.com. 14 giugno 2007, n. 86/07/CSP, la Del. 4 aprile 2012, n. 66/12/CSP e la Del. 4 aprile 2012, n. 67/12/CSP.

(3) Modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, a decorrere dal 30 marzo 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20 dello stesso provvedimento.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Deliberazione 15 novembre 2010
*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico
e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive
nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP)*

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2010, n. 291.

**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 novembre 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

Considerato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati principi nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2, «S'intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»;

Considerato, altresì, che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all'informazione, che «1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. 2. Nel rispetto della libertà d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;

Considerato che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come «il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato,

tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata» e che «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda il sistema democratico». In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano «alla diffusione di notizie nei programmi di informazione». La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione «che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,» e ha soggiunto che «l'espressione diffusione di notizie va ... intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata»;

Considerato che il TAR del Lazio - Sezione Terza Ter - con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra «programmi di informazione» e «comunicazione politica radiotelevisiva» ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'art. 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

Considerato che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

Considerato che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso pro-

priamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

Considerato che, al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali è opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal «tempo di parola», ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l'indicatore più sintomatico del grado di pluralismo;

Considerato che l'Autorità verifica il pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali attraverso il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive irradiate in ambito nazionale, i cui dati sono resi pubblici sul proprio sito internet;

Rilevato che, ai fini della massima conoscenza e trasparenza, è opportuno rendere noti i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali che l'Autorità esercita d'ufficio sulla base dei dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità;

Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo 1 *(Modalità e frequenza del monitoraggio)*

1. L'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio delle edizioni andate in onda nell'intero arco di ciascuna giornata di programmazione. I dati dei telegiornali monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.

2. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza mensile, di norma il giorno 12 di ciascun mese successivo a quello oggetto della rilevazione.

3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza quindicinale nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature e con cadenza settimanale nel periodo che intercorre tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale.

Articolo 2 *(Criteri di valutazione)*

1. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorità effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre. Avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, così come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell'Autorità, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale.

2. Nel corso dei periodi di cui al comma 2 la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale avviene nel rispetto del principio della parità di trattamento così come richiamato nelle premesse del presente provvedimento.

3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale dei telegiornali avviene secondo i criteri specifici che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza definiscono ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 28/2000.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità ed è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Deliberazione 9 dicembre 2010

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 256/10/CSP)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2010, n. 301.

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001 (3);

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante «Corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali», pubblicata nel sito web dell'Autorità in pari data;

Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In linea generale, gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, le associazioni di editori e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che hanno partecipato alla consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per l'intenzione dell'Autorità di procedere all'aggiornamento della delibera n. 153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e, soprattutto, di voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali soggetti hanno partecipato costruttivamente, avanzando, altresì, osservazioni e proposte di

modifica del testo come di seguito indicato articolo per articolo:

(...)

Articolo unico

1. L'autorità adotta il regolamento, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010

Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;

b. «Testo unico»: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ul-

timo modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

c. «sondaggio d'opinione»: rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, generalmente strutturato, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti;

d. «sondaggio politico ed elettorale»: rilevazione sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l'orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati;

e. «manifestazione di opinioni»: modalità di raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato;

f. «popolazione di riferimento»: insieme definito di unità elementari/individui di cui si vogliono analizzare una o più caratteristiche;

g. «campione probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento basate su un criterio casuale di scelta tale da garantire, per tutte le unità costitutive della popolazione di riferimento, la stessa probabilità di entrare a farne parte;

h. «campione non probabilistico»: parte della popolazione, individuata secondo tecniche di campionamento che prescindono dai criteri di casualità nella scelta delle unità campionarie, che vengono quindi scelte sulla base di variabili considerate rilevanti ai fini della ricerca;

i. «panel»: un gruppo di individui intervistati ripetutamente nel quadro della stessa ricerca e con lo stesso questionario la cui formazione può avvenire tramite diverse tecniche di campionamento;

l. «rappresentatività del campione»: capacità di un campione di riprodurre in piccolo le distribuzioni semplici e/o congiunte che una o più proprietà hanno nella popolazione da cui il campione è stato estratto;

m. «margine di errore»: una stima di quanto nei campioni probabilistici i risultati del sondaggio si discostino da quelli che si otterrebbero se fosse interpellata l'intera popolazione;

n. «ponderazione»: attribuzione di valore maggiore o minore ad un elemento del campione, con il fine di ripristinare le proporzioni di determinate

variabili delle quali già si conosce la distribuzione nella popolazione di riferimento;

o. «metodo di raccolta delle informazioni»: insieme delle tecniche utilizzate per la somministrazione dei questionari;

p. «committente»: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

q. «acquirente»: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

r. «soggetto realizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato, somministrato o realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi;

s. «mezzo di comunicazione di massa»: qualsiasi mezzo destinato al grande pubblico attraverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari, in particolare, nell'ambito di:

- un «servizio di media audiovisivo o radiofonico», cioè un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;

- «edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici»: cioè prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari;

t. «nota informativa»: descrizione o informazione sintetica in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico, diffusa dal responsabile del mezzo di comunicazione di massa che pubblica il sondaggio e riportata sullo stesso, contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 4;

u. «documento»: ogni descrizione o informazione realizzata in formato elettronico, testuale e/o grafico, che racchiuda i dati fondamentali per la realizzazione del sondaggio contenente tutte le indicazioni di cui all'articolo 5;

v. «ufficio competente»: la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali o il Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse dell'Autorità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai sondaggi d'opinione e ai sondaggi politici ed elettorali pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera s).

2. Le manifestazioni di opinione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), non possono essere diffuse sui mezzi di comunicazione di massa con la denominazione di «sondaggi» e devono recare l'informazione circa il valore non scientifico delle medesime.

3. In caso di pubblicazione, diffusione o divulgazione dei risultati dei sondaggi da parte dei soggetti realizzatori unicamente sui propri siti internet o in occasione di convegni o conferenze stampa non si applicano gli articoli 4 e 5, fermi restando tali obblighi in caso di successiva diffusione su altri mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 3

Modalità di pubblicazione o diffusione

1. I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, unicamente se accompagnati dalla nota informativa di cui all'articolo 4 e se contestualmente resi disponibili nella loro integralità attraverso il documento di cui all'articolo 5.

2. Il mezzo di comunicazione di massa informa il soggetto realizzatore in merito alla data in cui intende effettuare la pubblicazione o la diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio medesimo nonché di eventuali mutamenti rispetto alla data indicata al fine di consentire al soggetto realizzatore di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5. La nota informativa di cui all'articolo 4, ovvero gli elementi indispensabili alla sua compilazione, sono prontamente comunicati dal soggetto realizzatore al mezzo di comunicazione di massa, ai fini della sua pubblicazione o diffusione, unitamente ai risultati del sondaggio.

3. Il soggetto realizzatore, contestualmente e comunque non oltre 48 ore dall'avviso di pubblicazione notificatogli in forma scritta dal mezzo di co-

municazione di massa, trasmette il documento di cui all'articolo 5:

- per i sondaggi di opinione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini della pubblicazione sul sito www.agcom.it;
- per i sondaggi politici ed elettorali, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it.

4. Dell'effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge e dal presente regolamento risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio.

Articolo 4 *Nota informativa*

1. La nota informativa correda la pubblicazione o la diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2000, n. 28, reca obbligatoriamente tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto realizzatore del sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il nome del committente e dell'acquirente;
- c) l'estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
- d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
- f) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all'articolo 5.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi su edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa è evidenziata, completa di tutti i suoi elementi, in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui servizi di media audiovisivi la nota informativa è trasmessa completa di tutti i suoi elementi e per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la nota informativa, completa di tutti i suoi elementi, è letta al pubblico.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi tramite lanci di agenzia,

in luogo della nota informativa sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l'oggetto del sondaggio, fermo restando l'obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.

6. Qualunque sia la forma di pubblicazione o diffusione dei sondaggi, le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

7. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come disciplinata ai commi precedenti, ma deve fornire elementi utili a individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Articolo 5 *Documento*

1. Il documento completo relativo al sondaggio, pubblicato o diffuso, redatto dal soggetto realizzatore, reca le seguenti informazioni:

- a) titolo del sondaggio;
- b) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- c) soggetto committente;
- d) soggetto acquirente;
- e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio
- f) mezzo/i di comunicazione di massa sul quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio;
- g) data di pubblicazione o diffusione;
- h) temi/fenomeni oggetto del sondaggio (economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.);
- i) popolazione di riferimento;
- l) estensione territoriale del sondaggio;
- m) metodo di campionamento, inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l'eventuale ponderazione;
- n) rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore;
- o) metodo di raccolta delle informazioni;
- p) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
- q) testo integrale di tutte le domande e percentuale delle persone che

hanno risposto a ciascuna domanda.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio, su richiesta dell’Autorità competente, fornisce le eventuali informazioni aggiuntive al fine di consentire ulteriori verifiche.

Capo II

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 6

Disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. I risultati dei sondaggi politici ed elettorali, al di fuori dei periodi di divieto di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, possono essere pubblicati o diffusi unicamente secondo quanto previsto dal Capo I e dal seguente comma.

2. Durante le campagne elettorali e referendarie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel caso in cui i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici o le edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate dal Capo I. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Articolo 7

Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura

delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 sussiste altresì quando vengono riportate nel circuito dell'informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5, nel periodo precedente a quello del divieto di cui al comma 1.

3. Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse.

4. È fatta salva la permanenza sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'editoria e l'informazione - dei risultati dei sondaggi già resi pubblici nel periodo precedente a quello del divieto, secondo le forme stabilite dagli articoli 4 e 5.

Capo III

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONATORIA

Articolo 8 *Attività di vigilanza*

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica la completezza e la correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati o diffusi, in tutto o in parte, i risultati, nonché la contestualità alla pubblicazione o alla diffusione, dell'invio del documento di cui all'articolo 5. Le violazioni delle disposizioni del presente re-

golamento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'ufficio competente comunica a tale soggetto l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Qualora il documento relativo a un sondaggio pubblicato o diffuso sia incompleto dei requisiti indicati dal precedente articolo 5, o non venga inviato all'Autorità contestualmente e comunque non oltre 48 ore dalla pubblicazione o diffusione su un mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3, l'ufficio competente comunica al soggetto realizzatore e al mezzo di comunicazione di massa l'avvio del procedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

4. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo articolo 9, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché, per i casi di cui al comma 2 del presente articolo, l'avviso circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di cui al presente regolamento, ai sensi del successivo articolo 10.

Articolo 9

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'articolo 11, comma 2, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento può trasmettere all'ufficio competente le proprie memorie giustificative, o richiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'avvio.

3. Nell'ipotesi di sondaggi politici ed elettorali diffusi nel periodo di campagna elettorale si applicano i termini di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 10

Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa, destinatario della contestazione di cui all'articolo 8, comma 2, provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, nel termine all'uopo prefissato nella comunicazione di avvio, ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio competente, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.

2. L'ufficio competente, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, se ritiene che l'intervenuto adeguamento sia idoneo a far venire meno le conseguenze dell'illecito, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo.

3. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Articolo 11

Conclusione dell'istruttoria e comunicazione dei provvedimenti

1. L'ufficio competente trasmette alla Commissione per i servizi e i prodotti la proposta per l'adozione del provvedimento finale, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. La Commissione per i servizi e i prodotti, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento finale, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

4. L'ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti adottati dalla Commissione per i servizi e i prodotti, ai sensi del precedente comma 3, con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax con conferma di ricevimento o posta elettronica certificata i provvedimenti di archiviazione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, ovvero con modalità difformi da quelle stabilite all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 8 e seguenti e in base alla proposta di cui all'articolo 11, comma 1, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute, entro 48 ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione o diffusione del mezzo di comunicazione di massa in questione, con le medesime modalità di divulgazione dei risultati del sondaggio. In caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Al soggetto realizzatore del sondaggio che non provveda ad inviare all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio, il documento di cui all'articolo 5 del presente regolamento, o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Al soggetto realizzatore del sondaggio che rifiuti di fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, o fornisca informazioni incomplete o non veritiere, si applicano le sanzioni previste all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136

(artt. 67 e 76)

(...)

Art. 67
Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,

di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che

sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

(...)

Art. 76 *Altre sanzioni penali*

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie

sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conse-

guenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

(...)

L. 6 luglio 2012, n. 96

***Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici
in favore dei partiti e dei movimenti politici,
nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli
dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo
per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti
il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici
e per l'armonizzazione del regime relativo
alle detrazioni fiscali***

Art. 1

***Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai
movimenti politici***

[1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione».

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal

primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogati:

- a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento.]

(2) *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 2

Contributi a titolo di cofinanziamento a partiti e a movimenti politici (3)

[1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, è attribuito ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei

deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo. Tale importo è suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. La richiesta del contributo di cui al presente articolo si intende formulata unitamente alla richiesta presentata dai partiti e dai movimenti politici ai sensi dell'articolo 3 ed è soggetta al medesimo termine di decadenza.

4. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano alla Commissione di cui all'articolo 9, entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma. Il dato è certificato da una delle società di revisione indicate all'articolo 9, comma 1. In via transitoria, con riferimento alle erogazioni liberali dell'anno 2012, detta certificazione può essere resa dal collegio dei revisori di ciascun partito o movimento politico.

5. La Commissione di cui all'articolo 9 comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le medesime modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, nei limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo.]

(3) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 3

Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica (4)

[1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La richiesta si intende effettuata alla data:

- a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
- b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
- c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.

3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.

4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».]

(4) *Articolo abrogato dall' art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 4

Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni (5)

[1. Nella richiesta dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 3, i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, che i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche congiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1, i rimborsi per le spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante

tante sono attribuiti in quote eguali a tutti i partiti e i movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e i movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.]

(5) *Articolo abrogato dall' art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 5

Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici (6)

[1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico e indicano in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.]

(6) *Articolo abrogato dall' art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 6

Fissazione di un criterio comune a tutti i tipi di elezione per l'accesso ai rimborsi per le spese elettorali (7)

[1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i partiti, i movimenti politici e i gruppi di candidati, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale, a condizione che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto».]

(7) *Articolo abrogato dall' art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 7

Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici

1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale» (7-bis).

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ar-

articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell'operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.

4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».

5. All'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».

(7-bis) Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stato abrogato dall'art. 14, comma 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

Art. 8

Uso di locali per lo svolgimento di attività politiche

1. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni

pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

Art. 9

Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun

partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (8), di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (11) (16) (15)

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro

il 15 giugno di ogni anno (13), i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000. (14)

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. (10) (12)

6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonché l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici interessati nel termine di cui al comma 6.

[8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. (9)]

[9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (9)]

[10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 della presente legge. (9)]

[11. Ai partiti e ai movimenti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione am-

ministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (9)]

[12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. (9)]

[13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (9)]

[14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell'importo complessivamente attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2. (9)]

[15. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. (9)]

[16. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 siano state commesse da partiti e movimenti politici che abbiano partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, le sanzioni sono applicate esclusivamente nei riguardi del partito o del movimento politico inottemperante o irregolare. (9)]

[17. Le sanzioni sono notificate al partito o al movimento politico interessato e sono comunicate ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all'articolo 2, spettanti per l'anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo. (9)]

[18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all'articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito nell'ultimo anno. (9)]

[19. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. (9)]

[20. Nei siti internet dei partiti e dei movimenti politici, entro il 10 luglio di ogni anno, nonché in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati, dopo la verifica di cui al comma 5, sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio e i relativi allegati, nonché la relazione della società di revisione e il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio. (9)]

[21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo. (9)]

22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.

23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
- b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato A,»;
- c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante».

24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, è

abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento delle procedure già esperite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 è effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarità contabili.

26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.

28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società».

29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da società possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo precedente.

(8) A norma dell'art. 4, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, la presente Commissione assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».

(9) Comma abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

(10) *Per la proroga dei termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici per l'esercizio 2013, di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.*

(11) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015.*

(12) *Sull'applicabilità delle disposizioni del primo periodo del presente comma vedi l'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 2015, n. 175.*

(13) *Per la proroga del presente termine, relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014, vedi l'art. 4, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, e, relativamente agli esercizi 2013, 2014 e 2015, vedi l'art. 5, comma 11-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.*

(14) *Comma così modificato dall'art. 4, comma 1-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.*

(15) *In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Determinazione 3 dicembre 2012 e la Determinazione 29 gennaio 2015.*

(16) *Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 2015, n. 175.*

Art. 10

Perdita di legittimazione alla sottoscrizione dei rendiconti (17)

[1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.]

(17) *Articolo abrogato dall'art. 14, comma 4, lett. f), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 11

Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».

2. All'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite

dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

3. All'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3».

4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» è inserita la seguente voce:

«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».

Art. 12

Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe (18)

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.

(18) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 13

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo

di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; (20)

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni. (19)

(19) Comma così modificato dall'art. 14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(20) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 14

Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge.

3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
- b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
- c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».

Art. 15

Deleghe al Governo e disposizioni in materia di erogazioni liberali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.

2. Alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, le parole da: «le erogazioni liberali» fino a: «nonché» e le parole: «erogazioni e» sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, valutate in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Le residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (21)

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 3 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

(21) Per la riduzione delle risorse del Fondo di cui al presente comma, vedi l' art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 16

Destinazione dei risparmi ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali

1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009. (23)

1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (22)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Rac-

colta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(22) Comma inserito dall'art. 23, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 ottobre 2012.

Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento 10 gennaio 2013
*Trattamento dati per attività di propaganda elettorale -
esonero dall'informativa*

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2013, n. 11.

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 dicembre 2012, n. 299, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali con nota del 24 dicembre 2012 ha invitato i Prefetti di Milano e di Campobasso nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, previa intesa con i presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni delle due regioni, a indire le

elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nelle Regioni Lombardia e Molise, e che con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso hanno convocato, per i medesimi giorni del 24 e 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni dei predetti organi delle Regioni Lombardia e Molise;

Considerato che il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 del 22 dicembre 2012, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni del 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni del 24 e 25 febbraio 2013;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante, qualora i dati non sono raccolti presso l'interessato, ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere

l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c), del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lett. B) del punto 4, relativo al trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; il trattamento di tali dati, infatti, è ora ammesso senza il preventivo consenso degli interessati, salvo che gli stessi non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel "Registro pubblico delle opposizioni" disciplinato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256 (art. 130, commi 3-bis e ss., del Codice);

Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta per gli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisirne preventivamente il consenso libero, specifico e informato, che opera solo per i trattamenti dei dati effettuati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che tale deroga non trova applicazione in relazione ai trattamenti di dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle consultazioni elettorali, per i quali resta pertanto ferma la necessità di

acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;

Considerato, altresì, che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerata la necessità di esonerare, in via temporanea, dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati, che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i principi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare i soggetti, che utilizzano i dati per esclusivi fini di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 aprile 2013, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'ideale informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 aprile 2013, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante

mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati che intendano utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613), le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lett. B) del punto 4 (Elenchi telefonici), in conseguenza delle modifiche all'art. 130 del Codice e dell'istituzione del "registro pubblico delle opposizioni";

2. ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti

politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dall'obbligo di informare gli interessati in ordine al trattamento dei dati personali che li riguardano, sino al 30 aprile 2013, solo se:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare i medesimi interessati, oppure

II) il materiale propagandistico che si intende inviare sia di dimensioni ridotte tali che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non sia possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 aprile 2013, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati alle elezioni, di propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 giugno 2013, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 giugno 2013 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati;

3. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.L. 28 dicembre 2013 n. 149
***Abolizione del finanziamento pubblico diretto,
disposizioni per la trasparenza e la democraticità
dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria
e della contribuzione indiretta in loro favore***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;

Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;

Considerata altresì l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Abolizione del finanziamento pubblico e finalità

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.

2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II

Democrazia interna, trasparenza e controlli

Art. 2

Partiti

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3

Statuto

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente. (3)

2. Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, indica: (4)

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato; (5)

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale; (6)

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi; (6)

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; (6)

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali (7).

3. Lo statuto può prevedere disposizioni per la composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie,

attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali. (3)

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

(3) *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

(4) *Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

(5) *Lettera premessa dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

(6) *Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

(7) *Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 4

Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione». (8)

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. (8)

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni. (9)

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica-

zione di copia integrale del provvedimento stesso. (10)

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data. (8)

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10. (11)

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10. (8)

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(9) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(10) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall' art. 1, comma 4, L. 27 ottobre 2015, n. 175, a decorrere dal 1° novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della medesima L. n. 175/2015. Sull'applicabilità delle disposizioni del secondo periodo del presente comma vedi l' art. 1, comma 4, della stessa L. n. 175/2015.

Art. 5

Norme per la trasparenza e la semplificazione

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni

relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità. (12)

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441. (13)

2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. (14)

3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione

contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. (12)

4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(13) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(14) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 6

Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici

1. A decorrere dall'esercizio 2014, al bilancio dei partiti e movimenti po-

litici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali o di quelle corrispondenti a più regioni, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. (15)

(15) *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 7

Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96. (16)

2. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96. (16)

(16) *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 8

Controllo dei rendiconti dei partiti

1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il

verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4. (17)

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.

4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.

5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi

dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.

10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.

11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 9

Parità di accesso alle cariche elettive

1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Re-

pubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un quinto delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12. (18)

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente. (18)

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta

Art. 10

Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: (24)

a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo

11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto; (19)

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno (19).

3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci

giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2. (20)

4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.

5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.

7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui. (20)

7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (21)

8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 100.000. Con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici. (22)

9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, nè concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione. (23)]

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio

1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

(19) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(20) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(21) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(23) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(24) Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 11

Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici (29)

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefici ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. (25)

2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. (25)

[3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi

e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona. (26)]

[4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati. (26)]

4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. (27)

[5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo. (26)]

6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una par-

tecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione. (28)

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (28)

[8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto. (26)]

9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito

alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(25) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(26) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(27) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 141, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(29) Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l' art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

Art. 11-bis

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU (30)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222».

(30) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 12

Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (36)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4. (31)

2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille. (31)

2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4. (32)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti. (31) (39)

3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:

a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;

b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille. (32) (38)

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11. (37)

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato. (33)

6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno. (34) (35)

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. (34)

(31) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito

gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(32) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, che ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con gli attuali commi 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis.

(33) Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(34) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

(35) Per la soppressione della tariffa postale agevolata di cui al presente comma, vedi l' art. 18, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

(36) Per la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui al presente articolo, vedi l' art. 1, comma 12-quater, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

(37) Comma così modificato dall' art. 1, comma 602, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 3 aprile 2014.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 maggio 2014.

Art. 13

Raccolte telefoniche di fondi

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13-bis

Giurisdizione su controversie (40)

1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle

disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

(40) Articolo premesso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 14

Norme transitorie e abrogazioni

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;

b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 14-bis

Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali (41)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere».

2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: «la sezione regionale di controllo» sono premesse le seguenti: «il collegio istituito presso».

(41) Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 15

Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:
 «Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.» (42)

(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 16

Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. (43)

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. (44)

(43) *Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13. Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 4, L. 27 ottobre 2015, n. 175.*

(44) *In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.*

Art. 17

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. (45)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

(45) *Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 17-bis

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (46)

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Com-

missione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

(46) *Articolo inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 18

Disposizioni finali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (47)

(47) *Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13.*

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento in materia di trattamento di dati presso
i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini
di propaganda elettorale - 6 marzo 2014

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

VISTO il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante disposizioni in tema di Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

CONSIDERATO che i diritti fondamentali della persona devono trovare attuazione anche all'interno delle formazioni sociali ove l'individuo esplica la propria personalità e, tra esse, anche in quelle realtà associative come partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, la cui attività costituisce espressione del diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (artt. 48 e 49 della Costituzione);

CONSIDERATO che la menzionata attività deve essere esercitata nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

(art. 2 del Codice);

CONSIDERATO che il rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice assume particolare rilevanza in relazione all'attività di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, in ragione della complessità, anche organizzativa, che può talora caratterizzare tali strutture associative, rispetto alle quali possono risultare oltremodo avvertite, specie in realtà di grandi dimensioni, specifiche esigenze di chiarezza e certezza in ordine alla complessiva portata delle operazioni di trattamento dei dati personali, che spesso presentano natura sensibile in quanto idonei a rivelare l'orientamento politico degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice);

CONSIDERATO che l'attività delle formazioni politiche si indirizza non solo a soggetti con i quali intrattengono rapporti stabili e strutturati - come nel caso degli aderenti - ma anche nei confronti di persone che vengono contattate in vista di consultazioni politiche, amministrative e referendarie, o a fini di selezione dei candidati (cd. "primarie"), senza instaurare con esse relazioni durature e regolari (es. simpatizzanti); ciò, con riferimento non solo a partiti e movimenti politici, ma anche a comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati che, nello svolgimento di campagne elettorali o referendarie, utilizzano numerosi dati personali per l'inoltro di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica al fine di rappresentare ai cittadini le proprie posizioni;

CONSIDERATO che si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che l'informativa -da rendere, antecedentemente all'inizio del trattamento (art. 13 del Codice), ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a simpatizzanti e, nei casi previsti, a destinatari di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica- risulti effettivamente in grado di assicurare l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento ed il diritto all'autodeterminazione informativa; ciò, al fine di consentire agli interessati di orientare le proprie scelte esprimendo, nei casi previsti, un consenso libero e pienamente consapevole in ordine al trattamento dei propri dati personali (artt. 23 e ss. del Codice) e, comunque, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di fornire, da un lato, chiarimenti in

ordine a taluni adempimenti previsti dal Codice, e, dall'altro, introdurre elementi di semplificazione garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela dei diritti degli interessati;

CONSIDERATO che i soggetti sopra menzionati, nello svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, possono utilizzare non solo dati personali relativi a propri aderenti e simpatizzanti, ma anche dati estratti da altre fonti, comprese quelle pubbliche, quali le liste elettorali (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);

CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere sempre previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

CONSIDERATO che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa va resa all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, come nel caso in cui siano estratti dalle liste elettorali, ha il compito di verificare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporti o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c, del Codice);

CONSIDERATO che, con riferimento ai casi in cui i dati personali utilizzati per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica non siano raccolti presso l'interessato, le prescrizioni in materia di esonero dall'obbligo di informativa finora adottate dal Garante, caso per caso, e in relazione alle singole iniziative elettorali e referendarie (v. provvedimento del 12 febbraio 2004, in G.U. del 24 febbraio 2004, n. 45, doc. web n. 634369, e del 7 settembre 2005, in G.U. del 12 settembre 2005, n. 212, doc. web n. 1165613, e da ultimo il provvedimento del 24 aprile 2013,

doc. web n. 2404305) si sono rivelate un adeguato strumento di semplificazione delle modalità per adempiere agli obblighi di legge, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati, specie quando i dati sono estratti da fonti pubbliche specificamente dedicate e utilizzate in un breve arco temporale come, ad esempio, le liste elettorali;

CONSIDERATO che, alla luce dell'esperienza maturata, si ritiene opportuno intervenire in materia di esonero e di semplificazione dell'informativa con prescrizioni che non abbiano più vigenza provvisoria e circoscritta a determinate consultazioni, ma siano applicabili ogni qual volta si svolgono consultazioni politiche, amministrative o referendarie, o iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie"), nel rispetto di presupposti, condizioni e limiti temporali individuati con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che, sulla base dell'esperienza acquisita, delle criticità rilevate, anche a seguito dei numerosi quesiti, segnalazioni e reclami pervenuti, il Garante ritiene necessario fornire nuovi contributi in materia con il presente provvedimento, che sostituisce quelli del 12 febbraio 2004 e del 7 settembre 2005 sopra citati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

Sommario

1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori

3. Modalità di rilascio dell'informativa

4. Contenuti dell'informativa

4.1. Finalità del trattamento

4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali

4.3. Il titolare del trattamento

5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica

5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso

5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato

5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico

5.4. Dati non utilizzabili

5.4.1. Fonti pubbliche

A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali

B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

5.4.2. Fonti ulteriori

A. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura

B. Dati contenuti negli elenchi telefonici

C. Dati reperiti sul web

5.5. Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici

6. Modello di informativa

7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele

8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti

1. Trattamento dei dati sensibili riguardanti aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico (ad es., taluni comitati) possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; autorizzazione n. 3/2013 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni), i dati sensibili riferiti ad aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall'atto costitutivo o dallo sta-

tuto. In tale cornice, possono dunque essere trattati, senza il consenso dei predetti interessati –purché nell'ambito di attività strettamente funzionali al perseguimento delle relative finalità istitutive o statutarie (ancorché tra queste non espressamente indicate)–, i dati sensibili raccolti, ad esempio, da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico per comunicazioni relative all'attività svolta e alle iniziative che l'organismo intraprende o cui partecipa; per l'adempimento dei propri obblighi o la gestione dei contatti; per consentire la realizzazione di servizi resi dal soggetto politico; per l'invio, anche nell'interesse di singoli candidati, di messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. anche par. 5.2); per il recapito di eventuali pubblicazioni.

Il consenso, inoltre, non risulta necessario in tutti gli altri casi di esonero eventualmente applicabili (art. 26, comma 4, del Codice), a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla richiamata autorizzazione generale n. 3/2013.

Il consenso scritto, invece, è richiesto nel caso in cui i dati sensibili degli interessati, in aderenza agli scopi determinati e legittimi perseguiti dal titolare, siano comunicati all'esterno o, qualora necessario, diffusi (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; parr. 2, 5 e 7 dell'autorizzazione n. 3/2013, cit.). Rientra in tali ipotesi, ad esempio, l'eventuale comunicazione dei dati ad altri partiti o movimenti politici appartenenti a una medesima coalizione, come pure la loro eventuale diffusione, a prescindere dalle relative modalità e dagli strumenti utilizzati. Parimenti, necessita del consenso degli interessati, sempre a titolo esemplificativo, l'eventuale comunicazione a terzi da parte di comitati di promotori e sostenitori, dei dati degli aderenti e degli altri soggetti che con essi intrattengono contatti regolari raccolti e trattati nel perseguimento delle proprie finalità istitutive.

Per contro, non costituisce "comunicazione" –e non richiede, quindi, il consenso degli interessati– il dare conoscenza dei dati a soggetti che operano in qualità di responsabili o incaricati del trattamento (art. 4, comma 1, lett. 1, del Codice). Rientra in tale ipotesi l'eventuale conoscibilità dei dati da parte di soggetti a ciò legittimati in ragione dei compiti concretamente espletati all'interno dell'associazione, del movimento o di altra formazione politica e che siano stati designati in conformità agli artt. 4, comma 1, lett. g) e h), 29 e 30 del Codice.

Inoltre, affinché il trattamento possa considerarsi lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a, del Codice), è necessario che agli interessati venga resa un'idonea e preventiva informativa ai sensi dell'art. 13 dello stesso Codice

(profilo rispetto al quale, v., più diffusamente, i successivi par. 3 e 4).

2. Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori

I dati personali raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso scritto degli interessati e a condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalità perseguite.

Il consenso al trattamento, invece, non è richiesto (art. 26, comma 4, lett. a, del Codice) qualora il sostegno fornito ad una determinata iniziativa in occasione del conferimento dei dati comporti una particolare forma di "adesione" al soggetto politico, tale per cui, in base allo statuto, all'atto costitutivo o ad altro preesistente complesso di regole, quest'ultimo potrà essere successivamente contattato in vista di ulteriori iniziative compatibili con gli scopi originari della raccolta (per es. di comunicazione politica o propaganda elettorale: art. 11, comma 1, lett. b, del Codice). Tali circostanze dovranno essere adeguatamente evidenziate agli interessati a mezzo della menzionata informativa (cfr. par. 4).

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (v., ad esempio, l'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013, come modificato dalla l. n. 13/2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati.

3. Modalità di rilascio dell'informativa

L'informativa, orale o scritta, deve essere resa antecedentemente all'inizio del trattamento, vale a dire prima di procedere alla raccolta dei dati e di effettuare su di essi ulteriori operazioni di trattamento (art. 13, comma 1, del Codice). Ove il trattamento riguardi i dati personali di aderenti o di soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti o altre formazioni a carattere politico, l'informativa deve essere resa all'atto dell'adesione all'organizzazione, ovvero in occasione del primo contatto, fatti salvi eventuali

aggiornamenti cui la stessa potrà essere soggetta nel tempo nell'ipotesi in cui dovessero variare gli elementi individuati dal Codice.

In caso di raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.), gli interessati dovranno essere informati prima del conferimento dei dati, eventualmente anche a mezzo di appositi modelli affissi in luoghi agevolmente accessibili al pubblico. Ove i dati personali non siano raccolti presso l'interessato, l'informativa dovrà essere comunque resa a quest'ultimo all'atto della loro registrazione, o, se prevista, non oltre la loro prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice). Restano ovviamente salve le ipotesi di esonero dall'informativa previste dal presente provvedimento relativamente al trattamento di dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (cfr. par. 5.1).

4. Contenuti dell'informativa

4.1. Finalità del trattamento

Le finalità in funzione delle quali i dati di aderenti, simpatizzanti o altri soggetti che intrattengono contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico vengono raccolti e trattati devono essere indicate in forma chiara e puntuale nel testo dell'informativa (art. 13, comma 1, lett. a, b, d, ed f, del Codice). Non è, tuttavia, necessario che l'informativa descriva minuziosamente tutte le singole finalità perseguite, ben potendo queste essere indicate anche in forma sintetica, purché attraverso locuzioni inequivocabili e di immediata comprensione per gli interessati.

In ogni caso, ove tra le varie finalità siano ricomprese –come di solito avviene– anche quelle di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (su cui v. anche par. 5), queste dovranno essere espressamente indicate nell'informativa rilasciata agli interessati, evidenziando anche a tale proposito le presunte modalità di contatto che si intendono utilizzare (es. sms, e-mail, etc.).

4.2. Eventuale ambito di circolazione dei dati personali

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono essere talora caratterizzati da strutture organizzative particolarmente complesse, sia in ragione della propria articolazione territoriale, sia in considerazione della loro possibile adesione a compagini più ampie, di regola finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni (si pensi alle coalizioni o agli organismi che

fanno parte di una federazione); in tale specifico contesto è necessario che l'informativa resa agli interessati evidenzi in termini chiari ed esaurienti tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, in modo da evitare che un assetto organizzativo estremamente variegato possa ingenerare negli interessati comprensibili dubbi in ordine ai profili essenziali relativi al trattamento dei dati personali che li riguardano.

In particolare, in presenza di realtà variamente articolate, partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico devono individuare, autonomamente e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati (art. 13, comma 1, lett. d, del Codice), avendo cura di indicarli chiaramente nell'informativa da rendere agli interessati; deve quindi risultare chiaro se i dati personali raccolti potranno formare oggetto di comunicazione a terzi e se questi ultimi, ricorrendone i presupposti, potranno trattarli nelle possibili vesti di autonomi titolari (o co-titolari) del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f, e 28 del Codice).

Devono essere altresì indicati, in forma specifica, gli altri eventuali soggetti che, anche in ragione della ramificazione territoriale dell'organizzazione o della sua eventuale adesione a compagini più ampie, potranno venire a conoscenza, in qualità di responsabili del trattamento, dei dati degli interessati per finalità riconducibili agli scopi statuari perseguiti dal titolare. Qualora, poi, fosse prevista anche la diffusione di detti dati, l'informativa dovrà opportunamente indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni connesse a tale diffusione (es. adempimento a specifiche disposizioni di legge o statutarie).

4.3. Il titolare del trattamento

Correlativamente, particolare attenzione dovrà essere prestata nell'indicare, all'interno dell'informativa, gli estremi identificativi del titolare del trattamento. In presenza di realtà organizzative particolarmente articolate -spesso dotate, a livello territoriale, di una significativa autonomia gestionale e finanziaria- può risultare talora poco agevole individuare l'effettivo titolare o co-titolare del trattamento. Conseguentemente, anche al fine di consentire agli interessati un più agevole esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, andrà accuratamente valutato (anzitutto alla luce delle specifiche circostanze concrete e delle previsioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto in altro complesso di regole preesistenti) in capo a quali soggetti risulti effettivamente incardinato il potere decisionale in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali degli interessati (ivi compresi i profili concernenti gli strumenti utilizzati e la sicurezza: art. 4, comma 1, lett. f, del Co-

dice), sì da poterli coerentemente qualificare quali effettivi titolari o co-titolari del trattamento medesimo.

Da ultimo, merita un richiamo la circostanza che l'informativa dovrà contenere un esplicito riferimento ai diritti di cui all'art. 7 del Codice, e l'indicazione puntuale di almeno un responsabile eventualmente designato anche ai fini del riscontro all'esercizio di detti diritti (art. 13, comma 1, lett. e, e f, dello stesso Codice).

5. Trattamenti particolari: propaganda elettorale e connessa comunicazione politica

Partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, possono lecitamente trattare dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica in occasione di consultazioni politiche, amministrative o referendarie, di iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie").

I dati personali estratti da fonti "pubbliche" -vale a dire le informazioni contenute in registri, elenchi, atti o documenti detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso accessibili in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento- possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati (art. 24, comma 1, lett. c, del Codice). Nell'ipotesi in cui la fonte sia "pubblica" nel senso anzidetto, occorre rispettare i limiti e le modalità eventualmente stabilite dall'ordinamento per accedere a tali fonti (es. se è richiesta l'identificazione di chi ne chiede copia o se l'accesso è consentito solo in determinati periodi o per determinate finalità) o per utilizzarle (es. obbligo di indicare la fonte dei dati o di rispettare le finalità che la legge stabilisce per determinati elenchi). In particolare, possono essere utilizzati, per il perseguimento delle predette finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, i dati personali estratti dai seguenti elenchi pubblici:

- liste elettorali detenute presso i comuni, che "possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso" (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice);

- elenco degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (art. 4 d.l. 24 giugno 1994, n. 408, convertito con l. 3 agosto 1994, n. 483);

- liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (artt. 1 e ss. d.lg. 12 aprile 1996, n. 197);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto (art. 5, comma 8, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104);
- elenco provvisorio dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites, art. 13 l. 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5 l. 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

5.1. Esonero dall'obbligo di informare l'interessato in relazione a dati utilizzabili senza consenso

Nel quadro dei principi di semplificazione il Garante ritiene proporzionato, rispetto ai diritti degli interessati, esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano dati personali estratti dagli elenchi indicati al par. 5 per esclusivi fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, dall'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, durante il limitato arco temporale legato a consultazioni politiche, amministrative o referendarie, a iniziative per selezione di candidati (cd. "primarie").

In tal modo l'Autorità intende evitare che, nel breve arco temporale in cui si svolgono le consultazioni (politiche, amministrative o referendarie), un alto numero di interessati riceva un elevato numero di informative analoghe riguardanti il trattamento dei dati personali da parte di più soggetti impegnati in iniziative di comunicazione politica. Ciò in considerazione del fatto che i messaggi elettorali vengono generalmente inviati per posta all'indirizzo risultante dalle liste elettorali che, per una precisa scelta normativa, costituiscono la fonte privilegiata di dati personali lecitamente utilizzabili per i predetti fini (art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Codice).

Tanto premesso, si ritiene proporzionato esonerare partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, che utilizzano i dati personali sopra indicati, dall'obbligo di cui all'art. 13 del Codice a partire dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse (o dell'eventuale ballottaggio), a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'inte-

ressato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7, infra).

Durante i sessanta giorni successivi al termine delle consultazioni (o dell'eventuale ballottaggio), i destinatari del provvedimento possono continuare a trattare, anche mediante la mera conservazione, i dati personali raccolti dagli elenchi sopra indicati per esclusive finalità di comunicazione politica senza rendere l'informativa.

Al termine di tale circoscritto periodo, i soggetti politici possono continuare a trattare i dati personali solo fornendo l'informativa agli interessati, entro i successivi sessanta giorni, nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, oppure avvalendosi del modello di informativa di cui al par. 6, precisando, in ogni caso, la fonte di acquisizione dei dati personali.

Nel caso in cui l'informativa non venga resa entro il predetto termine, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.

5.2. Dati utilizzabili previa informativa e senza il consenso: aderenti e soggetti che hanno contatti regolari con partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico

Partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico possono utilizzare lecitamente, senza acquisire previamente uno specifico consenso, i dati personali relativi agli aderenti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono contatti regolari, per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, trattandosi di attività lecitamente perseguibili ancorché non espressamente previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, ovvero strettamente funzionali al perseguimento di tali scopi (v. art. 26, comma 4, lett. a, del Codice; autorizzazione n. 3/2013 cit.). Al riguardo si richiamano le indicazioni già fornite sull'argomento al par. 1.

5.3. Dati utilizzabili previa informativa e consenso dell'interessato

5.3.1. Iscritti ad organismi associativi a carattere non politico

L'uso di dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica da parte di enti, associazioni ed organismi (es. associazioni sindacali, professionali, sportive, di categoria, etc.), che non perseguono esplicitamente scopi di natura politica, non risulta, in linea generale, legittimo, in quanto tale finalità particolare esula di regola da quelle previste nei regolamenti o negli statuti, non essendo connaturate ai fini perseguiti da tali soggetti.

Tuttavia, nella eccezionale ipotesi in cui i predetti soggetti intendano rea-

lizzare iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica – in qualità di titolari del trattamento – sono tenuti ad indicare in modo chiaro nell'informativa da rendere già all'atto dell'iscrizione degli interessati, ovvero anche successivamente, l'intenzione di utilizzare i dati personali dei propri iscritti al predetto scopo in modo da acquisire uno specifico consenso (artt. 13 e 23 del Codice).

Pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, l'informativa deve essere predisposta in modo tale da lasciare agli associati la possibilità di fornire o meno un consenso specifico, autonomo e differenziato rispetto alle ordinarie finalità perseguite dal titolare, in piena libertà e consapevolezza, volto a permettere l'utilizzo delle informazioni che li riguardano in relazione alla ricezione di materiale propagandistico o politico, ovvero alla comunicazione a terzi dei propri dati personali per le medesime finalità.

E' illegittima la prassi, riscontrata in numerosi casi, di utilizzare gli indirizzari in possesso dell'associazione da parte di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei ad esse che si candidano a elezioni politiche o amministrative per iniziative di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

In tale quadro, enti, associazioni ed organismi non sono tenuti, invece, a richiedere il consenso degli interessati qualora tra i propri scopi statuari figurino anche il diretto perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica (v. artt. 24, comma, 1, lett. h, e 26, comma 4, lett. a, del Codice e autorizzazione n. 3/2013 cit.). Ciò a condizione, anche in questo caso, che tali finalità, e le modalità di contatto utilizzabili (es. sms, e-mail, etc.), siano previste espressamente nello statuto o nell'atto costitutivo e siano rese note agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

5.4. Dati non utilizzabili

5.4.1. Fonti pubbliche

A. Dati personali raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali.

Alcune fonti documentali detenute dai soggetti pubblici non sono utilizzabili a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in ragione della specifica disciplina di settore che ne preclude l'acquisizione per il perseguimento dei predetti fini. Ciò avviene in relazione:

- alle anagrafi della popolazione residente (artt. 33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; art. 62 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; d.P.C.M. del 23 agosto 2013,

n. 109), in quanto i dati degli iscritti non possono essere forniti in forma elaborata di elenchi (es. liste di intestatari di nuclei familiari) dai comuni a soggetti privati per scopi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, neanche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva che intenda utilizzarli ai predetti fini o per intrattenere pubbliche relazioni di carattere personale. Solo le amministrazioni pubbliche possono rivolgere ai comuni una motivata richiesta di rilascio di elenchi per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989). Tale disposizione si applica anche ai comuni, i quali possono utilizzare i dati anagrafici in loro possesso solo per usi di pubblica utilità, tra i quali è ricompresa la comunicazione istituzionale (art. 177, comma 1, del Codice). Resta naturalmente ferma la possibilità per chiunque di ottenere dall'ufficiale di anagrafe i certificati di residenza e stato di famiglia, come previsto dalla disciplina anagrafica (art. 33 d.P.R. n. 223/1989);

- agli archivi dello stato civile (art. 450 c.c.; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396);
- agli schedari dei cittadini residenti nella circoscrizione presso ogni ufficio consolare (art. 8 d.lg. 3 febbraio 2011, n. 71);
- alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati dati relativi ai non votanti e che sono utilizzabili solo per controllare la regolarità delle operazioni elettorali (art. 62 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570);
- ai dati annotati nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista per lo svolgimento delle operazioni elettorali. E' infatti illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto (es. allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che la partecipazione o meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell'elettore;
- ai dati raccolti dai soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali o, in generale, per la prestazione di servizi;
- agli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art. 61, comma 2, del Codice);
- agli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha inserito l'art. 6-bis nel d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).

B. Dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Non possono essere utilizzati per propaganda elettorale e connessa comunicazione politica i dati personali resi disponibili sui siti istituzionali dei soggetti pubblici sulla base di obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (l. 18 giugno 2009, n. 69; d.lg. 14 marzo 2013, n. 33), nonché da altre norme di settore. Si pensi, ad esempio, agli atti contenenti dati personali pubblicati all'albo pretorio on line, alla pubblicità degli esiti concorsuali, agli atti di attribuzione a persone fisiche di vantaggi economici comunque denominati, agli organigrammi degli uffici pubblici recanti anche recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica dei dipendenti, alle informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica.

Ciò, in quanto le forme di diffusione previste dal suddetto quadro normativo, in particolare dalle norme in materia di trasparenza, innovando e riordinando le numerose disposizioni di settore e introducendo specifici obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, mirano a rafforzare lo strumento della pubblicità a fini di prevenzione della corruzione, nonché di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. La circostanza che dati personali siano resi pubblicamente conoscibili on line per finalità di trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa non consente che gli stessi siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, ivi compreso, quindi, il perseguimento di finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche

Specifiche disposizioni di legge prevedono che i titolari di alcune cariche elettive possono richiedere agli uffici di riferimento di fornire notizie utili all'esercizio del mandato ed alla loro partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Ad esempio, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267). Specifiche disposizioni prevedono, altresì, l'esercizio di tale diritto da parte di consiglieri regionali.

Il predetto diritto di accesso alle informazioni è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso all'esercizio del mandato elettivo;

tale finalizzazione esclusiva in ordine all'utilizzo dei dati così ottenuti costituisce, al tempo stesso, il presupposto che legittima l'accesso e che ne limita la portata.

Fuori dai predetti casi, strettamente riconducibili ad attività e compiti espletati nel corso del mandato elettivo, non è lecito, quindi, richiedere agli uffici dell'amministrazione di riferimento la comunicazione di intere basi di dati oppure la formazione di appositi elenchi "dedicati" da utilizzare per attività di comunicazione politica.

Non è parimenti consentito, da parte di soggetti titolari di cariche pubbliche non elettive e, più in generale, di incarichi pubblici, l'utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica dei dati acquisiti nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

5.4.2. Fonti ulteriori

A. Dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa e di cura

I dati personali raccolti nell'esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell'ambito dell'attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Tale finalità non è infatti riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice).

Ad esempio, non è lecito utilizzare particolari indirizzari o dati raccolti da strutture sanitarie, pubbliche e private, ovvero da singoli professionisti sanitari, nell'ambito delle attività di diagnosi e cura da essi svolti, al fine di veicolare messaggi di comunicazione politica volti a sostenere la candidatura di personale medico o comunque legato alla struttura sanitaria presso la quale l'interessato si è recato per fini di cura.

B. Dati contenuti negli elenchi telefonici

I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

L'art. 129 del Codice, in attuazione della disciplina europea e in particolare della direttiva 2002/58/CE, ha individuato nella "mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma (cartacei o elettronici), ribadendo che il trattamento dei dati inseriti nei predetti elenchi, se effettuato per fini ulteriori e diversi da quelli di comunicazione interpersonale (e, segnatamente, per scopi pubblicitari, promozionali o commerciali), è lecito solo se è effet-

tuato con il consenso specifico ed espresso degli interessati.

A seguito delle modifiche dell'art. 130 del Codice (come da ultimo emendato dall'art. 20-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 20 novembre 2009) e dell'istituzione del "Registro pubblico delle opposizioni" (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), è stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisire preventivamente il consenso libero, specifico e informato per i trattamenti di dati, effettuati mediante telefonate con operatore, a fini "di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale", salvo che gli interessati non esercitino il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel suddetto "Registro" (opt-out). Tale deroga è limitata alle finalità predette, indicate specificamente dalle disposizioni citate, e non opera per l'utilizzo dei dati personali contenuti nei menzionati elenchi a scopo di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

C. Dati reperiti sul web

Anche per quanto riguarda i dati reperiti liberamente sul web deve evitarsi il generale divieto di utilizzo per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica. Non è lecita la raccolta e il successivo utilizzo -per l'invio, anche a mezzo e-mail, di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda elettorale- di:

- dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software;
- liste di abbonati ad un provider;
- dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa;
- dati ricavati da social network, forum o newsgroup;
- dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

L'agevole reperibilità di dati personali in Internet (quali recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica) non autorizza il trattamento di tali dati per qualsiasi scopo, ma soltanto per le finalità sottese alla loro pubblicazione.

5.5. *Dati raccolti da terzi e messi a disposizione di soggetti politici*

L'eventuale acquisizione dei dati personali da un soggetto terzo, per esempio società specializzate che mettono a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché di singoli candidati, informazioni relative a numeri di telefonia fissa e mobile, indirizzi e-mail o postali, raccolte in base ad un consenso reso per diversi scopi (compresi quelli di tipo promozionale o commerciale, cd. liste consensate) non esime i predetti

soggetti dal verificare, anche con modalità a campione, che il conferente:

- abbia informato gli interessati riguardo all'utilizzo dei dati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica ed abbia ottenuto il loro consenso idoneo ed esplicito all'uso per tali scopi. Il consenso deve risultare manifestato liberamente, in termini differenziati, rispetto alle diverse finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e documentato per iscritto (art. 23, comma 3, del Codice);

- abbia raccolto un consenso specifico in relazione ad alcune particolari modalità di contatto. Tale previsione riguarda i dati relativi agli abbonati a servizi di comunicazione elettronica o di telefonia mobile, nonché agli utilizzatori di schede di traffico prepagato, quando il trattamento avvenga mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, chiamate preregistrate, invio di e-mail, telefax, messaggi del tipo mms o sms (art. 130, commi 1 e 2, del Codice). In tali casi il consenso deve riguardare specificamente le modalità di contatto (mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati) e può essere acquisito una tantum, senza possibilità di ricorrere a modalità di silenzio-assenso;

- non abbia violato il principio di finalità del trattamento dei dati, associando informazioni provenienti da più archivi, anche pubblici, aventi scopi incompatibili (artt. 11 e 61 del Codice).

Inoltre partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati hanno l'onere di verificare che sia stata fornita l'informativa e acquisito il consenso anche in caso di servizi di comunicazione politica curati da terzi, sia che tali soggetti provvedano direttamente all'invio di lettere o messaggi di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica utilizzando basi di dati in loro possesso, in qualità di autonomi titolari del trattamento, sia laddove essi agiscano in qualità di responsabili del trattamento. Le verifiche sopra indicate possono essere effettuate, anche avvalendosi della figura del mandatario elettorale (v. artt. 3 e 7 della l. 10 dicembre 1993, n. 515); a tal fine, i menzionati soggetti potranno richiedere altresì che il terzo rilasci apposita dichiarazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi sopra richiamati.

Al fine di individuare correttamente tali posizioni soggettive, si evidenzia che gli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice definiscono il titolare come il soggetto "cui competono ... le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati" e che esercita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza". Non possono essere considerati titolari autonomi quei soggetti terzi cui, ad una asserita titolarità formale, non corrispondono, in termini concreti, i poteri tassativamente previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità, tra i quali quelli di assumere decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento dei dati (per es. quale materiale promozionale diramare e con quali strumenti, e-mail, telefono, corrispondenza postale etc.; l'individuazione dei destinatari della campagna di comunicazione), nonché di esercitare il controllo sul rispetto delle istruzioni impartite e di altre condizioni pattiziate previste aventi riflessi sul trattamento dei dati personali. L'individuazione della titolarità deve tener conto anche "di elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità" (direttiva 95/46/CE; Gruppo art. 29, Parere 1/2010 sul concetto di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" del 16 febbraio 2010, WP 169). In assenza di tali presupposti, al fine di rendere i trattamenti di dati personali conformi alla disciplina vigente, è necessario che i predetti soggetti esterni preposti allo svolgimento delle campagne di comunicazione politica ricevano una espressa e formale designazione quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Laddove il terzo sia stato designato responsabile del trattamento da uno o più titolari (partiti e movimenti politici, comitati ovvero singoli candidati che perseguono la stessa finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica), può richiedere copia delle liste elettorali per conto dei medesimi ed effettuare, in tale veste, le specifiche operazioni di trattamento per il periodo di tempo necessario al completamento della campagna elettorale (raccolta delle liste elettorali presso i comuni, utilizzazione dei dati per stampa, imbustamento e postalizzazione delle comunicazioni politiche).

Considerato che la relazione tra ciascun committente ed il soggetto terzo può essere inquadrata come rapporto fra titolare e responsabile del trattamento, la designazione del terzo deve avvenire con atto scritto, nel rispetto di requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al migliore svolgimento dei compiti affidati.

Il responsabile designato potrà trattare solamente i dati personali in concreto effettivamente indispensabili per il perseguimento dei compiti ad esso affidati, rispettando il generale principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché le puntuali istruzioni che il titolare

del trattamento deve impartire, anche per ciò che riguarda la sicurezza e l'utilizzo dei dati.

I dati personali così acquisiti e detenuti dal terzo in qualità di responsabile del trattamento non possono essere utilizzati o messi a disposizione di altri committenti che ne facciano successivamente richiesta.

6. Modello di informativa

Tenuto conto della particolare delicatezza dei dati trattati e dei profili di significativa rilevanza evidenziati con il presente provvedimento, l'informativa, ove dovuta, va resa preferibilmente in forma articolata e dettagliata (art. 13, commi 1 e 2, del Codice), adottando formule efficaci e di immediata comprensione per gli interessati.

Nell'ottica di agevolare gli adempimenti previsti dal Codice, si ritiene opportuno predisporre un modello di informativa, utilizzabile dai destinatari del presente provvedimento, nel corso dell'ordinaria attività di contatto con aderenti e simpatizzanti.

L'informativa di seguito riportata, adattabile in funzione delle specifiche circostanze concrete, nonché suscettibile di modifiche e aggiornamenti in relazione alle eventuali evoluzioni nell'organizzazione del soggetto politico o nella gestione del rapporto associativo, potrà essere fornita oralmente o per iscritto, eventualmente inserendola nella modulistica già utilizzata ad altri fini (es. iscrizione al partito, sottoscrizione di petizioni, etc.).

INFORMATIVA

(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

"I dati da Lei conferiti (per es. all'atto dell'iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione) saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da (indicare il titolare e l'/gli eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a fini di (indicare le specifiche finalità) e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell'eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari), né diffusi (in alternativa, specificare l'ambito della diffusione).

Il conferimento dei Suoi dati è (specificare se obbligatorio o facoltativo) ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe (specificare le conseguenze, es. compromettere l'espletamento di determinate attività).

Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l'origine, l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) rivolgendosi a (indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è disponibile presso (indicare il sito web o le modalità per prenderne conoscenza)".

Anche in relazione alle finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, l'informativa –nei casi in cui è dovuta– potrà essere resa avvalendosi del modello sopra riportato.

Quando i dati utilizzati a fini di propaganda elettorale sono acquisiti presso terzi, si ritiene opportuno che l'informativa indichi anche la fonte di acquisizione dei dati (es. "i Suoi dati sono stati acquisiti presso/da..."). Ciò, al fine di assicurare all'interessato l'integrale comprensione delle caratteristiche del trattamento, e, al contempo, evitare che il titolare sia destinatario, in un breve arco temporale, di numerose richieste di accesso in base all'art. 7 del Codice, limitatamente all'origine dei dati.

7. Esercizio dei diritti dell'interessato e altre tutele

L'interessato, rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice. Al riguardo, può accedere ai suoi dati personali, chiederne l'origine, l'aggiornamento o la rettifica; ottenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile, l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; infine può richiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e può opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Con particolare riferimento al trattamento dei dati effettuato a fini di propaganda elettorale e comunicazione politica, l'interessato può in ogni momento opporsi alla ricezione di tale materiale, anche nel caso in cui abbia manifestato in precedenza un consenso informato. In tale ipotesi, il titolare è tenuto a non inviare più all'interessato ulteriori messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali o referendarie; ciò vale anche nel caso in cui i dati personali sono estratti dalle liste elettorali, la cui disciplina prevede espressamente il relativo utilizzo per le finalità considerate (art. 51 d.P.R. n. 223/1967 cit.). Tale richiesta potrà, tuttavia, essere accolta limitatamente al trattamento dei dati contenuti nelle liste già raccolte, e non anche in relazione alle attività di comunicazione politica effettuate tramite l'utilizzo di liste elettorali che dovessero essere acquisite in futuro.

Le richieste formulate ai sensi del citato art. 7 del Codice obbligano il titolare del trattamento a fornire un adeguato riscontro nei termini previsti (artt. 8 e 146 del Codice); qualora non venga fornito un riscontro idoneo, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria ovvero presentare un ricorso al Garante (artt. 145 e ss. del Codice).

In ogni caso, laddove l'interessato lamenti un trattamento comunque illecito avente ad oggetto dati personali che lo riguardano, potrà rivolgersi al Garante mediante reclamo circostanziato o segnalazione, con le modalità di cui agli artt. 141 e ss. del Codice.

8. Misure di sicurezza ed altri adempimenti

Nel quadro del trattamento di dati personali relativi ad aderenti, a soggetti che intrattengono contatti regolari, a singoli simpatizzanti ovvero a cittadini va posta particolare attenzione alle garanzie e cautele previste dal Codice, in relazione alle varie fasi del trattamento, previste a tutela degli interessati.

Il trattamento di dati personali da parte di partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, non deve, in quanto tale, essere notificato al Garante, non rientrando tra le ipotesi specificamente elencate dall'art. 37 del Codice.

È altresì facoltativo designare uno o più responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), mentre è obbligatorio designare le persone fisiche incaricate laddove effettuano operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile (art. 30 del Codice). Occorre, inoltre, adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 e dall'Allegato B) del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, richiama l'attenzione di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico sulla necessità che vengano osservate le modalità di trattamento esplicitate in motivazione (v. parr. 1, 2, 3 e 4), al fine di consentire agli interessati, in particolare, l'esercizio dei propri diritti in ragione di un'effettiva comprensione della tipologia e delle caratteristiche del trattamento e, al contempo, di assicurare l'effettivo adempimento dei doveri che la legge impone in capo ai titolari del trattamento medesimo;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive a partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, di conformare il trattamento dei dati personali per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica alle modalità stabilite nel par. 5 del presente provvedimento;

3. ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 154, comma 1, lett. c), del Codice, dispone che partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati, ove utilizzino dati personali estratti dagli elenchi

pubblici indicati al par. 5:

a) possono prescindere dall'obbligo di rendere previamente l'informativa agli interessati dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse o dell'eventuale ballottaggio, a condizione che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l'interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (v. par. 7);

b) possono continuare, decorsi i predetti sessanta giorni dal termine della consultazione o dell'eventuale ballottaggio, a trattare (anche mediante la mera conservazione), i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, per esclusive finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, solo se informino gli interessati entro i successivi sessanta giorni nei modi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2, del Codice, ovvero avvalendosi del modello di informativa riportato al par. 6;

c) devono cancellare o distruggere i dati nel caso in cui l'informativa non venga resa entro i predetti termini.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Provvedimento 9 gennaio 2018

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2018, n.8

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radio-televisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*»;

Visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «*Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referenda-*

rie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente «*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*», e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 4 marzo 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, a programmazione radio-televisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e

ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quiquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media, audiovisivi e radiofonici);

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel pe-

riodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 6, i tempi sono ripartiti per il 50 per cento e in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e per il 50 per cento tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tal da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate

esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b).

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito della Rai.

8. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività,

dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro due giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente ar-

ticolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì il-

lustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6

Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente

articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

Art. 7

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra le coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a*), nonché tra le liste di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b*).

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi au-

togestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 14 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal rappresentante della coalizione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito web della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una

intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma

3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

*Art. 9**Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista*

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai tra- smette, nelle ultime due settimane prece- denti il voto, una serie di con- ferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni de- vono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze- stampa è determinata separatamente per entrambi i soggetti di cui al periodo precedente mediante sorteggio.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di quaranta minuti ed è tra- smessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, in- dividuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti inter- vistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

*Art. 10**Trasmissioni per la circoscrizione estero*

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di pre- senta- zione delle candidature, e fino a tale data la Rai predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai Italia e da rete generalista e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della Rai e sui principali siti di video *sharing* gra- tuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli

adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti Rai che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai Italia e dai canali nazionali della Rai ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Rai, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantire la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di ottimo ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da una rete generalista in orari di ottimo ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la Rai è tenuta a predisporre una striscia a cadenza

settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su rete generalista e Rai Italia in orari di ottimo ascolto.

6. La Rai trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 8 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 9. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di ottimo ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 11

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Art. 12

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 13

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 14

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 15

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2018

Il presidente: FICO

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Delibera 9 gennaio 2018

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del Senato della repubblica fissate per il 4 marzo 2018. (Delibera n. 1/18/CONS)

Publicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2018, n. 8

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del 10 gennaio 2018;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Testo unico;

Visto la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”;

Visto la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”;

Considerato che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti analogiche (di seguito, emittenti televisive) ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del

Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a*), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, i parlamentari non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici:

a) le coalizioni di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI

DELL'EMITTENZA NAZIONALE

Art. 3

Ripartizione degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio

2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il cinquanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a), b) e c)* e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a), b), c) e d)*, in proporzione alla loro consistenza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra le coalizioni di cui all'art. 2, comma 2, *lett. a)*, e tra le liste di cui all'art. 2, comma 2, *lett. b)*.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione politica deve essere assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempesti-

vamente comunicati, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-*quiquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun

contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura “*messaggio autogestito*” con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 5

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente medesima, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla *lett. a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

Art. 6

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone

chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.

4. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto.

5. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

7. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali regionali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte ad ambedue le campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo regionale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali,

il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. Ciò rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinché non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali.

8. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste sia organizzata secondo le stesse modalità e abbia le stesse opportunità di ascolto.

Art. 8

Attività di monitoraggio e criteri di valutazione

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.

3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto conto della collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.

4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni settimana, il

tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.

5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma e anche dell'argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali. Il direttore di testata assicura comunque l'alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale, e dà previa comunicazione all'Autorità del calendario delle presenze.

6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzii uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

7. I dati di monitoraggio sono resi pubblici ogni settimana sul sito *internet* dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.

Art. 9

Programmi diffusi all'estero

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto

nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Art. 10

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL'EMITTENZA LOCALE

Art. 11

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

- a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;
- b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 12

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;
- b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sullo stesso palinsesto televisivo o radiofonico;
- f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “*messaggio elettorale gratuito*” con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 13

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della

persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/1/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni il documento di cui alla *lett. a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.

Art. 14

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale

per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente.

Art. 15

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza l'emittente è autorizzata a trasmettere contenuti audiovisivi o radiofonici alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 16

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Nel periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che sul proprio sito *web*, se esistente, e presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo fisico e quello di posta certificata, il numero telefonico e di fax, è consultabile, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, un documento concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le modalità di prenotazione degli spazi;
- c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "*messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "*messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pa-

gamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 17

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 18

Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e radiofonica locale

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, *lett. u*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 20

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Art. 21

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 22

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

- a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
- b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
- c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
- d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 23

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000,

n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “*messaggio elettorale*” con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Art. 24

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 25

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto

previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

- a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 27

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione di ufficio o di parte entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documen-

tazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto ne cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L'Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, *lett. s*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità all'indirizzo *www.agcom.it*.

Roma, 10 gennaio 2018

Il presidente: CARDANI

Il segretario generale: CAPECCHI

ALLEGATI

D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 208 ***Scioglimento del Senato della Repubblica*** ***e della Camera dei deputati***

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;
Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli* : ORLANDO

D.P.R. 28 dicembre 2017, n. 209
***Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica***

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MINNITI,
Ministro dell'interno

Visto, *il Guardasigilli* : ORLANDO

D.P.R. 28 dicembre 2017
***Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio
nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna
circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione
Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione
della Camera dei deputati***

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale icomizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MINNITI,
Ministro dell'interno

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

CIRCOSCRIZIONI		POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
I	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
II	Piemonte 2	2.116.136	22	374	22
III	Lombardia 1	3.805.895	39	55.226(*)	40
IV	Lombardia 2	2.088.579	21	68.988(*)	22
V	Lombardia 3	2.175.099	22	59.337(*)	23
VI	Lombardia 4	1.634.578	16	95.842(*)	17
VII	Veneto 1	1.932.447	20	9.027	20
VIII	Veneto 2	2.923.457	30	38.327	30
IX	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	12	66.239(*)	13
X	Liguria	1.570.694	16	31.958	16
XI	Emilia-Romagna	4.342.135	45	14.440	45
XII	Toscana	3.672.202	38	17.704	38
XIII	Umbria	884.268	9	18.729	9
XIV	Marche	1.541.319	16	2.583	16
XV	Lazio 1	3.622.611	37	64.284(*)	38
XVI	Lazio 2	1.880.275	19	53.026(*)	20
XVII	Abruzzo	1.307.309	13	57.086(*)	14
XVIII	Molise	313.660	3	25.147	3
XIX	Campania 1	3.054.956	31	73.655(*)	32
XX	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
XXI	Puglia	4.052.566	42	13.384	42
XXII	Basilicata	578.036	6	1.010	6
XXIII	Calabria	1.959.050	20	35.630	20
XXIV	Sicilia 1	2.365.463	24	57.359(*)	25
XXV	Sicilia 2	2.637.441	27	40.824	27
XXVI	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
XXVII	Valle d'Aosta	126.806	1	30.635	1
XXVIII	Trentino-Alto Adige	1.029.475	10	67.765(*)	11
TOTALE		59.433.744	607		618

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

CIRCO- SCRIZIONI		COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
					Quozienti interi	Resti			
1	Piemonte 1				Quoziente:	97.729			
		Piemonte 1 - 01	1.148.880		11	73.861(*)	12	5	7
		Piemonte 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
		Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2	Piemonte 2				Quoziente:	96.188			
		Piemonte 2 - 01	1.115.105		11	57.037(*)	12	4	8
		Piemonte 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
		Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3	Lombardia 1				Quoziente:	95.147			
		Lombardia 1 - 01	839.843		8	78.667(*)	9	3	6
		Lombardia 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
		Lombardia 1 - 03	1.125.385		11	78.768(*)	12	5	7
		Lombardia 1 - 04	849.013		8	87.837(*)	9	3	6
		Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4	Lombardia 2				Quoziente:	94.935			
		Lombardia 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
		Lombardia 2 - 02	1.216.693		12	77.473(*)	13	5	8
		Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5	Lombardia 3				Quoziente:	94.569			
		Lombardia 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
		Lombardia 3 - 02	1.112.109		11	71.850(*)	12	4	8
		Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6	Lombardia 4				Quoziente:	96.151			
		Lombardia 4 - 01	832.231		8	63.023(*)	9	3	6
		Lombardia 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
		Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7	Veneto 1				Quoziente:	96.622			
		Veneto 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
		Veneto 1 - 02	944.333		9	74.735(*)	10	4	6
		Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8	Veneto 2				Quoziente:	97.448			
		Veneto 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
		Veneto 2 - 02	859.205		8	79.621(*)	9	3	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Veneto 2 - 03	1.142.891		11	70.963(*)	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9	Friuli Venezia Giulia			Quoziente:	93.868			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10	Liguria			Quoziente:	98.168			
	Liguria - 01	782.132		7	94.956(*)	8	3	5
	Liguria - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
11	Emilia Romagna			Quoziente:	96.491			
	Emilia-Romagna 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	Emilia-Romagna 02	1.039.258		10	74.348(*)	11	4	7
	Emilia-Romagna 03	976.243		10	11.333	10	4	6
	Emilia-Romagna 04	1.229.366		12	71.474(*)	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12	Toscana			Quoziente:	96.636			
	Toscana - 01	1.096.381		11	33.385	11	4	7
	Toscana - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	Toscana - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	Toscana - 04	818.510		8	45.422(*)	9	3	6
	Totale	3.672.202	38	37		38	14	24
13	Umbria			Quoziente:	98.252			
	Umbria - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14	Marche			Quoziente:	96.332			
	Marche - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	Marche - 02	761.657		7	87.333(*)	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15	Lazio 1			Quoziente:	95.331			
	Lazio 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Lazio 1 - 02	1.232.144		12	68.172(*)	13	5	8
	Lazio 1 - 03	1.116.973		11	68.332(*)	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24
16	Lazio 2			Quoziente:	94.013			
	Lazio 2 - 01	842.882		8	90.776(*)	9	3	6
	Lazio 2 - 02	1.037.393		11	3.250	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17	Abruzzo			Quoziente:	93.379			
	Abruzzo - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	Abruzzo - 02	555.774		5	88.879(*)	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18	Molise			Quoziente:	104.553			
	Molise - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19	Campania 1			Quoziente:	95.467			
	Campania 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	Campania 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	Campania 1 - 03	936.419		9	77.216(*)	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20	Campania 2			Quoziente:	96.851			
	Campania 2 - 01	729.301		7	51.344(*)	8	3	5
	Campania 2 - 02	904.921		9	33.262	9	3	6
	Campania 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21	Puglia			Quoziente:	96.489			
	Puglia - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	Puglia - 02	1.039.285		10	74.395(*)	11	4	7
	Puglia - 03	1.044.467		10	79.577(*)	11	4	7
	Puglia - 04	947.029		9	78.628(*)	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22	Basilicata			Quoziente:	96.339			
	Basilicata - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23	Calabria			Quoziente:	97.952			
	Calabria - 01	941.190		9	59.622(*)	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nomi- nali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Calabria - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24	Sicilia 1			Quoziente:	94.618			
	Sicilia 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	Sicilia 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	Sicilia 1 - 03	809.918		8	52.974(*)	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25	Sicilia 2			Quoziente:	97.683			
	Sicilia 2 - 01	823.275		8	41.811(*)	9	3	6
	Sicilia 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	Sicilia 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26	Sardegna			Quoziente:	96.433			
	Sardegna - 01	890.256		9	22.359	9	3	6
	Sardegna - 02	749.106		7	74.075(*)	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28	Trentino- Alto Adige			Quoziente:	93.588			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	4	198.847	5
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	2	315.584 (*)	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	6		12

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.742), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

D.P.R. 28 dicembre 2017

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è asse-

gnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MINNITI,
Ministro dell'interno

TABELLA A ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI Ex art. 57, terzo comma, della Costituzione	QUOZIENTE: 198.853		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	188.003(*)	22
Valle d'Aosta	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.207(*)	49
Trentino-Alto Adige	1.029.475	7			7
Veneto	4.855.904		24	83.432	24
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.723(*)	8
Emilia-Romagna	4.342.135		21	166.222(*)	22
Toscana	3.672.202		18	92.848	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.348(*)	8
Lazio	5.502.886		27	133.855(*)	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.191(*)	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		29	73	29
Puglia	4.052.566		20	75.506	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.373(*)	10
Sicilia	5.002.904		25	31.479	25
Sardegna	1.639.362		8	48.538	8
ITALIA	59.433.744	31	270		309

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: MINNITI

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DETERMINAZIONE DEI SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
Piemonte				Quoziente:	198.359			
	Piemonte - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	Piemonte - 02	2.116.136		10	132.546(*)	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia 1 - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia 1 - 02	2.175.099		10	194.669(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia 1 - 04	2.091.136		10	110.706(*)	11	4	7
	Lombardia 1 - 05	1.714.759		8	130.415(*)	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
Trentino-Alto Adige				Quoziente:	147.067			
	Trentino-Alto Adige - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
Veneto				Quoziente:	202.329			
	Veneto - 01	2.174.796		10	151.506(*)	11	4	7
	Veneto - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
Friuli-Venezia Giulia				Quoziente:	174.327			
	Friuli-Venezia Giu- lia - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
Liguria				Quoziente:	196.336			
	Liguria - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
Emilia-Ro- magna				Quoziente:	197.369			
	Emilia-Romagna 01	2.349.477		11	178.418(*)	12	4	8
	Emilia-Romagna 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
Toscana				Quoziente:	204.011			
	Toscana - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Toscana - 02	1.593.349		7	165.272(*)	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
Umbria				Quoziente:	126.324			
	Umbria - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
Marche				Quoziente:	192.664			
	Marche - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
Lazio				Quoziente:	196.531			
	Lazio 1 - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	Lazio 1 - 02	1.663.766		8	91.518(*)	9	3	6
	Lazio 1 - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
Abruzzo				Quoziente:	186.758			
	Abruzzo - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5
Molise				Quoziente:	156.830			
	Molise - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
Campania				Quoziente:	198.855			
	Campania - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	Campania - 02	2.118.537		10	129.987(*)	11	4	7
	Campania - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
Puglia				Quoziente:	202.628			
	Puglia - 01	1.968.814		9	145.162(*)	10	4	6
	Puglia - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12
Basilicata				Quoziente:	82.576			
	Basilicata - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6
Calabria				Quoziente:	195.905			
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
Sicilia				Quoziente:	200.116			
	Sicilia - 01	2.589.401		12	188.009(*)	13	5	8
	Sicilia - 02	2.413.503		12	12.111	12	4	8

CIRCO- SCRIZIONI	COLLEGI PLURI- NOMINALI	Popo- lazione 2011	Totale seggi spet- tanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uni- nominali	Seggi propor- zionali
				Quozienti interi	Resti			
	Totale	5.002.904	25	24		25	9	16
Sardegna				Quoziente:	204.920			
	Sardegna - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
ITALIA		59.306.938	308			308	115	193

N.B. – Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione del senato della repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO <i>(elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	SEGGI ASSEGNATI <i>(ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)</i>	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			Quozienti interi	Resti	
EUROPA	2.685.815	1	1	198.844	2
AMERICA MERIDIONALE	1.559.068	1	0	1.559.068 (*)	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	451.062	1	0	451.062 (*)	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	277.997	1	0	277.997	1
TOTALE	4.973.942	4	1		6

N.B. – Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il *Ministro dell'interno*: MINNITI

